Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 208 del 5 settembre 2002 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 5 settembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 179

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 30 luglio 2002.

Istruzioni per la redazione del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato delle banche e delle società finanziarie capogruppo di gruppi bancari.

SOMMARIO

BANCA D'ITALIA

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 30 luglio 2002.

Istruzioni per la redazione del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato delle banche e delle società finanziarie capogruppo di gruppi bancari.

IL GOVERNATORE

Visto l'art. 5, primo comma, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, come modificato dall'art. 157 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti degli enti creditizi e finanziari destinate al pubblico;

Visto l'art. 5, secondo comma, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, come modificato dall'art. 157 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che conferisce alla Banca d'Italia il potere di modificare, integrare e aggiornare le forme tecniche stabilite dal medesimo decreto n. 87/92 nonché di adeguare la disciplina nazionale all'evolversi della disciplina, dei principi e degli orientamenti comunitari;

Considerata l'esigenza di integrare la disciplina delle forme tecniche dei bilanci bancari per tenere conto dell'evoluzione intervenuta nella operatività degli intermediari e per migliorare l'efficacia rappresentativa dei bilanci e il loro grado di comparabilità;

Dispone:

Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato delle banche e delle società finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del decreto legislativo del l° settembre 1993, n. 385) sono redatti secondo le istruzioni allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che sostituiscono totalmente le istruzioni emanate con precedenti provvedimenti del 16 gennaio 1995 e del 7 agosto 1998.

Decorrenza:

Le modifiche concernenti l'adeguamento dello schema di nota integrativa in materia di commissioni attive e passive si applicano a partire dal bilancio dell'impresa e dal bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2001 o in corso a tale data.

Le altre modifiche apportate al testo della disciplina - in quanto recepiscono istruzioni e chiarimenti interpretativi a suo tempo forniti agli intermediari - sono già state applicate nei bilanci relativi agli esercizi precedenti il 2001.

Roma, 30 luglio 2002

Il Governatore: Fazio

BANCA D'ITALIA

I bilanci delle banche
schemi e regole di compilazione

Luglio 1992

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

I bilanci delle banche
schemi e regole di compilazione

Circolare n. 166 del 30 luglio 1992

Aggiornamenti (*):

1° Aggiornamento del 17 gennaio 1995: ristampa integrale del fascicolo.

2° Aggiornamento dell'11 agosto 1998: Cap. 1 - Principi generali: pagg. 1.5.1, 1.5.5; Cap. 2 - Il bilancio dell'impresa: pagg. 2.1.1, 2.2.1, da 2.3.1 a 2.3.7, da 2.4.2 a 2.4.6, 2.5.1, 2.5.11, da 2.5.13 a 2.5.15; Cap. 3 - Il bilancio consolidato: pagg. 3.1.1, 3.1.2, 3.2.3; Appendice A - Schemi del bilancio dell'impresa: pagg. A.3.24, A.3.25, A.3.28; Appendice B - Schemi del bilancio consolidato: pagg. B.3.25, B.3.26, B.3.29; Appendice C - Incasso di crediti per conto terzi: da pag. C.3 a pag. C.7; Appendice D - Equity ratios e differenze di consolidamento: da pag. D.3 a pag. D.8.

3° Aggiornamento del 30 luglio 2002: ristampa integrale del fascicolo.

---

* Accanto a ciascun aggiornamento vengono indicate tutte le nuove pagine a stampa recanti le indicazioni del mese e dell'anno di amanazione dell'aggiornamento.

INDICE

Capitolo 1. - PRINCIPI GENERALI

1. DESTINATARI DELLE DISPOSIZIONI

Le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 - recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato T.U. - e gli enti finanziari di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 ([1]) (successivamente definito "decreto"), redigono per ciascun esercizio il bilancio dell'impresa e, ove ne ricorrano i presupposti, il bilancio consolidato secondo le disposizioni del suddetto "decreto" e quelle contenute nel presente fascicolo.

Gli elementi dell'attivo e del passivo e le operazioni "fuori bilancio" nonché i proventi e gli oneri delle filiali all'estero confluiscono nel bilancio dell'ente di appartenenza.

---

[1] Si tratta delle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del T.U..

2. CONTENUTO DEL BILANCIO

Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Essi sono corredati di una relazione degli amministratori sulla gestione, rispettivamente, dell'ente creditizio o finanziario e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste dalle disposizioni del "decreto" e da quelle contenute nel presente fascicolo non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite informazioni complementari necessarie allo scopo.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una delle suddette disposizioni e istruzioni è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, essa non deve essere applicata (art. 2, comma 5, del "decreto"). Nella nota integrativa sono spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico. Nel bilancio dell'impresa gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato per effetto di cessioni o di ammortamenti.

3. SCHEMI DEL BILANCIO

Gli schemi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa relativi al bilancio dell'impresa sono indicati nell' appendice A delle presenti istruzioni, quelli relativi al bilancio consolidato nell'appendice B.

Gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico sono costituiti da voci (contrassegnate da numeri arabi), da sottovoci (contrassegnate da lettere) e da ulteriori dettagli informativi (i "di cui" delle voci e delle sottovoci). Le voci, le sottovoci e i relativi dettagli informativi costituiscono i conti del bilancio.

E' consentita l'aggiunta di nuove voci, purché il loro contenuto non sia riconducibile ad alcuna delle voci già previste dagli schemi e solo se si tratti di importi di rilievo. Altre informazioni possono essere fornite nella nota integrativa.

Le sottovoci previste dagli schemi possono essere raggruppate quando ricorra una delle due seguenti condizioni:

a) l'importo delle sottovoci sia irrilevante;

b) il raggruppamento favorisca la chiarezza del bilancio; in questo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le sottovoci oggetto di raggruppamento.

Per ogni conto dello stato patrimoniale e del conto economico occorre indicare anche l'importo dell'esercizio precedente. Se i conti non sono comparabili, quelli relativi all'esercizio precedente devono essere adattati; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo sono segnalati e commentati nella nota integrativa.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico non sono indicati i conti che non presentano importi né per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio né per quello precedente.

Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello stato patrimoniale, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua riferibilità anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

4. COLLEGAMENTO FRA CONTABILITÀ E BILANCIO

Le modalità di tenuta del sistema contabile (piano dei conti, criteri di contabilizzazione ecc.) adottate dagli enti creditizi e finanziari devono consentire il raccordo tra le risultanze contabili e i conti del bilancio.

A questo scopo occorre che nel sistema informativo contabile siano presenti e agevolmente reperibili tutti gli elementi informativi necessari ad assicurare tale raccordo; in sede di redazione del bilancio la coerenza tra le evidenze contabili sistematiche e i conti del bilancio deve essere assicurata anche mediante apposite scritture di riclassificazione.

Analogamente, nel sistema informativo contabile devono essere presenti e agevolmente reperibili tutti gli elementi informativi necessari a redigere la nota integrativa.

5. DEFINIZIONI

Di seguito sono indicate le definizioni dei termini e delle espressioni più ricorrenti nelle presenti istruzioni.

5.1 *Clientela*

Rientrano in questa categoria tutti i soggetti diversi dalle banche.

5.2 *Crediti e debiti a vista"*

Sono considerati crediti e debiti "a vista" le disponibilità che possono essere ritirate da parte del creditore in qualsiasi momento senza preavviso o con un preavviso di 24 ore o di un giorno lavorativo. Il periodo di preavviso è quello compreso fra la data in cui il preavviso stesso viene notificato e la data in cui diventa esigibile il rimborso.

Rientrano tra i crediti e i debiti "a vista" anche quelli con vincolo contrattuale di scadenza pari a 24 ore o a un giorno lavorativo.

5.3 *Banche*

Rientrano in questa categoria:

a) le banche comunitarie autorizzate dalle competenti autorità di vigilanza e incluse nell'elenco di cui all'art. 11 della direttiva 2000/12/CE;

b) le banche extracomunitarie autorizzate dalle competenti autorità di vigilanza ad esercitare l'attività di banca come definita dall'art. 1 della direttiva 2000/12/CE;

c) le banche centrali;

d) gli organismi internazionali a carattere bancario (Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, Società Finanziaria Internazionale, Banca Interamericana di Sviluppo, Banca Asiatica di Sviluppo, Banca Africana di Sviluppo, Fondo di Ristabilimento del Consiglio d'Europa, Nordik Investment Bank, Banca di Sviluppo dei Caraibi, Banca Europea d'Investimenti, Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, Banca dei Regolamenti Internazionali).

5.4 *Enti finanziari*

Rientrano in questa categoria:

a) le società di gestione del risparmio e le SICAV di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del T.U.;

c) le società di intermediazione mobiliare di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

d) i soggetti operanti nel settore finanziario dal titolo V del T.U. nonché le società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lett. b), dello stesso T.U;

e) le società finanziarie estere che svolgono attività analoghe a quelle esercitate dalle società di cui alle lettere precedenti.

5.5 *Immobilizzazioni immateriali*

Sono considerati immobilizzazioni immateriali se iscritti nei conti dell'attivo:

a) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di ricerca e di sviluppo, quando abbiano utilità pluriennale;

b) l'avviamento, se acquisito a titolo oneroso;

c) i diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi, i diritti e i beni simili e i relativi acconti versati;

d) gli altri costi pluriennali (ad esempio, le spese di ristrutturazione degli immobili non di proprietà).

Le spese per il software" iscritte nell'attivo costituiscono immobilizzazioni immateriali se il bene è nella piena proprietà dell'ente creditizio o finanziario o se questo è titolare di un diritto d'uso.

I costi pluriennali di cui alle lettere a), b) e d) possono essere iscritti nei conti dell'attivo solo con il consenso del collegio sindacale.

5.6 *Immobilizzazioni materiali*

Sono considerati immobilizzazioni materiali:

a) i terreni, i fabbricati, gli impianti tecnici, le attrezzature di qualsiasi tipo, gli acconti versati per l'acquisto o la costruzione di tali beni e le immobilizzazioni in corso di completamento. I terreni e i fabbricati includono tutti i diritti reali di godimento su immobili e i diritti a questi assimilabili ai sensi della legislazione del Paese dove il bene è ubicato;

b) gli altri beni materiali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa.

5.7 *Immobilizzazioni finanziarie*

Sono considerati immobilizzazioni finanziarie:

a) le partecipazioni, incluse quelle in imprese del gruppo (cfr. il successivo paragrafo 5.11);

b) i titoli e gli altri valori mobiliari destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa, destinati cioè ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile investimento.

I titoli e gli altri valori mobiliari di cui alla lettera b) sono definiti "titoli immobilizzati".

5.8 *Imprese del gruppo*

Sono imprese del gruppo:

a) il singolo ente creditizio o finanziario e il soggetto controllante che non sia impresa capogruppo ai sensi dell'art. 25 del "decreto";

b) l'impresa capogruppo ai sensi del suddetto art. 25, le imprese da questa controllate nonché l'eventuale soggetto controllante l'impresa capogruppo (che non sia a sua volta capogruppo ai sensi del medesimo articolo);

c) le imprese, anche diverse dagli enti creditizi e finanziari, che operano secondo una direzione unitaria, le imprese da queste controllate nonché l'eventuale soggetto controllante le imprese sottoposte a direzione unitaria (che non sia impresa capogruppo ai sensi del suddetto art. 25).

Per i fini qui considerati il controllo e la direzione unitaria ricorrono nelle ipotesi previste dagli articoli 4, comma 3, e 26 del "decreto".

5.9 *"Operazioni di copertura"*

Le operazioni fuori bilancio di copertura" sono quelle effettuate dalla banca o dall'ente finanziario con lo scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attività o passività in bilancio o fuori bilancio" (ad esempio, di un titolo determinato) o di insiemi di attività o di passività in bilancio o fuori bilancio" (ad esempio, di un portafoglio di titoli).

Un'operazione "fuori bilancio è considerata "di copertura" quando:

a) vi sia l'intento della banca o dell'ente finanziario di porre in essere tale "copertura";

b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico - finanziarie (scadenza, tasso di interesse ecc.) delle attività/passività coperte e quelle del contratto "di copertura";

c) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) risultino documentate da evidenze interne della banca o dell'ente finanziario.

5.10 *Operazioni "fuori bilancio"*

Nella presente categoria, oltre alle garanzie rilasciate e agli impegni a erogare o a ricevere fondi ([1]) diversi da quelli di seguito indicati, rientrano:

---

[1] Per la definizione di questi aggregati si veda il capitolo 2, paragrafi 3.3 e 5.3 (sezione 10, voce 10.4).

a) i contratti di compravendita non ancora regolati (a pronti o a termine) di titoli e di valute;

b) i contratti derivati con titolo sottostante ("futures" e "options" con titolo sottostante, contratti a premio);

c) i contratti derivati su valute ("domestic currency swaps", "currency options" ecc.);

d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività ("futures" senza titolo sottostante, "interest rate options", "forward rate agreements", "interest rate swaps" ecc.);

e) i depositi e i finanziamenti stipulati e da erogare o da ricevere a una data futura predeterminata (a pronti o a termine).

Per i contratti derivati di cui alle lettere b), c) e d) valgono le seguenti definizioni:

1) "future": il contratto derivato standardizzato con il quale le parti si impegnano a scambiare a una data prestabilita determinate attività oppure a versare o a riscuotere un importo determinato in base all'andamento di un indicatore di riferimento;

2) "option": il contratto derivato che attribuisce a una delle parti, dietro il pagamento di un corrispettivo detto premio, la facoltà - da esercitare entro un dato termine o alla scadenza di esso - di acquistare o di vendere determinate attività a un certo prezzo oppure di riscuotere unimporto determinato in base all'andamento di un indicatore di riferimento;

3) "forward rate agreement": il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere a una data prestabilita un importo determinato in base all'andamento di un indicatore di riferimento;

4) "interest rate swap": il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere a date prestabilite importi determinati in base al differenziale di tassi di interesse diversi;

5) "domestic currency swap": il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere a una data prestabilita un importo determinato in base al differenziale del tasso di cambio contrattuale e di quello corrente alla data di scadenza dell'operazione.

5.11 *Partecipazioni*

Per partecipazioni si intendono i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l'attività del partecipante. Si ha, in ogni caso, partecipazione quando la banca o l'ente finanziario sia titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.

Vanno dunque classificate tra le partecipazioni anche le azioni o quote che, pur essendo inferiori alla suddetta soglia, presentano il carattere di stabile investimento del patrimonio aziendale e contribuiscono per ciò stesso allo sviluppo dell'attività del partecipante.

La categoria delle partecipazioni corrisponde a quella dei titoli di capitale "immobilizzati". La suddivisione del portafoglio azionario tra partecipazioni e azioni o quote non immobilizzate è esaustiva.

5.12 *Rettifiche di valore*

Le rettifiche di valore consistono nella svalutazione o nell'ammortamento di elementi dell'attivo.

5.13 *Riprese di valore*

Le riprese di valore consistono nel ripristino di valore degli elementi dell'attivo in precedenza svalutati, effettuato a norma dell'art. 16, comma 3, dell'art. 17, comma 2, dell'art. 18, comma 4, o dell'art. 20, comma 9, del "decreto".

5.14 *Titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie*

Rientrano in questa categoria sia i titoli e gli altri valori mobiliari detenuti per esigenze di tesoreria e, quindi, non destinati a stabile investimento aziendale sia quelli posseduti al fine della negoziazione e sottoposti alla disciplina di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, e ai relativi regolamenti di attuazione.

I titoli e gli altri valori mobiliari anzidetti sono definiti "titoli non immobilizzati".

5.15 *Valori mobiliari*

Rientrano nella presente categoria i titoli di debito, i titoli di capitale (ivi incluse le partecipazioni) e le operazioni "fuori bilancio" su titoli, su tassi di interesse, su indici o su altre attività.

5.16 *Valori quotati*

Rientrano nella presente categoria i valori mobiliari quotati in mercati organizzati italiani o di altri Paesi.

5.17 *Attività e passività in valuta*

Tra le attività e le passività in valuta devono figurare, oltre quelle denominate esplicitamente in una valuta diversa dall'euro, anche quelle che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate al tasso di cambio dell'euro con una determinata valuta o con un determinato paniere di valute.

Capitolo 2. - IL BILANCIO DELL'IMPRESA

1. DISPOSIZIONI GENERALI

I criteri per la redazione dei conti del bilancio non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purché nella nota integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico (art. 7, comma 3, del "decreto").

Nel rispetto delle presenti istruzioni i conti del bilancio sono redatti privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma e il momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione.

Sono vietati i compensi di partite, ad eccezione di quelli espressamente previsti dal "decreto" e di quelli indicati nelle presenti istruzioni quando la compensazione sia un aspetto caratteristico dell'operazione oppure si tratti di operazioni "di copertura".

La situazione dei conti alla data di apertura dell'esercizio corrisponde a quella confluita nel bilancio approvato relativo all'esercizio precedente.

Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali ([1]), ad eccezione della nota integrativa che deve essere redatta in migliaia di euro oppure, a discrezione delle banche quando ricorrano determinate condizioni ([2]), in milioni di euro. È ammessa la tenuta di una contabilità plurimonetaria.

La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento, e del principio di prudenza. È privilegiato quest'ultimo principio, purché non vi sia formazione di riserve non esplicite.

La svalutazione e l'ammortamento degli elementi dell'attivo sono effettuati esclusivamente mediante la rettifica diretta in diminuzione del valore di tali elementi. Non è ammessa l'iscrizione nel passivo di fondi rettificativi.

Le attività acquisite in nome e per conto di terzi non figurano nel bilancio. Le attività gestite dall'ente creditizio o finanziario in nome proprio ma per conto di terzi devono figurare nel bilancio solo se l'ente stesso ne sia titolare; ove non diversamente specificato, l'importo di tali attività è indicato nella nota integrativa, ripartito nelle varie voci dell'attivo e del passivo.

1.1 Mutamento dei criteri contabili

Come indicato nel paragrafo precedente, i criteri di redazione (e quelli di valutazione) del bilancio non possono essere modificati da un esercizio all'altro, se non in casi eccezionali (artt. 7, comma 3, e 15, comma 1, del "decreto").

[1] A tal fine occorre procedere agli opportuni arrotondamenti delle voci, delle sottovoci e dei "di cui" trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi. L'importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci. La somma algebrica delle differenze derivanti dagli arrotondamenti operati sulle voci deve essere ricondotta tra le "altre attività/passività" per lo stato patrimoniale, tra i "proventi/oneri straordinari" per il conto economico.

[2] Si veda il successivo paragrafo 5.1.

Quando un intermediario modifica un determinato criterio di redazione o di valutazione - per effetto di una decisione autonoma nell'ambito delle opzioni consentite dalla normativa di bilancio o a seguito dell'introduzione di nuove regole contabili - si producono effetti sugli aggregati di bilancio che devono essere rilevati in modo appropriato. Alcuni di tali effetti sono "retrospettivi", ossia di competenza dei precedenti esercizi, altri "correnti", ossia di competenza dell'esercizio in cui avviene il mutamento.

Di seguito vengono indicate le modalità da seguire per rilevare entrambe le tipologie di effetti. Tali modalità si fondano sul principio in base al quale, quando questi effetti comportano variazioni di valore delle grandezze di bilancio ([1]), essi devono essere registrati nel conto economico distinguendo, per quanto possibile, quelli retrospettivi da quelli correnti.

a) calcolo degli effetti

La variazione di valore prodotta dal mutamento di un criterio di redazione o di valutazione va suddivisa, se di importo apprezzabile, in due parti:

- una parte "retrospettiva", che rappresenta la variazione di valore di competenza degli esercizi precedenti quello del mutamento;
- una parte "corrente", che rappresenta la variazione di valore determinatasi nell'esercizio in cui è adottato il nuovo criterio.

Esempio

Si ipotizzi che nell'esercizio T-1 una banca compri un titolo - destinato al portafoglio non immobilizzato - al prezzo di 90 e che il suo valore di mercato sia pari a 97 alla fine del medesimo esercizio e a 100 alla fine del successivo esercizio T. Supponendo che nell'esercizio T-1 la banca applichi il criterio di valutazione basato sul minor valore tra costo e mercato, la plusvalenza di 7 (= 97 - 90) resta latente nel titolo e non figura nel bilancio di quell'esercizio. Nell'esercizio successivo, invece, la banca decide di mutare il criterio di valutazione, passando a quello fondato sul valore di mercato; nel bilancio T, pertanto, essa registra una plusvalenza di 10 (= 100 - 90) che andrà così suddivisa:

- 7 di quota retrospettiva;
- 3 di quota corrente.

La frazione retroattiva di 7 va calcolata confrontando il valore di libro della rimanenza del titolo all'inizio dell'esercizio T (90) con il relativo valore di mercato alla fine dell'esercizio T-1 (97).

La frazione corrente di 3, invece, deve essere computata confrontando il nuovo valore di libro del titolo (97) con il corrispondente valore di mercato alla fine dell'esercizio T (100); ciò ovviamente nell'ipotesi semplificata che nel corso dell'esercizio T non siano intervenute compravendite aventi ad oggetto tale titolo. Al contrario, se durante l'esercizio il titolo ha formato oggetto di operazioni di acquisto e/o di vendita, il nuovo valore iniziale di libro (97) concorrerà insieme alle operazioni dell'anno a determinare il valore di libro della rimanenza

[1] Diverso è il caso dei cambiamenti contabili che, senza incidere sul valore degli aggregati, riguardano unicamente la loro classificazione nei conti del bilancio.

finale e, conseguentemente, il risultato della negoziazione e quello della valutazione.

E' consentito omettere la distinzione tra componente retrospettiva e componente corrente, allorché il suo computo possa risultare particolarmente difficoltoso od oneroso, illustrandone le ragioni nella nota integrativa.

b) rilevazione nel conto economico

La variazione di valore indicata nel paragrafo precedente deve essere rilevata in conto economico nell'esercizio in cui si verifica il mutamento del criterio contabile. A tal fine, le due componenti di tale variazione vanno classificate nel modo seguente:

- la parte retrospettiva nelle voci 180 e 190 "proventi/oneri straordinari", a seconda del relativo segno algebrico;
- la parte corrente nelle voci ordinarie di pertinenza, secondo la relativa natura.

Ove, al sussistere delle condizioni esonerative indicate nel precedente paragrafo, la suddivisione non venga operata, l'importo complessivo delle due componenti va ricondotto nelle pertinenti voci ordinarie del conto economico.

c) informativa nella nota integrativa

Nella nota integrativa occorre indicare gli importi della componente retrospettiva e di quella corrente della variazione prodotta dal mutamento del criterio. Se la quota retroattiva è di ammontare apprezzabile ed allo scopo di assicurare la comparabilità intertemporale dei dati, vanno riportati, sia per il bilancio relativo all'esercizio precedente sia per quello dell'esercizio corrente, i conti interessati dal mutamento del criterio adattandone gli importi come di seguito indicato:

- per il bilancio relativo all'esercizio precedente, gli importi dello stato patrimoniale e del conto economico (ivi incluso l'utile o la perdita d'esercizio) devono essere rettificati per tener conto sia della quota parte della componente retrospettiva di competenza di quell'esercizio e degli esercizi precedenti sia del relativo effetto fiscale. Nell'informativa di nota integrativa concernente i conti dello stato patrimoniale la componente retrospettiva di competenza degli esercizi precedenti (al netto del relativo effetto fiscale) andra' convenzionalmente inclusa nella voce "utili (perdite) portati a nuovo";
- per il bilancio relativo all'esercizio corrente, gli importi del conto economico (ivi incluso l'utile o la perdita d'esercizio) dovranno essere depurati dell'intera componente retrospettiva e del relativo effetto fiscale. Corrispondentemente, nell'informativa di nota integrativa concernente i conti dello stato patrimoniale occorre rettificare anche la voce "utile (perdita) d'esercizio", apportando una rettifica di segno opposto alla voce "utili (perdite) portati a nuovo".

2. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI DETERMINATE OPERAZIONI

2.1 *Operazioni in titoli*

I conti dell'attivo relativi ai titoli sono interessati dalle operazioni di acquisto, di sottoscrizione e di vendita dei titoli solo al momento del regolamento di tali operazioni ([1]).

Per i titoli di debito la data di regolamento corrisponde a quella cui le parti fanno riferimento per il calcolo dei dietimi relativi alla cedola o agli interessi in corso di maturazione al momento dell'operazione.

Per i titoli di capitale quotati la data di regolamento corrisponde al giorno di liquidazione di borsa indicato nel contratto.

I risultati della negoziazione e della valutazione dei titoli in valuta, se di importo apprezzabile, devono essere tenuti separati da quelli relativi all'attività in cambi. A tale scopo, i risultati dei titoli vanno determinati nelle valute di denominazione degli stessi e convertiti in euro applicando:

a) ai risultati della negoziazione, i tassi di cambio utilizzati in contabilità;
b) ai risultati della valutazione, i tassi di cambio correnti alla data di chiusura dell'esercizio([2]).

2.2 *Trasferimento di titoli*

La ripartizione del portafoglio di proprietà nelle due categorie costituite dai titoli immobilizzati e da quelli non immobilizzati deve avvenire in maniera coerente con le linee strategiche che orientano la gestione della banca, così da riflettere l'effettiva situazione aziendale sottostante.

L'allocazione dei titoli nei due comparti deve basarsi su apposite "delibere quadro" assunte dal competente organo amministrativo (consiglio di amministrazione o comitato esecutivo), che individuino a priori le caratteristiche fondamentali dei comparti stessi, prevedano l'imputazione dei titoli al momento del loro acquisto e stabiliscano, per quello dei titoli immobilizzati, almeno i parametri dimensionali assoluti e relativi.

Il carattere di stabile investimento che connota i titoli del portafoglio immobilizzato attiene ai singoli elementi di tale portafoglio, il che ne esclude l'impiego nella gestione ordinaria dei rischi di liquidità e di mercato (ferma restando la possibilità di un utilizzo per operazioni pronti contro termine o di smobilizzo temporaneo) nonché la loro inclusione in portafogli di strumenti finanziari di cui sia delegata a terzi la gestione dinamica.

Considerata la naturale vocazione delle banche, nel comparto mobiliare, a corrispondere alle esigenze della clientela, a trarre profitto dall'andamento dei prezzi e a gestire in modo efficiente la tesoreria, ci si attende che l'insieme dei titoli immobilizzati non

[1] In base al medesimo principio, i conti della clientela devono essere depurati degli importi relativi alle compravendite di titoli contabilizzate prima della loro data di regolamento.

[2] Ai titoli immobilizzati può anche essere applicato, ricorrendone le condizioni, il criterio di valutazione di cui all'art. 21, comma 1, secondo periodo, del "decreto" (tasso di cambio corrente alla data dell'acquisto).

costituisca di regola una quota elevata dell'intero portafoglio titoli e che presenti profili temporali compatibili con la finalità di durevole investimento aziendale.

Se al verificarsi di circostanze eccezionali viene reputato opportuno, per una corretta politica di gestione, trasferire titoli da una classe all'altra del portafoglio oppure procedere a dismissioni anticipate di titoli immobilizzati, non è necessario assumere una nuova "delibera quadro" allorche' la nuova composizione del portafoglio risulti coerente con i parametri fissati nella delibera originaria.

Le situazioni che possono giustificare il trasferimento di classe dei titoli stessi o lo smobilizzo di quelli detenuti a scopo di durevole investimento, in deroga al principio generale della costanza temporale dei criteri di redazione, devono effettivamente rivestire carattere eccezionale; in particolare le variazioni del valore corrente dei titoli indotte dalle ordinarie dinamiche dei mercati finanziari non configurano circostanze eccezionali.

I trasferimenti di portafoglio producono effetti solo a partire dal bilancio relativo all'esercizio in cui essi vengono effettuati.

La riallocazione in altra categoria deve essere in ogni caso decisa dal competente organo amministrativo ([1]); essa va contabilizzata al valore risultante dall'applicazione – al momento dell'operazione – delle regole valutative del portafoglio di provenienza. Ciò significa che:

a) il trasferimento di titoli immobilizzati al portafoglio non immobilizzato deve essere sottoposto al criterio di cui all'art. 18 del "decreto";

b) il trasferimento di titoli non immobilizzati al portafoglio immobilizzato deve essere registrato alternativamente, al valore di mercato o al minor valore fra il costo e il mercato (art. 20 del "decreto"), a seconda del criterio applicato dalla banca al portafoglio di provenienza dei titoli ([2]).

I risultati delle valutazioni compiute all'atto degli eventuali trasferimenti da un portafoglio all'altro devono essere specificamente indicati in calce alle tavole 2.2 ("variazioni annue dei titoli immobilizzati") e 2.4 ("variazioni annue dei titoli non immobilizzati") della parte B, sezione 2, della nota integrativa.

I titoli immobilizzati oggetto di eventuali cessioni anticipate non vanno preliminarmente trasferiti nel portafoglio di negoziazione, sicché i risultati economici conseguenti a tali cessioni devono figurare fra le componenti straordinarie del conto economico.

Nei casi eccezionali in cui si dovesse procedere al trasferimento di titoli o alla cessione di quelli immobilizzati, nella nota integrativa del bilancio andrà fornita un'adeguata

[1] Qualora l'attuazione delle linee strategiche stabilite nella "delibera quadro" venga demandata a un comitato ristretto, all'amministratore delegato o al direttore generale, quest'ultimo deve informare tempestivamente l'organo delegante sulle decisioni assunte e sulle operazioni realizzate in esecuzione della delega. Nel caso in cui eccezionalmente sia delegata anche la possibilità di trasferire i titoli o di vendere quelli immobilizzati, la suddetta informativa (con l'indicazione esplicita della motivazione sottostante) va in ogni caso curata anche nei confronti del consiglio di amministrazione (oltre che del collegio sindacale e della societa' di revisione) in qualità di organo responsabile della formazione del bilancio.

[2] Poiché il valore dei titoli determinato al momento del trasferimento costituisce il valore di iscrizione dei titoli stessi nel portafoglio di destinazione, si rammenta in particolare che nel caso sub b) detto valore costituisce la base per l'applicazione dell'art. 13, comma 2, lett. a) e b), del "decreto".

informativa su tali operazioni. Dovranno in particolare essere illustrate le motivazioni sottostanti alle suddette operazioni e le caratteristiche di eccezionalità degli eventi giustificativi nonché la loro influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e del risultato economico; occorrerà anche indicare, se si tratta di operazioni rilevanti, la tipologia e l'ammontare dei titoli trasferiti o ceduti.

2.3 *Operazioni in valuta*

I conti dell'attivo e del passivo sono interessati dalle operazioni in valuta (di finanziamento, di deposito, di compravendita ecc.) solo al momento del regolamento di tali operazioni ([1]).

Nelle transazioni fra banche la data di regolamento corrisponde, di regola, alla valuta economica dell'operazione.

Le date di regolamento di operazioni in valuta di segno opposto e tra loro collegate devono sempre coincidere, anche quando siano differenti le rispettive valute economiche (come può accadere, ad esempio, nel caso in cui la banca accrediti nel conto di un cliente un bonifico in valuta proveniente da una banca estera).

2.4 *Depositi e finanziamenti interbancari in euro*

Criteri analoghi a quelli indicati nel paragrafo 2.2 "Operazioni in valuta" si applicano anche alla iscrizione in bilancio dei depositi e dei finanziamenti attivi e passivi in euro verso banche.

2.5 *Portafogli salvo buon fine, al dopo incasso o scontato*

Gli effetti e i documenti che le banche ricevono salvo buon fine o al dopo incasso e dei quali le banche stesse curano il servizio di incasso per conto dei soggetti cedenti devono essere registrati nei conti dello stato patrimoniale (cassa, crediti e debiti verso le banche e verso clientela) solo al momento del regolamento di tali valori.

Per la determinazione della data di regolamento può farsi riferimento a quella in cui matura la valuta economica di addebito o di accredito dei valori stessi sui conti intrattenuti con le banche corrispondenti e con i clienti.

Pertanto, se nella contabilità aziendale il portafoglio salvo buon fine è accreditato (addebitato) nei conti correnti dei clienti prima della maturazione della relativa valuta economica, occorre che in bilancio il saldo contabile di tali conti venga depurato degli accrediti (addebiti) la cui valuta non sia ancora giunta a scadenza alla data di chiusura dell'esercizio. Si procede in modo analogo per gli addebiti e per gli accrediti non ancora liquidi presenti nei conti correnti delle banche corrispondenti nonché nei conti "cedenti".

Le suddette rettifiche e le altre che risultassero necessarie per assicurare il rispetto delle presenti istruzioni devono essere effettuate mediante apposite scritture di riclassificazione che garantiscano la necessaria coerenza tra le evidenze contabili e i conti del bilancio. Eventuali transitorie differenze tra le attività e le passività, dipendenti dagli "scarti" fra le

[1] Tale regola si applica anche alle "contropartite" in euro di operazioni che comportano lo scambio di euro con valute.

valute economiche applicate nei diversi conti, sono registrate in bilancio, a seconda del segno, nella voce 130 dell'attivo ("altre attività") o nella voce 50 del passivo ("altre passività") (si veda in proposito l'appendice C).

Le rettifiche anzidette, se di importo apprezzabile, vanno esposte nella sezione 12 della nota integrativa indicando separatamente quelle di segno "dare" (effetti, documenti e valori similari addebitati s.b.f. nei conti correnti oppure inviati a terzi senza addebito in conto, non ancora liquidi alla data di riferimento del bilancio; effetti, documenti e valori similari ancora presenti nei "portafogli centrali" oppure presso la "cassa cambiali") da quelle di segno "avere" (cd. conti "cedenti" nonché effetti, documenti e valori similari accreditati s.b.f. nei conti correnti, non ancora liquidi alla data di riferimento del bilancio).

Il portafoglio scontato deve figurare, per un importo corrispondente al cd. rischio di portafoglio che include anche il rischio per gli effetti riscontati e quello per gli effetti e i documenti scontati e trasmessi per l'incasso a proprie filiali o a terzi, nelle pertinenti voci dell'attivo ("crediti verso banche", "crediti verso clientela"), purché esso abbia scadenza successiva alla data di chiusura dell'esercizio.

Il rischio di portafoglio può essere iscritto nei conti del bilancio al netto dei corrispondenti risconti passivi relativi agli interessi non ancora maturati.

Agli "incassi" del portafoglio scontato si applicano le medesime disposizioni riguardanti il portafoglio salvo buon fine e quello al dopo incasso.

2.6 *Operazioni "in pool"*

Le operazioni consistenti nell'erogazione di finanziamenti, nel rilascio di garanzie o nella raccolta di fondi alle quali partecipino due o più banche o enti finanziari con assunzione di rischio a proprio carico (nel caso di finanziamenti o di garanzie) e che siano realizzate, per il tramite di un ente capofila, anche sulla base di un mandato senza rappresentanza o di un contratto che produca effetti analoghi sono iscritte in bilancio, per un ammontare corrispondente all'apporto o alla raccolta di ciascun partecipante (incluso il capofila), come crediti verso i prenditori finali dei fondi, come garanzie rilasciate per conto dei soggetti ordinanti o come debiti verso i datori dei fondi.

Tuttavia, quando l'operazione consiste nel rilascio di garanzie o nella raccolta di fondi, l'ente capofila che agisca secondo un mandato senza rappresentanza è anche tenuto a iscrivere, rispettivamente, tra le garanzie rilasciate o tra gli impegni la quota dell'operazione di pertinenza degli altri partecipanti.

L'ente partecipante a un finanziamento "in pool" che assuma a proprio carico un rischio superiore alla sua quota-parte del finanziamento deve registrare tale eccedenza tra le garanzie rilasciate.

I criteri di rappresentazione contabile indicati nel presente paragrafo sono applicati anche al conto economico.

2.7 *Riporti e operazioni pronti contro termine*

Le operazioni pronti contro termine che prevedano l'obbligo per il cessionario di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione (ad esempio, di titoli) sono trattate al pari dei riporti e devono essere conseguentemente iscritte da parte del cessionario come crediti verso il cedente e da parte del cedente come debiti verso il cessionario; l'importo iscritto è pari al prezzo pagato o incassato a pronti. Corrispondentemente le attività trasferite continuano a figurare nel bilancio del cedente, che ne indica l'importo nella nota integrativa, e non sono registrate nel bilancio del cessionario.

Quando invece l'operazione pronti contro termine preveda per il cessionario la facoltà di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione, queste non possono più figurare nel bilancio del cedente, ma devono essere iscritte in quello del cessionario. L'impegno di riacquisto a termine è registrato da parte del cedente tra le garanzie e gli impegni.

Le operazioni a termine su valute e su titoli, le emissioni di obbligazioni nelle quali l'emittente si impegna a riacquistare, in tutto o in parte, le obbligazioni stesse prima della loro scadenza e le operazioni affini non costituiscono operazioni pronti contro termine.

2.8 *Attività cedute o ricevute in garanzia*

Le attività cedute a terzi in garanzia di obbligazioni proprie o di terzi continuano a figurare nel bilancio del cedente e non sono registrate in quello del cessionario. Il cedente indica tra le garanzie rilasciate l'importo delle attività cedute in garanzia di obbligazioni di terzi.

Le suddette disposizioni non si applicano ai versamenti di contante; questi sono iscritti, infatti, come crediti o come debiti (verso clientela o verso banche a seconda della controparte) oppure, se infruttiferi, nella voce 130 dell'attivo ("altre attività") o nella voce 50 del passivo ("altre passività").

Nella nota integrativa sono indicate separatamente le attività cedute e quelle ricevute in garanzia. Per le prime occorre distinguere quelle che garantiscono obbligazioni di terzi da quelle che garantiscono obbligazioni proprie e segnalare, per queste ultime, le voci del passivo cui esse si riferiscono.

2.9 *Attività e passività subordinate*

Hanno carattere subordinato le attività e le passività, rappresentate o meno da titoli, il cui diritto al rimborso, nel caso di liquidazione dell'ente emittente o di sua sottoposizione ad altra procedura concorsuale, può essere esercitato da parte del creditore solo dopo quelli degli altri creditori non egualmente subordinati.

2.10 *Operazioni di locazione finanziaria*

La banca o ente finanziario locatore registra l'importo dei beni dati in (e di quelli in attesa di) locazione finanziaria tra le immobilizzazioni immateriali o tra quelle materiali a seconda del tipo di bene locato, inserendo appositi "di cui" nelle voci 90 o 100 dell'attivo.

Nella nota integrativa sono indicati, se di importo apprezzabile, i proventi per canoni di locazione maturati durante l'esercizio, i proventi e gli oneri per riscatti intervenuti nel medesimo esercizio nonché le rettifiche di valore effettuate sui beni locati.

Nella nota devono essere anche fornite le informazioni necessarie a stimare gli effetti che deriverebbero sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico dall'applicazione del cd. metodo finanziario ([1]) ai contratti di locazione, quando il valore di tali contratti sia apprezzabile.

2.11 *Opzioni*

I premi pagati e quelli incassati per l'acquisto e per l'emissione di opzioni devono essere patrimonializzati e iscritti, rispettivamente, nella voce 130 dell'attivo ("altre attività") e nella voce 50 del passivo ("altre passività") oppure, se di importo apprezzabile, in voci dell'attivo e del passivo appositamente istituite ([2]).

Sono inquadrati tra i premi per opzioni anche i premi pagati sui derivati su crediti allocati nel portafoglio non immobilizzato.

I premi relativi ad opzioni esercitate entro il (o al) previsto termine di scadenza sono portati in aumento o in diminuzione, a seconda dei casi, del prezzo delle attività sottostanti (se l'opzione comporta lo scambio di capitali) oppure in diminuzione del differenziale incassato o pagato (se l'opzione non comporta lo scambio di capitali) ([3]).

I premi relativi ad opzioni non esercitate e scadute sono registrati nel conto economico nella voce 60 ("profitti/perdite da operazioni finanziarie") o nelle voci 70 o 110 ("altri proventi di gestione", "altri oneri di gestione") a seconda che le opzioni medesime rientrino

---

[1] Secondo tale metodo all'inizio di ciascun contratto di locazione finanziaria l'importo del credito corrisponde al costo del bene locato. Durante la vita del contratto i canoni sono ripartiti tra interessi attivi e riduzione del credito residuo in base al tasso di interesse implicito nel contratto stesso e secondo il relativo piano di ammortamento.

Il credito residuo deve essere valutato secondo i criteri previsti dall'art. 20 del "decreto" per la valutazione dei crediti.

[2] Non si procede alla patrimonializzazione se il pagamento o l'incasso del premio sono posticipati alla data di esercizio o alla data di scadenza dell'opzione (ciò avviene, ad esempio, per le opzioni su "futures" negoziate sul Mercato Italiano dei Futures).

[3] Nel caso di opzioni il cui esercizio comporti il recesso da un altro contratto derivato (ad esempio, un "interest rate swap"), il premio va iscritto in conto economico nella voce 60 ("profitti/perdite da operazioni finanziarie") oppure nelle voci 70 o 110 ("altri proventi di gestione", "altri oneri di gestione") a seconda che si tratti o meno di opzioni rientranti nell'attività di negoziazione.

o meno nell'attività di negoziazione ([1]). Nella suddetta voce 60 sono anche contabilizzati i risultati della vendita di opzioni.

2.12 *Prestito di titoli nella forma di mutuo*

Il prestito di titoli nella forma di mutuo deve essere rappresentato in bilancio come la combinazione di due operazioni funzionalmente collegate: un mutuo e un pronti contro termine su titoli con obbligo di rivendita a termine da parte del prestatario.

Il collegamento funzionale tra le due operazioni risiede nel fatto che le somme idealmente ricevute dal prestatario attraverso il mutuo vengono simultaneamente riutilizzate dallo stesso per porre in essere (cioè costituiscono la provvista per finanziare) un pronti contro termine attivo su titoli con lo stesso prestatore.

Il prestatore continua, pertanto, ad evidenziare nel proprio portafoglio i titoli prestati e contestualmente iscrive nell'attivo (voci relative ai crediti) e nel passivo (voci relative ai debiti), rispettivamente, il mutuo e il pronti contro termine, entrambi per un importo pari al valore fissato nel contratto. Il prestatario segue un'impostazione esattamente speculare.

Tanto il prestatore quanto il prestatario registrano nel conto economico gli interessi attivi e passivi maturati sulle operazioni anzidette.

I suddetti criteri di rappresentazione non si applicano alle operazioni di prestito di titoli garantite da somme di denaro che rientrano nella piena disponibilità economica del prestatore, in quanto esse equivalgono nella sostanza a operazioni di pronti contro termine su titoli (di raccolta o di impiego) e come tali vanno trattate ai fini del bilancio (cfr. il precedente paragrafo 2.7).

2.13 *Operazioni di cartolarizzazione*

Le attività cedute alla società veicolo non devono formare oggetto di rilevazione nell'attivo della banca cedente. La rimozione delle attività cedute dallo stato patrimoniale del cedente va effettuata in contropartita del corrispettivo ricevuto. Nello stato patrimoniale della banca cedente devono, invece, continuare ad essere rilevate le attività oggetto di operazioni di "cartolarizzazione sintetica", nelle quali si realizza il solo trasferimento del rischio di credito per il tramite di derivati creditizi ([2]).

Nella rilevazione delle diverse posizioni finanziarie che le banche possono assumere nei

[1] Nel caso di opzioni di recesso il cui abbandono comporti l'esecuzione di un altro contratto derivato (ad esempio un "interest rate swap"), il premio va portato in diminuzione del differenziale incassato o pagato.

[2] In talune operazioni di cartolarizzazione il contratto di cessione dei crediti stipulato tra la banca "originator" e la società veicolo contempla la possibilità di pervenire alla risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1353 del codice civile. In base a tale norma l'"avvenimento futuro e incerto", da cui dipende la risoluzione del contratto, deve essere un evento indipendente dalla mera volontà delle parti. Inoltre - al fine di garantire maggiore trasparenza di bilancio e di evitare discontinuità informative tra il bilancio dell'esercizio in cui avviene la cessione e quello relativo all'esercizio successivo, qualora si dovesse realizzare la condizione risolutiva – è opportuno che il termine della condizione risolutiva venga fissato in una data anteriore a quella di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui avviene la cessione dei crediti, così da poter esporre in quest'ultimo una situazione definitiva.

confronti delle cartolarizzazioni occorre applicare i seguenti criteri:

- l'eventuale credito nei confronti della società veicolo prima dell'emissione dei titoli "asset backed" deve essere segnalato nella voce 40 "crediti verso clientela";
- i titoli "senior", "mezzanine" e "junior" vanno ricondotti nell'attivo dello stato patrimoniale nella voce 50. c) "obbligazioni e altri titoli di debito di enti finanziari";
- la linea di credito ("servicer's advance facility") concessa alla cartolarizzazione deve essere rilevata tra le "garanzie e impegni", nella voce 20 "impegni" dello stato patrimoniale; la quota eventualmente erogata va indicata nell'attivo dello stato patrimoniale nella voce 40 "crediti verso clientela";
- i contratti derivati su tassi d'interesse e di cambio vanno segnalati nella nota integrativa nella tabella 10.5 "operazioni a termine" e, limitatamente a quelli su tassi d'interesse, anche nella tabella 11.6 "Distribuzione temporale delle attività e delle passività".

Nella parte B, sezione 11, della nota integrativa, voce 11.8 "Operazioni di cartolarizzazione", va fornita un'adeguata e completa informativa sulle strategie sottostanti all'operatività in cartolarizzazione nonché sui rischi, sulle relative procedure di monitoraggio e sui risultati economici connessi con le posizioni (in bilancio e "fuori bilancio") in essere verso le cartolarizzazioni.

Le banche detentrici di titoli "junior" devono porre particolare attenzione al fatto che il recupero integrale del valore economico di questi titoli può avvenire solo nella misura in cui le attività oggetto della cartolarizzazione riescano a produrre nel tempo incassi, superiori al prezzo di cessione, tali da consentire, oltre alla copertura dei costi amministrativi della cartolarizzazione, l'integrale rimborso dei titoli "asset backed" emessi e dei relativi interessi. In caso contrario, si manifesteranno perdite di valore nei titoli "junior". In relazione a ciò e in ossequio al principio della prevalenza della sostanza sulla forma nella rappresentazione dei fatti aziendali, il valore di prima iscrizione dei titoli "junior" deve tener conto delle perdite di valore eventualmente già latenti in questi titoli al momento della loro acquisizione, determinate in funzione del grado di recuperabilità del portafoglio di attività oggetto di cartolarizzazione. *Inoltre e indipendentemente dal valore di prima iscrizione, le banche valuteranno a ciascuna successiva data di bilancio il valore di presumibile realizzo di detti titoli (così come di tutte le altre attività in bilancio e "fuori bilancio" in essere verso la cartolarizzazione) in ragione dei recuperi attesi nel portafoglio sottostante all'operazione (in particolare per i titoli immobilizzati, andrà applicato l'art. 18 del "decreto").*

Perdite sui crediti cartolarizzati

Le perdite derivanti dalle cessioni dei crediti nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione vanno rilevate nella voce 120 "rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni" in un'unica soluzione o in cinque quote costanti ([1]).

Le banche cedenti che abbiano deciso di rateizzare la rilevazione delle perdite nel conto economico devono, nell'esercizio in cui viene effettuata la cartolarizzazione dei crediti, applicare le seguenti regole:

[1] Nel caso in cui la banca abbia optato per la rateizzazione (legge 130/1999, art. 6, comma 3).

- nella tabella 1.5 "Dinamica dei crediti dubbi" della parte B, sezione 1, della nota integrativa, il corrispettivo della cessione va indicato nella voce C.4 "variazioni in diminuzione - realizzi per cessioni", mentre la perdita complessivamente subita nell'esercizio (pari alla differenza positiva tra il valore di bilancio dei crediti ceduti e il corrispettivo della cessione) deve figurare nella voce C.2 "variazioni in diminuzione - cancellazioni" ([1]);

- nella tabella 1.6 "Dinamica delle rettifiche di valore complessive" della parte B, sezione 1, della nota integrativa, un quinto della perdita complessivamente subita nell'esercizio va allocata nella voce B.1 "variazioni in aumento - rettifiche di valore", mentre i residui quattro quinti (addebitati direttamente alle riserve patrimoniali) devono essere riportati nella voce B.4 "variazioni in aumento - altre variazioni in aumento"; parallelamente, l'importo globale della medesima perdita va rilevato anche nella voce C.3 "variazioni in diminuzione - cancellazioni" ([2]).

In ciascuno dei quattro esercizi successivi a quello della cartolarizzazione, un quinto della perdita complessiva da cessione deve poi essere incluso nella tabella 1.6 "Dinamica delle rettifiche di valore complessive", nelle voci B.1 "variazioni in aumento - rettifiche di valore" e C.5 "variazioni in diminuzione - altre variazioni in diminuzione".

Qualora al gruppo bancario appartengano anche società veicolo, occorre fornire distintamente per ciascuna di tali società e per ogni operazione di cartolarizzazione, una sintesi delle principali informazioni (tipologia delle attività oggetto di cartolarizzazione, "qualità" delle stesse, "tranching" dei titoli emessi ecc.) contenute nella nota integrativa, parte D - "Altre Informazioni" (e nel relativo allegato) del bilancio delle società cessionarie e delle società emittenti i titoli previste dalla legge 130/99.

2.14 *I contratti derivati su crediti*

In tale categoria rientrano quei contratti derivati che perseguono la finalità di trasferire il rischio di credito sottostante a una determinata attività ("reference obligation") dal soggetto che acquista protezione ("protection buyer") al soggetto che vende protezione ("protection seller"). In tali operazioni l'oggetto della transazione è rappresentato dal rischio di credito in capo a un prenditore finale di fondi ("reference entity"([3])).

In via generale è possibile distinguere tre categorie di derivati su crediti:

---

[1] Nella voce C.2 "cancellazioni" occorre riportare anche le eventuali altre svalutazioni dei crediti oggetto di cessione effettuate negli esercizi precedenti.

[2] Nella voce C.3 "cancellazioni" devono figurare anche le ulteriori svalutazioni eventualmente effettuate negli esercizi precedenti.

[3] "Reference entity" è il soggetto o il Paese (nel caso di rischio sovrano) cui si riferisce la "reference obligation".

1. i contratti ("credit default product "([1]), "credit-linked notes" ([2])) nei quali l'obbligo per il "protection seller" di adempiere all'obbligazione prevista dal contratto si ha al verificarsi di un determinato "credit event" ([3])";

2. contratti ("credit spread option"([4]), credit spread swap" ([5])) nei quali l'obbligo ad adempiere del "protection seller" dipende dall'andamento di mercato della "reference obligation";

3. contratti ("total rate of return swap" ([6])) nei quali il "protection buyer" e il "protection seller" si scambiano, rispettivamente, l'ammontare complessivo dei flussi di cassa generati dalla "reference obligation" e i flussi di cassa legati a un tasso di interesse di mercato maggiorato o diminuito di un determinato "spread" ("reference rate").

I derivati su crediti vanno ricondotti nel portafoglio non immobilizzato qualora vi sia l'intento della banca di detenerli con finalità di negoziazione.

---

[1] Il "credit default product" è un contratto con il quale il "protection seller" assume il rischio di credito relativo a una determinata attività ("reference obligation") dietro corresponsione di un premio da parte del "protection buyer". Il "protection seller" si impegna a pagare al "protection buyer", nel caso in cui si verifichi un "credit event", un importo pari :

a) al deprezzamento della "reference obligation" rispetto al suo valore iniziale ("cash settlement variable");
b) all'intero valore nozionale della "reference obligation" in cambio della consegna ("physical delivery") della stessa o di altro strumento finanziario equivalente ("deliverable obligation") indicato nel contratto;
c) a un ammontare fisso predeterminato ("binary payout").

[2] Le "credit-linked notes" (CLN) possono assimilarsi a titoli emessi dal "protection buyer" o da una società veicolo i cui detentori ("protection seller") – in cambio di un rendimento pari alla somma del rendimento di un titolo (generalmente "risk-free") di pari durata e del premio ricevuto per la copertura del rischio di credito sulla "reference obligation" – assumono il rischio di perdere (totalmente o parzialmente) il capitale a scadenza ed il connesso flusso di interessi al verificarsi di un "credit event" relativo alla "reference entity". Nella sostanza le CLN sono costituite dalla combinazione di un "titolo ospite" e di un derivato su crediti.

[3] L'evento che, secondo quanto concordato dalle parti, determina l'obbligo da parte del "protection seller" di adempiere all'obbligazione prevista dal contratto. Esso può verificarsi ad esempio al momento del fallimento del debitore ("bankruptcy") o a seguito di un certo numero di mancati pagamenti ("failure to pay").

[4] Il "Credit spread option" (CSO) è un contratto con il quale il "protection buyer" si riserva il diritto , dietro pagamento di un premio, di riscuotere dal "protection seller" una somma dipendente dalla differenza positiva tra lo "spread" di mercato e quello fissato nel contratto ("strike spread") applicata al valore nozionale della "reference obligation".

[5] Il "Credit spread swap" (CSS) è un contratto con il quale il "protection buyer" acquisisce il diritto di riscuotere dal "protection seller", alla data di scadenza del contratto stesso, una somma corrispondente alla differenza positiva tra lo "spread" di mercato corrente a tale data e quello fissato nel contratto ("strike spread") applicata al valore nozionale della "reference obligation" ed assume parallelamente l'obbligo di versare al "protection seller" il controvalore della differenza negativa tra i due "spread".

[6] Il "total rate of return swap" (TROR) è un contratto con il quale il "protection buyer" (detto anche "total return payer") si impegna a cedere tutti i flussi di cassa generati dalla "reference obligation" al "protection seller" (detto anche "total return receiver") il quale trasferisce in contropartita al "protection buyer" flussi di cassa collegati all'andamento del "reference rate". Alle date di pagamento dei flussi di cassa cedolari (oppure alla data di scadenza del contratto) il "total return payer" corrisponde al "total return receiver" l'eventuale apprezzamento della "reference obligation"); nel caso di deprezzamento della "reference obligation" sarà invece il "total return receiver" a versare il relativo controvalore al "total return payer". In sostanza, il TROR configura un prodotto finanziario strutturato, costituito dalla combinazione di un derivato su crediti e di un derivato su tassi di interesse ("interest rate swap").

In relazione alle diverse categorie di contratti, occorre distinguere il caso in cui la banca che redige il bilancio è "protection seller" dal caso in cui la banca che redige il bilancio è "protection buyer".

A) Banca "protection seller"

Per le operazioni di importo rilevante occorre introdurre una voce "ad hoc" nella sezione "garanzie e impegni" dello Stato patrimoniale riferita ai derivati su crediti ove indicare l'esposizione verso la "reference entity" (valore nozionale ([1])). In caso contrario tali esposizioni andranno convenzionalmente rilevate nella voce 20 "impegni". In quest'ultima circostanza tali impegni figureranno nella parte B, sezione 10, della nota integrativa, voce 10.2 "Composizione della voce 20 impegni", convenzionalmente fra gli impegni a erogare fondi a utilizzo certo ([2]).

I premi ricevuti sui derivati su crediti vanno inquadrati secondo i seguenti criteri:

1. tra i premi per opzioni (voce 50 del passivo dello stato patrimoniale) nel caso di derivati classificati nel portafoglio non immobilizzato;

2. tra le commissioni attive (voce 40 del conto economico e nella parte C, sezione 2.1, punto b) "derivati su crediti" della nota integrativa) nel caso di derivati diversi da quelli classificati nel portafoglio non immobilizzato.

Nell'attivo di stato patrimoniale i "titoli ospite" riferiti alle "credit linked notes" vanno indicati nella voce 50 "obbligazioni e altri titoli di debito".

B) *Banca "protection buyer"*

La banca "protection buyer" deve rilevare l'"underlying asset" ([3]) tra i crediti garantiti da garanzie personali. Nel caso di contratti derivati riferiti a un "basket di debitori" ([4]) va considerato garantito il credito del paniere prescelto dalla banca ai fini del calcolo del coefficiente di solvibilità.

I "titoli ospite" riferiti alle "credit linked notes" emesse dalla banca "protection buyer" vanno indicati nella voce 30 "debiti rappresentati da titoli" del passivo di stato patrimoniale.

---

[1] L'importo da rilevare è l'intero valore nozionale dei derivati su crediti, salvo il caso in cui sia previsto un pagamento in cifra fissa, nel quale si considera il valore di liquidazione stabilito contrattualmente.

[2] Se alla "reference obligation" si applica, ai fini del calcolo del coefficiente di solvibilità, un equivalente creditizio diverso dal 100% gli impegni sottostanti ai derivati su crediti vanno indicati fra gli "impegni a erogare fondi a utilizzo incerto".

[3] L'attività iscritta nel bilancio del "protection buyer" oggetto di copertura.

[4] "Basket" è una pluralità di debitori a cui si riferisce il contratto derivato su crediti. Nel "basket" l'obbligo di pagamento a carico del "protection seller", sorge di regola con la prima inadempienza che si riscontra nel gruppo di debitori. A ciascun debitore può essere abbinato anche un importo liquidabile differente da quelli assegnati agli altri debitori.

I premi pagati sui derivati su crediti vanno inquadrati secondo i seguenti criteri:

1. tra i premi per opzioni (voce 130 dell'attivo dello stato patrimoniale), nel caso di derivati classificati nel portafoglio non immobilizzato;

2. nelle commissioni passive (voce 50 del conto economico e nella parte C, sezione 2.3, punto b) "derivati su crediti" della nota integrativa), nel caso di derivati diversi da quelli classificati nel portafoglio non immobilizzato.

C) Banca "protection buyer" e banca "protection seller"

In nota integrativa deve essere fornita l'informativa sui derivati su crediti nella tabella 10.6 "Contratti derivati su crediti", parte B, sezione 10. Nella parte B, sezione 11, vanno indicate le principali categorie di controparti (banche, società finanziarie ecc.).

Nella relazione sulla gestione vanno illustrate le strategie aziendali sottostanti all'operatività in derivati creditizi.

2.15 *Strumenti finanziari strutturati*

Gli strumenti finanziari strutturati sono strumenti costituiti dalla combinazione di un contratto «ospite» (di regola, un'attività o una passività finanziaria) e di uno strumento derivato incorporato che è in grado di modificare i flussi di cassa generati dal contratto "ospite".

In linea generale, i contratti derivati incorporati vanno separati dai contratti «ospite» e rilevati come strumenti finanziari autonomi al verificarsi congiunto delle seguenti condizioni:

a) le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono strettamente connessi con quelli del contratto "ospite";

b) il derivato incorporato può essere autonomamente qualificato come un derivato.

A titolo di esempio si indicano talune tipologie di strumenti finanziari strutturati nei quali il derivato incorporato deve essere segnalato in modo separato:

- strumenti nei quali il parametro di riferimento del contratto derivato incorporato è di differente natura rispetto a quello che determina i flussi di cassa dello strumento «ospite» (ad esempio, i titoli "index-linked" e i titoli "reverse convertible");

- strumenti nei quali il parametro di riferimento del contratto derivato incorporato, sebbene sia della medesima natura dello strumento "ospite", presenta un effetto "leverage" tale da dilatarne o contrarne il valore di almeno due volte (ad esempio, i titoli "reverse floater" nei quali le prime cedole sono pari all'x%, mentre quelle successive sono pari alla differenza positiva tra l'x% e il doppio di un determinato tasso indicizzato e i titoli nei quali la prima cedola è pari all'x%, mentre quelle successive sono pari o

inferiori a x/2%, se si verifica una determinata condizione sul rendimento corrente della cedola a una data prestabilita).

Il derivato incorporato non deve, invece, essere separato nei seguenti casi pure riportati a titolo esemplificativo:

- strumenti nei quali il parametro di riferimento del contratto derivato incorporato è della medesima natura di quello che determina i flussi di cassa dello strumento "ospite", salvo la fattispecie precedentemente indicata (ciò implica che un titolo a tasso indicizzato non può essere considerato come la combinazione di un titolo a tasso fisso e di un «interest rate swap») ([1]);

- contratti con clausole di indicizzazione collegate al tasso d'inflazione;

- contratti con opzioni di rimborso anticipato.

In calce alla tabella 10.5 "Operazioni a termine" della parte B, sezione 10, della nota integrativa va riportato almeno l'ammontare complessivo (al valore nozionale) dei contratti derivati incorporati in strumenti finanziari che hanno formato oggetto di enucleazione dal contratto "ospite".

* * *

Di seguito si illustrano, a titolo di esempio, i criteri di rilevazione da applicare nel caso di titoli "index-linked", "reverse convertible" e "reverse floater".

A) Titoli «index-linked»

Si tratta di strumenti cartolari di raccolta (certificati di deposito, obbligazioni) che includono un'opzione a favore dei sottoscrittori sul rendimento a scadenza e il cui rischio di mercato viene coperto dalle banche emittenti con contratti derivati ("swap" od opzioni) negoziati con altre controparti ([2]).

Caratteristiche di rendimento dei titoli:

- interessi: pagati in un'unica soluzione alla data di scadenza del capitale;
- rendimento minimo garantito: predefinito al momento dell'emissione;

[1] Tuttavia, nella tavola 11.6 "Distribuzione temporale delle attività e delle passività" della nota integrativa vanno rilevate separatamente (nelle voci 1.5 e 2.5 "operazioni fuori bilancio") le opzioni incorporate nei rapporti (attivi e passivi) che prevedono la facoltà per la banca o per la controparte di trasformare, dopo un determinato intervallo temporale, il tasso d'interesse di tali rapporti da fisso in indicizzato o viceversa. In calce alla predetta tavola occorre riportare l'ammontare complessivo (al valore nozionale) delle opzioni in esame.

[2] I criteri di rilevazione indicati con riferimento ai titoli "index-linked" emessi si applicano, "mutatis mutandis", anche ai titoli della specie presenti nel portafoglio di proprietà della banca.

- rendimento variabile: determinato in base all'andamento di un parametro di riferimento (indice di borsa, tasso di cambio) o di più parametri. Può essere solo maggiore o uguale a zero ([1]);
- rendimento effettivo: rendimento minimo garantito + rendimento variabile.

Caratteristiche del contratto derivato di copertura ("swap"):

rispetto ai titoli emessi il contratto derivato di copertura presenta: a) date di emissione e di scadenza finale identiche; b) capitale nozionale pari all'ammontare complessivo dell'emissione; c) condizioni economiche che prevedono la riscossione alla scadenza finale di un rendimento corrispondente a quello effettivo dei titoli contro il pagamento periodico di un tasso indicizzato.

L'insieme dei suddetti strumenti finanziari (titoli e "swap") può essere considerato come la combinazione di quattro elementi di base: 1) titoli del tipo "zero coupon bond" emessi a un tasso d'interesse pari al rendimento minimo garantito; 2) opzione "call" (annessa ai titoli anzidetti) emessa sul parametro finanziario di riferimento, con valore nozionale corrispondente all'ammontare dei titoli; 3) un "interest rate swap" acquistato, che prevede il pagamento periodico di un tasso indicizzato e l'incasso alla scadenza di un tasso fisso pari al tasso di rendimento minimo garantito; 4) opzione "call" (annessa allo "swap") acquistata, di contenuto identico a quella del punto 2).

Le due opzioni formalmente non prevedono la corresponsione esplicita di un premio ([2]).

In relazione a ciò tali strumenti finanziari vanno rilevati secondo le modalità di seguito indicate:

1) Titoli emessi:

- i titoli emessi vanno ricondotti nella sottovoce 30 "debiti rappresentati da titoli" del passivo dello stato patrimoniale; l'ammontare iniziale dei titoli va aumentato ad intervalli periodici annuali (a partire dal momento del collocamento) dell'interesse minimo garantito maturato in regime di capitalizzazione annua composta ([3]);

- l'interesse minimo garantito maturato in regime di capitalizzazione composta ([4]) va ricondotto in conto economico nella voce 20 "interessi passivi e oneri assimilati".

---

[1] Il caso più ricorrente è quello in cui il rendimento variabile è commisurato alla variazione del parametro di riferimento registrata nel periodo considerato. Vi sono anche titoli nei quali il rendimento variabile è corrisposto quando il parametro raggiunge un valore soglia oppure matura in ragione giornaliera ogni volta che il parametro si colloca entro un determinato intervallo di valori ("corridor").

[2] I premi relativi alle due opzioni possono considerarsi di fatto impliciti nel rendimento minimo garantito dei titoli e dello "swap" di copertura.

[3] Se l'interesse minimo garantito è di importo ridotto, può essere applicato il regime di capitalizzazione semplice.

[4] Ovvero in regime di capitalizzazione semplice (cfr. precedente nota 1).

2) Opzione implicita nei titoli emessi:

- il premio relativo all'opzione, non essendo formalmente definito nel contratto, non deve essere rilevato;
- il valore nozionale dell'opzione annessa ai titoli, deve essere rilevato in nota integrativa nella tabella 10.5 "Operazioni a termine" tra i "contratti derivati senza scambio di capitali", sottovoci "altri valori" ([1]), colonna "altre operazioni";
- l'onere derivante dall'eventuale esercizio dell'opzione figurerà convenzionalmente fra gli "altri oneri di gestione" ([2]).

3) Interest rate swap:

- il differenziale (fra tasso d'interesse fisso ricevuto e tasso indicizzato pagato) maturato sull'IRS sino alla data di chiusura dell'esercizio figurerà in conto economico negli "interessi passivi/attivi" a seconda del relativo segno algebrico;
- il valore nozionale del contratto di "interest rate swap" deve essere rilevato: a) nella tabella 10.5 "Operazioni a termine" tra i "contratti derivati senza scambio di capitali", sottovoce "altri valori: acquisti", colonna "di copertura"; b) nella tabella 11.6 "Distribuzione temporale delle attivita' e delle passivita'".

4) Opzione implicita nel contratto di "interest rate swap":

- il valore nozionale dell'opzione implicita nell'IRS deve formare oggetto di rilevazione nella tabella 10.5 "Operazioni a termine", tra i "contratti derivati senza scambio di capitali", sottovoci "altri valori"([3]), colonna "di copertura";
- il provento derivante dall'eventuale esercizio dell'opzione figurerà convenzionalmente negli "altri proventi di gestione" ([4]).

* * * *

[1] Ai fini dell'individuazione della sottovoce appropriata "acquisti/vendite" occorrerà tener conto della posizione assunta dalla banca rispetto all'andamento del parametro di riferimento.

[2] Cio' vale anche quando le condizioni per l'esercizio dell'opzione si verificano prima della scadenza dei titoli (ad esempio, quando il parametro raggiunge il prefissato valore soglia); in questo caso l'onere andra' rilevato in contropartita nella voce 50 "altre passivita'". Peraltro se l'opzione implicita nei titoli emessi è del tipo "corridor" il rendimento variabile maturato va iscritto fra gli "interessi passivi" dei titoli anzidetti. Quest'ultima impostazione deve essere seguita anche quando il rendimento variabile è associato a singole cedole dei titoli.

[3] Ai fini dell'individuazione della sottovoce appropriata "acquisti/vendite" occorrerà tener conto della posizione assunta dalla banca rispetto all'andamento del parametro di riferimento.

[4] Cio' vale anche quando le condizioni per l'esercizio dell'opzione si verificano prima della scadenza dei titoli (ad esempio, quando il parametro raggiunge il prefissato valore soglia); in questo caso l'onere andra' rilevato in contropartita nella voce 50 "altre passivita'". Peraltro se l'opzione implicita nell'IRS è del tipo "corridor", il tasso fisso acquistato con lo swap include anche il rendimento variabile e concorre quindi a determinare il risultato economico di tale contratto. Quest'ultima impostazione deve essere seguita anche quando il rendimento variabile è associato a singoli periodi dell'IRS.

Casi in cui la copertura dell'opzione implicita nei titoli emessi viene realizzata acquistando direttamente una opzione di contenuto identico.

Tale opzione, analogamente a quella implicita, può prevedere alla scadenza il pagamento di un rendimento minimo certo qualunque sia l'andamento dello strumento finanziario di riferimento (cd. opzione con un minimo garantito). Ad esempio l'opzione può prevedere il pagamento alla scadenza: a) dell'x% (comprensivo del rendimento minimo garantito) se il parametro di riferimento soddisfa l'andamento contrattualmente predefinito; b) dell'y% (rendimento minimo garantito) se il parametro di riferimento non soddisfa l'andamento contrattualmente predefinito.

In questi casi occorre applicare le anzidette regole di rilevazione previste per i titoli e per le opzioni, con l'avvertenza però che:

1) il premio pagato per l'acquisto dell'opzione di copertura va segnalato nella voce 130 "altre attività" dello stato patrimoniale;

2) il premio figurativo relativo all'opzione annessa ai titoli, che si può in via convenzionale assumere pari a quello corrisposto per l'acquisto dell'opzione di copertura, costituisce una componente del costo della raccolta realizzata mediante i titoli anzidetti. Pertanto, esso va rilevato nella voce 50 "altre passività" addebitando in contropartita la voce 20 "interessi passivi e oneri assimilati"; questi ultimi vanno poi risconsati utilizzando la voce 140.b "ratei e risconti attivi - risconti attivi" per la quota d'interessi non ancora maturati.

B) Titoli "reverse convertible"

I titoli "reverse convertible" rappresentano strumenti di raccolta di durata generalmente pari o inferiore all'anno ([1]).

Essi prevedono la corresponsione di un tasso d'interesse fisso e incorporano un'opzione a favore dell'emittente che dà la facoltà a quest'ultimo di rimborsare alla scadenza il capitale dei titoli "reverse convertible" mediante la consegna fisica di un predefinito numero di azioni di una società x. Il costo di tale forma di raccolta viene "ridotto" dalla banca emittente con l'emissione di un'opzione analoga a quella implicita nel titolo, il cui premio può essere regolato in via anticipata ovvero alla data di scadenza dell'opzione.

I titoli in esame vanno rilevati come combinazione dei contratti base che li compongono secondo le modalità di seguito indicate.

I) Titoli emessi:

- i titoli emessi vanno ricondotti nella sottovoce 30.c "debiti rappresentati da titoli – altri titoli" del passivo dello stato patrimoniale;

[1] I criteri di rilevazione indicati con riferimento ai titoli "reverse convertible" emessi si applicano, mutatis mutandis, anche ai titoli della specie presenti nel portafoglio di proprietà della banca.

- gli interessi passivi vanno ricondotti in conto economico nella voce 20 "interessi passivi e oneri assimilati".

2) Opzione implicita nei titoli emessi:

- il valore nozionale dell'opzione implicita nei titoli deve essere rilevato in nota integrativa nella tabella 10.5 "Operazioni a termine" tra i "contratti derivati con scambio di capitali - titoli- vendite", colonna "altre operazioni";
- il premio relativo all'opzione, non essendo formalmente definito nel contratto, puo' non essere esplicitato e segnalato;
- nel caso, invece, in cui la banca emittente negozi un'opzione di copertura, il premio figurativo relativo all'opzione implicita nei titoli può convenzionalmente essere assunto pari a quello ricevuto effettivamente per l'opzione di copertura. Esso va ricondotto nell'attivo dello stato patrimoniale, voce 130 "altre attività".

3) Opzione emessa:

- il valore nozionale dell'opzione di copertura deve essere rilevato in nota integrativa nella tabella 10.5 "Operazioni a termine" tra i "contratti derivati con scambio di capitali - titoli - acquisti", colonna "di copertura";
- il premio incassato per l'emissione dell'opzione di copertura deve figurare nel passivo dello stato patrimoniale, voce 50 "altre passività".

Qualora alla scadenza l'opzione implicita e quella di copertura non vengano esercitate, i premi pagati/incassati devono essere stornati dalle "altre attività/passività" in contropartita delle voci di conto economico "altri oneri/proventi di gestione".

Nel caso di esercizio i premi anzidetti devono essere stornati in contropartita, rispettivamente, del valore nominale di rimborso dei titoli "reverse convertible" (che costituisce in sostanza il prezzo di esercizio dell'opzione implicita) ([1]) e del prezzo di esercizio da pagare sull'opzione emessa ([2]).

C) Titoli "reverse floater"

I titoli "reverse floater" sono caratterizzati da flussi cedolari a tasso fisso che dopo un determinato periodo temporale assumono valori negativamente correlati ai livelli correnti di un tasso di interesse di riferimento, ma con il limite che il tasso di rendimento effettivo non può assumere valori negativi e, in taluni casi, anche valori positivi comunque non superiori a un soglia predeterminata.

[1] La differenza tra il valore nominale dei titoli e il premio dell'opzione implicita rappresenta il ricavato della vendita (al portatore dei titoli) delle azioni sottostanti all'opzione.

[2] La differenza tra il prezzo di esercizio da pagare sull'opzione emessa e il premio relativo rappresenta il costo sostenuto per l'acquisto delle azioni sottostanti all'opzione.

Tali titoli, ad esempio, possono essere caratterizzati dalle seguenti condizioni di rendimento:

- per i primi "n" anni flussi cedolari a tasso fisso decrescenti;

- dall'anno "n+1" sino alla scadenza del titolo flussi cedolari che assumono valori negativamente correlati ai livelli correnti di un tasso d'interesse indicizzato di riferimento (ad esempio EURIBOR), ma con il limite che il tasso di rendimento effettivo non può assumere né valori negativi né valori superiori a un tasso soglia pari all'x%. Di regola, viene previsto che dall'anno "n+1" in poi le cedole sono pari alla differenza positiva tra un predeterminato tasso fisso e il doppio del tasso indicizzato di riferimento.

Tali condizioni di rendimento fanno rientrare i titoli "reverse floater" tra gli strumenti finanziari strutturati nei quali il parametro di riferimento dei contratti derivati incorporati, sebbene sia della medesima natura dello strumento "ospite", presenta un effetto "leverage" tale da contrarne il valore di almeno due volte.

In relazione a ciò, la banca acquirente i titoli della specie deve considerare ciascuno di essi come la combinazione dei quattro seguenti elementi di base:

1. detenzione di titoli "ospite" a lungo termine a tasso fisso;

2. acquisto di un "interest rate swap", con data di decorrenza coincidente con la data di liquidazione dell'ultima cedola a tasso fisso del titolo "ospite", avente le seguenti caratteristiche: valore nozionale pari al doppio del valore nominale del titolo; tasso fisso pari, convenzionalmente, allo zero per cento; tasso indicizzato pari a quello preso come riferimento dal titolo "ospite"; data di scadenza coincidente con quella del titolo "ospite"; data di regolamento (coincidente con quella di revisione del tasso di interesse indicizzato) pari a quella di liquidazione delle corrispondenti cedole del titolo "ospite";

3. acquisto di un'opzione "cap" di copertura, con data di decorrenza coincidente con quella dell'"interest rate swap", avente le seguenti caratteristiche: valore nozionale pari al doppio del valore nominale del titolo "ospite"; tasso fisso pari, convenzionalmente, alla metà di quello considerato per il titolo "ospite"; tasso indicizzato pari a quello preso come riferimento per il titolo "ospite"; durata contrattuale coincidente con quella dell'IRS; data di regolamento pari a quella di liquidazione delle corrispondenti cedole del titolo "ospite";

4. emissione di un'opzione "floor" con data di decorrenza coincidente con quella dell'"interest rate swap", avente le seguenti caratteristiche: valore nozionale pari al doppio del valore nominale del titolo "ospite"; tasso fisso pari, convenzionalmente, alla metà della differenza tra un predeterminato tasso fisso e il tasso soglia prefissato dell'x%; tasso indicizzato pari a quello preso come riferimento per il titolo "ospite"; durata contrattuale coincidente con quella dell'IRS; data di regolamento pari a quella di liquidazione delle corrispondenti cedole del titolo "ospite".

Nel caso in cui il titolo "reverse floater" sia classificato nel portafoglio non

immobilizzato esso andra' rilevato come di seguito indicato:

1. Titolo "ospite":

- il titolo "ospite" di cui al precedente punto 1) va rilevato nell'attivo dello stato patrimoniale voce 50. "Obbligazioni e altri titoli di debito";

- il tasso fisso di pertinenza del titolo "ospite" va rilevato in conto economico nella voce 10 "Interessi attivi e proventi assimilati".

2. "Interest rate swap" implicito

- il valore nozionale dell'IRS va rilevato in nota integrativa nella tabella 10.5 "Operazioni a termine" tra i "contratti derivati senza scambio di capitali - altri valori: acquisti", colonna "di negoziazione";

- i differenziali negativi relativi all'IRS vanno ricondotti in conto economico nella voce 60 "profitti/perdite da operazioni finanziarie".

3. Opzione "cap" implicita

- il valore nozionale dell'opzione "cap" acquistata di copertura va rilevato in nota integrativa nella tabella 10.5 "Operazioni a termine" tra i "contratti derivati senza scambio di capitali - altri valori: vendite", colonna "di negoziazione";

- gli eventuali differenziali positivi relativi all'opzione "cap" acquistata vanno ricondotti in conto economico nella voce 60 "profitti/perdite da operazioni finanziarie".

4. Opzione "floor" implicita

- il valore nozionale dell'opzione "floor" emessa deve essere rilevato in nota integrativa nella tabella 10.5 "Operazioni a termine" tra i "contratti derivati senza scambio di capitali - altri valori - vendite, colonna "di negoziazione";

- gli eventuali differenziali negativi relativi all'opzione "floor" emessa vanno ricondotti in conto economico nella voce 60 "profitti/perdite da operazioni finanziarie".

La vita residua dell'opzione "cap" acquistata e "floor" emessa va rilevata nella tavola 11.6 "distribuzione temporale delle attività e delle passività" assimilando tali opzioni ad una serie di "forward rate agreement" di numero pari alle relative scadenze in cui la banca acquirente il titolo "reverse floater" cede il tasso fisso e riceve il valore corrente del tasso indicizzato preso come riferimento per il titolo "ospite"; ciascun "forward rate agreement"

sottostante al "cap" o al "floor" va rilevato in base al "delta equivalent value" ([1]).

2.16 *Fiscalita' differita*

Le regole tributarie che presiedono alla determinazione del reddito d'impresa differiscono a volte dalle regole civilistiche che governano il calcolo del risultato d'esercizio da iscrivere in bilancio; parimenti possono talora registrarsi delle differenze tra il valore fiscale e il valore di bilancio delle attività e delle passività aziendali. In tutti questi casi si determinano differenze che possono avere natura temporanea (destinata cioè a riassorbirsi nel tempo) oppure permanente (che producono cioè oneri o benefici fiscali irreversibili).

Il rispetto del principio di competenza economica esige che in bilancio le imposte sul reddito d'esercizio siano computate e rilevate in modo da realizzare la piena correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno luogo al risultato economico di periodo. Da ciò discende che occorre rilevare non solo la fiscalità "corrente", ossia quella calcolata secondo le regole tributarie, ma anche la fiscalità "differita", ossia quella che si origina per effetto delle anzidette differenze temporanee e che verrà liquidata o recuperata nei periodi successivi.

La registrazione della fiscalità differita deve avvenire altresì nel rispetto del principio di prudenza e di quello in base al quale occorre stanziare fondi per rischi ed oneri unicamente a fronte di oneri la cui esistenza sia giudicata certa o probabile.

Gli effetti della fiscalità differita vanno contabilizzati secondo modalità coerenti con quelle di registrazione degli eventi o delle transazioni che la originano. Pertanto, tali effetti devono interessare il conto economico, se in tale conto figurano le differenze temporanee dalle quali la stessa deriva; altrimenti, si riflettono direttamente sul patrimonio netto.

La fiscalità differita deve essere calcolata separatamente per i diversi tipi d'imposta (IRPEG, IRAP e, nel bilancio consolidato, imposte vigenti nei paesi di insediamento delle imprese controllate estere incluse nel consolidamento).

Considerando le sole differenze di carattere temporaneo, possono formularsi le seguenti definizioni:

a) *imposte correnti*: sono le imposte sul reddito dell'esercizio calcolate secondo le regole tributarie;

b) *differenza temporanea:* è quella che si genera quando la competenza civilistica di una componente reddituale differisce da quella fiscale, ossia quando un costo (ricavo) viene ammesso in deduzione (assoggettato a tassazione) in un esercizio diverso da quello in

[1] Soltanto in caso di estrema difficoltà nel calcolo del "delta", i contratti di opzione diversi da quelli appartenenti al portafoglio non immobilizzato possono essere rilevati avendo riguardo unicamente al valore nozionale dei contratti stessi.

cui viene iscritto nel conto economico. Per sua natura una differenza temporanea determina una variazione nel reddito imponibile di un periodo e una corrispondente variazione di segno opposto nei redditi imponibili dei periodi successivi (c.d. "inversione" o "rovesciamento"). Una differenza temporanea si produce anche nei casi in cui il valore di bilancio di un'attività o passività differisce dal valore riconosciuto fiscalmente ([1]). Una differenza temporanea è definita *deducibile*, quando comporta una riduzione dei redditi imponibili futuri a fronte di un aumento del reddito imponibile attuale ([2]); *tassabile*, quando comporta un incremento dei redditi imponibili futuri a fronte di una riduzione del reddito imponibile attuale ([3]).

c) *attività per imposte anticipate:* sono quelle che si originano dalle differenze temporanee deducibili e rappresentano imposte liquidate anticipatamente (per effetto, ad esempio, del differimento nella deducibilità di una parte delle svalutazioni dei crediti iscritte nel conto economico), che verranno recuperate negli esercizi successivi (quando le suddette svalutazioni diventeranno deducibili).

d) *passività per imposte differite*: sono quelle che si originano dalle differenze temporanee tassabili e rappresentano imposte differite (per effetto, ad esempio, del differimento nella imponibilità di plusvalenze patrimoniali realizzate ed iscritte nel conto economico), che verranno liquidate negli esercizi successivi (quando le plusvalenze verranno tassate).

Modalità di rilevazione

La fiscalità differita può essere rilevata secondo il c.d. *balance sheet liability method* (che considera tutte le differenze temporanee) oppure secondo il metodo alternativo denominato *income statement liability method* (che considera solo quelle che hanno interessato il conto economico).

Rilevazione nello stato patrimoniale

Le attività per *imposte anticipate* vanno iscritte in bilancio, se esiste la ragionevole certezza del loro recupero, da verificarsi in relazione alla capienza dei redditi imponibili attesi. Ovviamente, tali redditi devono essere stimati escludendo le citate differenze deducibili, ma tenendo conto delle differenze temporanee tassabili che generano imposte differite, secondo quanto indicato più avanti.

Può essere iscritto in bilancio anche il beneficio fiscale potenziale derivante dalla perdita di un periodo d'imposta computabile in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, se esiste la ragionevole certezza che nei periodi consentiti per il riporto

---

[1] Tale differenza può determinarsi, ad esempio, in sede di rivalutazione di un cespite, qualora il relativo valore fiscale non debba essere allineato al nuovo valore di libro.

[2] Ciò si verifica, ad esempio, quando un costo viene ammesso in deduzione dal reddito imponibile in un esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto nel conto economico.

[3] Ciò si verifica, ad esempio, quando la deduzione di un costo dal reddito imponibile è anticipata rispetto alla sua rilevazione nel conto economico oppure quando la tassazione di un ricavo viene differita.

vi saranno redditi imponibili sufficienti ad assorbire la perdita e a condizione che questa sia dipesa da circostanze ben identificate che è improbabile si ripetano ([1]).

Le attività per imposte anticipate (e quelle connesse con le perdite riportabili) devono essere ricondotte nella voce 130 "altre attività" dello stato patrimoniale in contropartita del conto economico. Tuttavia, nei casi in cui le imposte anticipate riguardino eventi o transazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto, senza transitare per il conto economico ([2]), la contropartita è costituita dal patrimonio netto stesso.

Le passività per *imposte differite* vanno iscritte in bilancio, salvo che esistano scarse probabilità che esse siano sostenute. In linea di massima, quest'ultima condizione ricorre quando si tratti di differenze temporanee tassabili che siano prive di un predeterminato profilo temporale di "inversione" (diversamente da quanto accade, ad esempio, per gli ammortamenti anticipati ([3]) e per le plusvalenze patrimoniali rateizzate) e che:

- siano sotto il controllo della banca e questa non abbia assunto (e non ritenga probabile di assumere in futuro) comportamenti idonei ad integrare i presupposti per il pagamento dell'imposta differita (come, ad esempio, quando la banca esclude di distribuire agli azionisti una determinata riserva in sospensione d'imposta) oppure

- non siano sotto il controllo della banca, ma la loro "inversione" sia ragionevolmente ritenuta poco probabile (come, ad esempio, per il fondo rischi su crediti ex art. 71, comma 3, del t.u.i.r., allorché la banca reputi di poter conservare "sine die" la relativa sospensione d'imposta; differente è invece la situazione degli interessi di mora maturati, non incassati ma giudicati recuperabili, per i quali la probabilità della "inversione" delle differenze temporanee tassabili risulta implicita nelle stesse valutazioni aziendali).

Le passività per imposte differite devono essere allocate - in contropartita del conto economico - nella sottovoce 80.b "fondi imposte e tasse" dello stato patrimoniale, a meno che il differimento dell'onere tributario venga subordinato dalla disciplina fiscale all'iscrizione nel conto economico di appositi accantonamenti destinati ad alimentare fondi in sospensione d'imposta. In tali casi (quali, ad esempio, gli accantonamenti ai fondi rischi su crediti per interessi di mora) gli effetti della fiscalità differita vanno indicati unicamente in nota integrativa, allo scopo di non dilatare artificiosamente i costi aziendali e sottostimare conseguentemente il risultato economico di periodo.

---

[1] La facoltà di rilevare il beneficio fiscale potenziale derivante dalla perdita di un periodo d'imposta riguarda unicamente la parte di tale perdita che eccede le differenze temporanee tassabili la cui "inversione" avverrà negli esercizi in cui la medesima perdita potrà essere riportata. Viceversa, il beneficio atteso dalla perdita deve essere registrato fino a concorrenza delle suddette differenze temporanee tassabili.

[2] Può essere, ad esempio, il caso delle diminuzioni di valore registrate sugli attivi ceduti nelle operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge n. 130 del 30.4.1999, qualora sia stata esercitata l'opzione di imputarle alle riserve patrimoniali, oppure delle differenze negative di conversione nell'euro relative ai titoli di debito immobilizzati che siano state imputate direttamente alle riserve in base all'opzione prevista dall'art. 21, comma 4, del d.lgs. n. 213/98.

[3] Ci si riferisce, ovviamente, agli ammortamenti anticipati effettuati esclusivamente per ragioni fiscali.

Tuttavia, se le passività per imposte differite attengono a riserve patrimoniali (in sospensione d'imposta) alimentate con stanziamenti a carico del conto economico, tali passività devono essere incluse nella sottovoce 80.b "fondi imposte e tasse" riducendo in contropartita le riserve medesime. Impostazione contabile analoga va adottata anche quando la fiscalità differita deriva da eventi o transazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto senza transitare per il conto economico ([1]).

Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite devono essere computate applicando ai valori nominali delle corrispondenti differenze temporanee le aliquote d'imposta che - secondo le disposizioni fiscali in essere al momento del calcolo - saranno in vigore nei periodi in cui si verificheranno le "inversioni" delle medesime differenze temporanee. Quando la disciplina tributaria impone aliquote d'imposta diverse per frazioni del medesimo reddito, occorre stimare le aliquote medie ponderate attese nei periodi futuri in cui avverranno le suddette "inversioni" oppure, qualora ciò risultasse particolarmente difficoltoso, utilizzare l'aliquota media ponderata dell'esercizio al quale si riferisce il bilancio.

Alla fine di ogni esercizio le banche sono tenute a verificare se - e in quale misura - sussistano ancora le condizioni per conservare in bilancio le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite iscritte nei bilanci precedenti oppure se possano reputarsi soddisfatte le condizioni per registrare attività e passività escluse in passato.

Non è ammessa la compensazione tra le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite, salvo per quelle relative alla medesima imposta, al medesimo soggetto ([2]) e scadenti nel medesimo periodo temporale.

Rilevazione nel conto economico

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono costituite dalla somma algebrica delle seguenti componenti:

a) le imposte correnti;

b) la variazione delle imposte anticipate, pari alla somma di quelle sorte nell'esercizio al netto di quelle sorte in periodi precedenti e annullate nell'esercizio; vanno escluse le imposte anticipate imputate direttamente al patrimonio netto in conformità di quanto stabilito nel precedente paragrafo;

c) la variazione delle imposte differite, pari alla somma di quelle sorte nell'esercizio al netto di quelle sorte in periodi precedenti e annullate nell'esercizio; vanno escluse le

[1] Può essere, ad esempio, il caso delle differenze positive di conversione nell'euro relative ai titoli di debito immobilizzati che siano state imputate direttamente alle riserve in base all'opzione prevista dall'art. 21, comma 4, del d.lgs. n. 213/98.

[2] Pertanto, nella redazione del bilancio consolidato non è possibile compensare le attività per imposte anticipate di un'impresa inclusa nel consolidamento con le passività per imposte differite relative ad un'altra impresa del gruppo.

imposte differite imputate direttamente al patrimonio netto in conformità di quanto stabilito nel precedente paragrafo.

Nel calcolo delle variazioni di cui ai precedenti punti b) e c) occorre tener conto anche degli effetti indotti dall'eventuale mutamento delle aliquote d'imposta.

Il saldo complessivo degli elementi a), b) e c) deve essere ricondotto nella voce 220 "imposte sul reddito dell'esercizio" del conto economico con il pertinente segno algebrico.

Informativa nella nota integrativa

Nella parte B, sezione 7, vanno illustrati i criteri adottati per la rilevazione della fiscalità differita e, in particolare, le ragioni sottostanti alla iscrizione (o alla esclusione) delle attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite (con l'indicazione delle principali differenze temporanee deducibili e tassabili) nonché le aliquote di imposta applicate e le eventuali variazioni rispetto a quelle utilizzate nel bilancio precedente.

Nella sezione 8 occorre inoltre fornire un'informativa sulle riserve in sospensione d'imposta relativamente alle quali è stata rilevata la fiscalità differita passiva. In particolare va indicato l'ammontare delle anzidette riserve ricondotto nelle pertinenti voci dello stato patrimoniale nonché il relativo onere fiscale differito allocato nella sottovoce 80.b "fondi imposte e tasse".

Infine, nella parte C, sezione 6, deve essere fornita la composizione della voce 220 "imposte sul reddito".

3. LO STATO PATRIMONIALE

Nel presente paragrafo sono indicate le istruzioni per la compilazione delle voci, delle sottovoci e dei relativi dettagli informativi dello stato patrimoniale.

I crediti derivanti da contratti di finanziamento e di deposito sono iscritti per l'importo erogato al netto dei relativi rimborsi. Sono inclusi anche i crediti per interessi scaduti e non ancora percepiti e i crediti per interessi di mora.

I titoli di debito del portafoglio immobilizzato vanno iscritti nell'attivo per un importo che include (che esclude) le quote maturate delle differenze negative (positive) tra il costo di acquisto e il valore di rimborso alla scadenza dei titoli stessi ([1]).

I titoli di debito del portafoglio non immobilizzato vanno iscritti nell'attivo per un importo che include la quota maturata degli scarti di emissione (cfr. le istruzioni di cui alle voci 10 e 20 "interessi attivi/passivi e proventi/oneri assimilati" del conto economico). La capitalizzazione va operata anche quando il valore di libro (incrementato degli scarti) dei titoli in portafoglio superi i relativi prezzi di mercato; in tal caso occorre operare le corrispondenti svalutazioni.

Gli elementi dell'attivo diversi dai crediti sono contabilizzati al costo di acquisto o di produzione maggiorato delle spese incrementative. Il costo di acquisto o di produzione è calcolato secondo quanto disposto dall'art. 8, commi 2 e 3, del "decreto" ([2]).

Nella nota integrativa è indicato, per ciascuna categoria di elementi fungibili (ivi inclusi i valori mobiliari), quale metodo, tra quelli previsti nell'art. 8, comma 3, del "decreto" (costo medio ponderato, L.I.F.O., F.I.F.O. ecc.), sia stato adottato per la determinazione del costo di acquisto della "rimanenza" a fine esercizio degli elementi anzidetti. Nella nota integrativa sono pure segnalati gli oneri relativi al finanziamento della produzione aggiunti al costo della stessa e iscritti nell'attivo.

3.1 *Attivo*

10. *Cassa e disponibilità presso banche centrali e uffici postali*

La presente voce include:

a) le valute aventi corso legale, comprese le banconote e le monete divisionali estere;

[1] Sempreché la banca non abbia proceduto alla svalutazione del titolo in un'unica soluzione ai sensi dell'art. 18, comma 5, del "decreto". Nelle differenze tra il costo di acquisto e il valore di rimborso sono di fatto ricompresi anche gli scarti di emissione (cfr. le istruzioni di cui alle voci 10 e 20 "interessi attivi/passivi e proventi/oneri assimilati" del conto economico).

[2] Il costo d'acquisto dei buoni ordinari del Tesoro è rappresentato dal corrispettivo pagato (inclusi i costi accessori) e non dal valore nominale dei buoni stessi.

b) i crediti "a vista" verso la banca centrale e gli uffici postali (sempre che non vi siano dubbi circa la loro effettiva esigibilità) del Paese o dei Paesi in cui l'ente creditizio o finanziario risiede con proprie filiali.

I crediti diversi da quelli "a vista" verso gli enti di cui alla lettera b) sono inclusi, se verso banche centrali, nella voce 30 ("crediti verso banche"), se verso uffici postali, nella voce 40 ("crediti verso clientela").

20. *Titoli del Tesoro e valori assimilati ammissibili al rifinanziamento presso banche centrali*

Nella presente voce devono figurare i titoli di Stato ([1]) (buoni, certificati ecc.) e i titoli di enti pubblici, se ammissibili al rifinanziamento presso la banca centrale del Paese o dei Paesi in cui l'ente creditizio o finanziario risiede con proprie filiali e purché i titoli stessi non siano sottoposti a vincoli di disponibilità derivanti, ad esempio, da garanzie o da cauzioni.

I titoli che non posseggano i requisiti suddetti o che, pur possedendoli, siano di proprietà di enti che non hanno accesso al credito "di ultima istanza" nonché i titoli che siano oggetto di operazioni di rifinanziamento presso le banche centrali sono inclusi nella voce 50 ("obbligazioni e altri titoli a reddito fisso").

30. *Crediti verso banche*

Nella presente voce devono figurare tutti i crediti verso banche qualunque sia la loro forma tecnica (depositi, finanziamenti, conti di corrispondenza), ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce 50 ("obbligazioni e altri titoli a reddito fisso").

40. *Crediti verso clientela*

I crediti derivanti da contratti di finanziamento alla clientela devono figurare nella presente voce, purché (e nella misura in cui) vi sia stata l'effettiva erogazione del prestito (per contanti, a mezzo assegni, mediante accreditamento in un conto fruttifero del cliente ecc.). I crediti non ancora erogati non possono essere ricompresi nella presente voce, anche se siano già stati contabilizzati in appositi conti di evidenza interna dell'ente prestatore.

I versamenti parziali ricevuti a fronte di crediti scaduti o in sofferenza sono portati in diretta riduzione del valore dei crediti stessi. I versamenti ricevuti anticipatamente a fronte di crediti non ancora scaduti devono figurare nelle voci del passivo 20 ("debiti verso clientela") o 50 ("altre passività") a seconda che i versamenti stessi siano fruttiferi o meno di interessi.

I "crediti con fondi di terzi in amministrazione" includono esclusivamente i prestiti erogati a valere su fondi forniti dallo Stato o da altri enti pubblici e destinati a particolari

[1] Ivi inclusi gli "zero coupon bond" (anche se ex stripping) e i BOT.

operazioni di impiego previste e disciplinate da apposite leggi, sempreché sui prestiti e sui fondi maturino interessi, rispettivamente, a favore e a carico dell'ente prestatore.

Non rientrano, invece, nella predetta categoria i crediti erogati a valere su fondi amministrati per conto dello Stato o di altri enti pubblici la cui gestione sia remunerata esclusivamente con un compenso forfettario (commissione) e che rivestano, pertanto, natura di mero servizio. Tuttavia, se nella misura in cui i crediti suddetti comportino rischio a carico della banca, essi vanno inclusi tra i "crediti con fondi di terzi in amministrazione".

Nella presente voce occorre ricomprendere anche i crediti per canoni scaduti e non ancora percepiti e i crediti per interessi di mora relativi a contratti di locazione finanziaria.

I crediti rappresentati da titoli devono essere ricondotti nella voce 50 ("obbligazioni e altri titoli di debito").

50. *Obbligazioni e altri titoli di debito*

Nella presente voce devono figurare tutti i titoli di debito presenti nel portafoglio della banca o dell'ente finanziario (titoli di Stato ([1]), obbligazioni, certificati di deposito, altri valori mobiliari), ad esclusione di quelli riconducibili nella voce 20 ("titoli del Tesoro ... ammissibili al rifinanziamento presso banche centrali").

Sono inclusi nella presente voce anche i titoli a tasso di interesse variabile, indicizzati in base a un parametro predeterminato (quale, ad esempio, il tasso di interesse del mercato interbancario).

Tra i "titoli propri" possono figurare soltanto i titoli di propria emissione riacquistati e negoziabili.

60. *Azioni, quote e altri titoli di capitale*

La presente voce include tutti i titoli di capitale (azioni e quote) "non immobilizzati". Devono anche figurarvi le quote degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.

70. *Partecipazioni*

Le banche e gli enti finanziari che applicano il metodo di valutazione previsto dall'art. 19 del "decreto" devono suddividere la presente voce nelle seguenti due sottovoci:
"a) valutate al patrimonio netto";
"b) altre".

80. *Partecipazioni in imprese del gruppo*

Valgono le medesime istruzioni della voce 70 ("partecipazioni").

---

[1] Ivi inclusi gli "zero coupon bond" (anche se ex stripping) e i BOT.

90. *Immobilizzazioni immateriali*

Nella presente voce figura anche la quota non ammortizzata dei costi sostenuti per favorire l'esodo dei lavoratori bancari, qualora, in conformità delle disposizioni che stabiliscono l'agevolazione (art. 59, comma 3, della legge 27.12.1997, n. 449), la banca abbia optato per la rateizzazione di tali costi in cinque esercizi.

La banca sara' tenuta a fornire nella nota integrativa un'adeguata informativa su tali forme di incentivazione.

130. *Altre attività*

Nella presente voce devono essere iscritte tutte le attività non riconducibili nelle altre voci dello stato patrimoniale. Possono anche figurarvi eventuali rimanenze (di "saldo debitore") di partite viaggianti e sospese non attribuite ai conti di pertinenza, purché di importo complessivamente irrilevante.

Sono inclusi inoltre:

a) i depositi in contante non fruttiferi di interessi presso organismi di compensazione a fronte di operazioni su contratti derivati (margini di garanzia);

b) le "contropartite contabili" delle eventuali rivalutazioni di operazioni "fuori bilancio" su titoli, su valute, su tassi di interesse, su indici di borsa o su altre attività.

c) le anticipazioni effettuate nell'ambito dell'attività esattoriale, a fronte di tributi scaduti e non riscossi.

140. *Ratei e risconti attivi*

È ammessa la rettifica diretta, in aumento o in diminuzione, dei conti dell'attivo e del passivo ai quali si riferiscono i ratei e i risconti attivi, quando ciò sia tecnicamente appropriato.

Pertanto:

a) i conti dell'attivo relativi a crediti e a titoli possono includere i ratei attivi per gli interessi maturati su tali attività;

b) i conti del passivo relativi a debiti, rappresentati o meno da titoli, che includono interessi "anticipati" (ivi compreso il disaggio di emissione sulle obbligazioni e sui certificati di deposito) possono essere iscritti al netto dei risconti attivi per gli interessi non ancora maturati su tali passività.

Le rettifiche di rilevanza apprezzabile sono illustrate nella nota integrativa.

3.2 *Passivo*

10. *Debiti verso banche*

Nella presente voce devono figurare tutti i debiti verso banche qualunque sia la loro forma tecnica (depositi e finanziamenti, ivi inclusi gli effetti riscontati), ad eccezione di

quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce 30 ("debiti rappresentati da titoli").

20. *Debiti verso clientela*

Nella presente voce devono figurare tutti i debiti verso clientela qualunque sia la loro forma tecnica (depositi e finanziamenti, ivi inclusi gli effetti riscontati), ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce 30 ("debiti rappresentati da titoli").

30. *Debiti rappresentati da titoli*

Nella sottovoce c) ("altri titoli") devono figurare i titoli diversi dalle obbligazioni e dai certificati di deposito, quali ad esempio gli assegni circolari e le accettazioni di propria emissione.

Vanno ricompresi anche i titoli che alla data di riferimento del bilancio risultano scaduti ma non ancora rimborsati.

Va esclusa la quota dei titoli di debito di propria emissione non ancora collocata presso terzi.

40. *Fondi di terzi in amministrazione*

Per la definizione di "fondi di terzi in amministrazione" si vedano le istruzioni della voce 40 dell'attivo ("crediti verso clientela").

50. *Altre passività*

Valgono, in quanto applicabili, le medesime istruzioni della voce 130 dell'attivo ("altre attività"). Nella presente voce va inoltre incluso l'importo delle rate d'imposta incassate, nell'ambito dell'attività esattoriale, e non ancora riversate agli enti impositori, compresi gli eventuali versamenti anticipati ricevuti dai contribuenti.

60. *Ratei e risconti passivi*

Valgono le medesime istruzioni della voce 140 dell'attivo ("ratei e risconti attivi").

70. *Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato*

Nella presente voce deve figurare l'importo calcolato a norma dell'art. 2120 del codice civile.

80. *Fondi per rischi ed oneri*

I fondi per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite, oneri o debiti di natura determinata, di esistenza probabile o certa, dei quali tuttavia alla data di chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. I suddetti

fondi non possono avere la funzione di rettificare valori dell'attivo e non possono superare l'importo necessario alla copertura delle perdite, degli oneri o dei debiti a fronte dei quali sono stati costituiti.

Nella sottovoce a) "fondi di quiescenza e per obblighi simili" formano oggetto di rilevazione esclusivamente i fondi di previdenza complementare (sia a contribuzione definita sia a prestazione definita) iscritti, ai sensi dell'art. 18, comma 6, del d.lgs. 124/93, nella sezione speciale dell'albo di cui all'art. 4, comma 6, del medesimo decreto ("fondi interni") ([1]) e non anche i restanti fondi di previdenza complementare ("fondi esterni"). Il rendiconto di tali fondi è allegato al bilancio dell'ente creditizio o finanziario ([2]).

Nella sottovoce b) "fondi imposte e tasse" devono figurare, in particolare, gli accantonamenti effettuati a fronte delle imposte non ancora liquidate, delle imposte rateizzate su plusvalenze patrimoniali, di eventuali oneri fiscali derivanti da contenziosi in essere.

Nella sottovoce c) "altri fondi" sono ricompresi anche i fondi (diversi dai "fondi rischi su crediti") accantonati a fronte delle perdite di valore calcolate, in base ai criteri di valutazione stabiliti dall'art. 20 del "decreto", sulle garanzie rilasciate e sugli impegni iscritti nelle voci 10 e 20 delle "garanzie e impegni".

90. *Fondi rischi su crediti*

I "fondi rischi su crediti" includono tutti i fondi che siano destinati a fronteggiare rischi di credito soltanto eventuali e che non abbiano pertanto funzione rettificativa (art. 20, comma 6, del "decreto"). Essi non ricomprendono il cd. "rischio fisiologico". Di conseguenza tali fondi sono computabili tra gli elementi positivi (di qualità secondaria: cd. patrimonio supplementare) del patrimonio di vigilanza delle banche. L'alimentazione dei fondi rischi su crediti non può avvenire in sede di attribuzione dell'utile d'esercizio, ma va effettuata con appositi accantonamenti a carico del conto economico da indicare nella voce 140 "accantonamenti ai fondi rischi su crediti".

100. *Fondo per rischi bancari generali*

Forma oggetto della presente voce il "fondo per rischi bancari generali" di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del "decreto". Questo fondo, essendo destinato alla copertura del rischio generale d'impresa, è del tutto assimilabile a una riserva patrimoniale; esso è di conseguenza computabile tra gli elementi positivi (di qualità primaria: cd. patrimonio di base) del patrimonio di vigilanza degli enti creditizi.

---

[1] Qualora il flusso dei ricavi generati dagli investimenti di pertinenza dei "fondi interni" sia di importo rilevante, puo' essere data specifica evidenza al fenomeno inserendo nel conto economico le seguenti voci: 65 "ricavi su investimenti dei fondi di quiescenza e per obblighi simili" e 85 "accantonamenti dei ricavi su investimenti dei fondi di quiescenza e per obblighi simili" (nella nota integrativa andra' poi specificata la composizione della voce 65).

[2] Per i "fondi interni" (o per le loro "sezioni") a prestazioni definite (ivi inclusi i fondi o le sezioni a contribuzione definita che sono nella fase di erogazione) occorre fornire nel rendiconto anche le informazioni sulla riserva matematica, sull'aliquota ordinaria di accantonamento e sulla periodicita' del relativo calcolo attuariale.

La variazione netta (saldo delle dotazioni e dei prelievi) fatta registrare dal fondo durante l'esercizio è iscritta, con il pertinente segno algebrico, nella voce 210 del conto economico ("variazione del fondo per rischi bancari generali"). Pertanto, la costituzione, l'alimentazione e l'utilizzazione del fondo non possono avvenire in sede di attribuzione dell'utile d'esercizio.

120. *Capitale*

Nella presente voce deve figurare l'intero ammontare delle azioni (o delle quote) emesse dalla banca o dall'ente finanziario o il suo fondo di dotazione. Sono incluse anche le azioni o le quote che attribuiscono ai loro possessori una maggiorazione del dividendo rispetto ai soci ordinari.

140. *Riserve*

Nella sottovoce b) "riserva per azioni o quote proprie" va iscritta la riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto nella voce 120 dell'attivo "azioni o quote proprie". La quota disponibile della riserva per acquisto azioni proprie eventualmente costituita in conformità del dettato statutario o di delibere assembleari deve essere registrata, rispettivamente, nella sottovoce c) "riserve statutarie" o nella sottovoce d) "altre riserve".

150. *Riserve di rivalutazione*

Le riserve di rivalutazione costituite prima del 31.12.1993 possono essere indicate separatamente come sottovoci della presente voce.

3.3 *Garanzie e impegni*

10. *Garanzie rilasciate*

Nella presente voce figurano tutte le garanzie personali prestate dalla banca o dall'ente finanziario nonché le attività da questo cedute a garanzia di obbligazioni di terzi.

20. *Impegni*

Nella presente voce figurano tutti gli impegni irrevocabili, a utilizzo certo o incerto, che possono dar luogo a rischi di credito (ad esempio, i margini disponibili su linee di credito irrevocabili concesse alla clientela o a banche). Gli impegni derivanti della stipula di contratti derivati trovano rappresentazione solo nella nota integrativa ([1]).

[1] Fanno eccezione le "put options" emesse riguardanti i titoli, che configurano impegni irrevocabili a erogare fondi (a utilizzo incerto).

Gli impegni a utilizzo certo includono gli impegni a erogare fondi il cui utilizzo da parte del richiedente (prestatario) è certo e predefinito; questi contratti hanno pertanto carattere vincolante sia per il concedente (banca che ha assunto l'impegno a erogare) sia per il richiedente. Gli impegni suddetti comprendono in particolare gli acquisti di titoli non ancora regolati nonché i depositi e i finanziamenti da erogare a una data futura predeterminata.

Gli impegni a utilizzo incerto includono, invece, gli impegni a erogare fondi il cui utilizzo da parte del richiedente è opzionale; in questo caso, dunque, non è sicuro se e in quale misura si realizzerà l'erogazione effettiva dei fondi. Gli impegni suddetti comprendono anche quelli assunti nell'ambito dell'attività di collocamento di titoli nonché quelli derivanti da contratti di Note Issuance Facility (N.I.F.), Revolving Issuance Facility (R.U.F.) ecc.

Negli impegni "per vendite con obbligo di riacquisto" sono registrati gli impegni di riacquisto a termine assunti dal cedente sulla base di operazioni pronti contro termine che prevedano per il cessionario la facoltà di rivendita delle attività oggetto delle operazioni stesse.

4. IL CONTO ECONOMICO

Nel presente paragrafo sono indicate le istruzioni per la compilazione delle voci, delle sottovoci e dei relativi dettagli informativi del conto economico.

10. *Interessi attivi e proventi assimilati*

20. *Interessi passivi e oneri assimilati*

Nelle presenti voci devono essere iscritti, secondo il principio di competenza, gli interessi, i proventi e gli oneri assimilati relativi a titoli (voci 20 e 50 dell'attivo), a crediti (voci 10, 30 e 40 dell'attivo) e a debiti (voci 10, 20, 30, 40 e 110 del passivo), anche se indicizzati o subordinati, nonché eventuali altri interessi.

I proventi e gli oneri assimilati agli interessi, da iscrivere nel conto economico in proporzione del tempo maturato ("pro rata temporis"), comprendono in particolare:

a) la differenza tra il costo di acquisto e il valore superiore di rimborso alla scadenza dei titoli di debito immobilizzati; tale differenza è portata in aumento degli interessi prodotti dai titoli;

b) la differenza tra il costo di acquisto e il valore inferiore di rimborso alla scadenza dei titoli di debito immobilizzati (salvo che la banca o l'ente finanziario non decida di svalutare i titoli secondo quanto previsto dall'art.18, comma 5, del "decreto"); tale differenza è portata in riduzione degli interessi prodotti dai titoli;

c) le riduzioni e gli aumenti di costo rivenienti dalla assunzione di debiti, rispettivamente, sopra o sotto la pari (rientrano fra gli aumenti di costo, ad esempio, le quote di competenza dell'esercizio del disaggio di emissione su obbligazioni e su certificati di deposito);

d) le commissioni e le provvigioni calcolate in funzione dell'importo o della durata del credito o del debito cui si riferiscono (come, ad esempio, le commissioni di massimo scoperto);

e) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni "di copertura" di attività e di passività che generano interessi. Nei contratti derivati tali proventi ed oneri corrispondono ai differenziali o ai margini, positivi e negativi, maturati sino alla data di chiusura dell'esercizio, sempreché si tratti di contratti (o di loro singole rate) scaduti o chiusi entro la suddetta data. Nei contratti di compravendita a termine di valute i differenziali corrispondono ai margini tra cambio a termine e cambio a pronti fissati nei contratti di "swap" oppure ai margini tra cambio a termine stabilito nei contratti di "outright" e cambio a pronti corrente al momento della stipula dei contratti stessi ([1]).

---

[1] La medesima impostazione vale anche per i "domestic currency swaps" e per i contratti similari.

In base al principio di coerenza nel trattamento contabile i differenziali e i margini suddetti sono iscritti nei conti economici secondo una distribuzione temporale coerente con quella di registrazione degli interessi prodotti dalle attività e dalle passività coperte, se si tratta di copertura "specifica", oppure secondo la durata del contratto, se questo è di copertura "generica" ([1]).

Ai contratti derivati che proteggono titoli non immobilizzati si applica la seguente impostazione:

1) per i contratti che prevedono la liquidazione di differenziali o di margini a più scadenze (c.d. contratti "pluriflusso"; ad esempio, gli "interest rate swaps") vale il principio generale secondo cui i differenziali o i margini maturati sino alla data di chiusura dell'esercizio devono figurare fra gli interessi;

2) per i contratti che prevedono la liquidazione di un solo differenziale o margine (contratti c.d. "monoflusso") vale, in via generale, la convenzione secondo cui i differenziali o i margini devono essere iscritti per intero nel bilancio relativo all'esercizio in cui sono stati prodotti. Quanto alla voce del conto economico da interessare, occorre distinguere i contratti con attività sottostante (ancorché nozionale) di durata non superiore all'anno (ad esempio, i "forward rate agreements") da quelli con attività sottostante di durata superiore all'anno (ad esempio, i "futures" e le "options" su titoli pluriennali): i proventi e gli oneri dei primi vanno ricondotti fra gli interessi, mentre i proventi e gli oneri dei secondi vanno inclusi nella voce 60 "profitti (perdite) da operazioni finanziarie";

   Il saldo di tutti i differenziali e i margini delle operazioni di copertura, ad eccezione di quelli ricondotti nell'anzidetta voce 60 del conto economico, va incluso, secondo il relativo segno algebrico, fra gli interessi attivi o fra quelli passivi;

f) i proventi e gli oneri relativi ai riporti e alle operazioni pronti contro termine che prevedano l'obbligo per il cessionario di rivendita a termine delle attività (ad esempio, di titoli) oggetto di tali transazioni; tali proventi ed oneri sono calcolati tenendo conto sia della differenza fra il prezzo a pronti e il prezzo a termine sia dei frutti (ad esempio, degli interessi) prodotti dalle attività stesse nel periodo di durata dell'operazione;

g) le differenze negative tra valori di emissione dei titoli di debito immobilizzati ([2]) e non immobilizzati e valori di rimborso dei medesimi titoli (scarti di emissione).

h) a prescindere dal portafoglio di appartenenza (non immobilizzato o immobilizzato), la differenza tra il valore di libro (che, nel caso di acquisto, corrisponde al relativo costo) e il valore di rimborso degli "zero coupon bond" ex stripping maturata "pro rata temporis" nell'esercizio (in regime di capitalizzazione composta).

---

[1] Per i "futures" e per le "options" su titoli o su tassi di interesse e per i "forward rate agreements" occorre fare riferimento alla durata del titolo (anche se nozionale) sottostante oppure al periodo di tempo in relazione al quale viene calcolato il differenziale di interessi.

[2] Per i titoli di debito immobilizzati gli scarti di emissione sono di fatto ricompresi nelle differenze di cui alle lettere *a)* e *b)* delle medesime istruzioni e non vanno quindi rilevati autonomamente.

Nella voce 10 del conto economico ("interessi attivi e proventi assimilati") deve figurare il saldo tra gli interessi di mora maturati durante l'esercizio e la rettifica di valore corrispondente alla quota di tali interessi giudicata non recuperabile.

30. *Dividendi e altri proventi*

Nella presente voce devono figurare anche i dividendi e gli altri proventi di quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.

40. *Commissioni attive*

50. *Commissioni passive*

Nelle presenti voci figurano i proventi e gli oneri, diversi da quelli indicati alla lettera d) delle istruzioni riguardanti le voci 10 e 20 del conto economico ("interessi attivi e proventi assimilati", "interessi passivi e oneri assimilati"), relativi, rispettivamente, ai servizi prestati e a quelli ricevuti dalla banca o dall'ente finanziario (garanzie, incassi e pagamenti, gestione e intermediazione ecc.).

Sono inclusi anche i premi pagati sui derivati su crediti diversi da quelli allocati nel portafoglio non immobilizzato.

60. *Profitti (Perdite) da operazioni finanziarie*

Nella presente voce figurano per "sbilancio" complessivo (somma algebrica dei saldi di cui alle successive lettere a, b e c):

a) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e "fuori bilancio", su titoli non immobilizzati ([1]), inclusi i risultati delle valutazioni di tali titoli effettuate a norma dell'art. 20 del "decreto";

b) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e "fuori bilancio", su valute, inclusi i risultati delle valutazioni di tali operazioni effettuate a norma dell'art. 21 del "decreto";

c) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e "fuori bilancio", su metalli preziosi e su altri strumenti finanziari, inclusi i risultati delle valutazioni di tali valori effettuate a norma dell'art. 20 del "decreto".

Dalla presente voce sono esclusi i proventi e gli oneri relativi ad operazioni "di copertura" iscritti tra gli interessi secondo quanto indicato alla lettera e) delle istruzioni relative alle voci 10 e 20 del conto economico ("interessi attivi e proventi assimilati", "interessi passivi e oneri assimilati").

Il saldo di cui alla lettera *a)* include:

[1] Ivi inclusi gli "zero coupon bond" (anche se ex stripping).

1) gli utili e le perdite derivanti dalla compravendita dei titoli non immobilizzati; tali utili e perdite sono calcolati come somma algebrica delle esistenze iniziali dell'esercizio (valore dei titoli corrispondente a quello iscritto nel bilancio relativo all'esercizio precedente), dei costi per acquisti regolati durante l'esercizio (ivi incluse le sottoscrizioni di titoli in emissione), dei ricavi per vendite regolate durante l'esercizio (ivi inclusi i rimborsi di titoli scaduti) e delle rimanenze finali dell'esercizio (a "valori di libro", cioè prima delle valutazioni di bilancio) ([1]);
2) i differenziali e i margini, positivi e negativi, di contratti derivati con titolo sottostante che rientrino nell'attività di negoziazione o che proteggano titoli non immobilizzati (cfr. quanto prescritto per i contratti "monoflusso" dalle istruzioni relative alle voci 10 e 20, lett. *e*, del conto economico ([2]);
3) i risultati delle valutazioni dei titoli non immobilizzati, dei contratti di compravendita non ancora regolati (a pronti o a termine) di titoli non immobilizzati e dei contratti derivati con titolo sottostante, non ancora scaduti o chiusi alla fine dell'esercizio, che rientrino nell'attività di negoziazione o che proteggano titoli non immobilizzati.

Il saldo di cui alla lettera *b)* include:

1) gli utili e le perdite derivanti dalla negoziazione delle valute;
2) i differenziali positivi e negativi di contratti derivati su valute;
3) la differenza tra il valore corrente di fine esercizio degli elementi dell'attivo e del passivo e delle operazioni "fuori bilancio" denominati in valuta (o che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate al tasso di cambio dell'euro con una determinata valuta o con un determinato paniere di valute) e il valore contabile dei medesimi elementi ed operazioni.

Il saldo di cui alla lettera c) include:

1) gli utili e le perdite derivanti dalla negoziazione dei metalli preziosi;
2) i differenziali e i margini, positivi e negativi, di contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività che rientrino nell'attività di negoziazione o che proteggano titoli non immobilizzati (cfr. quanto prescritto per i contratti "monoflusso" dalle istruzioni relative alle voci 10 e 20, lett. *e*, del conto economico*)*;
3) i risultati delle valutazioni dei metalli preziosi in portafoglio e dei contratti derivati senza titolo sottostante, non ancora scaduti o chiusi alla fine dell'esercizio, che rientrino nell'attività di negoziazione oppure che proteggano titoli non immobilizzati.

70. *Altri proventi di gestione*

---

[1] Il risultato della compravendita dei titoli deve essere depurato degli scarti di emissione (cfr. le istruzioni di cui alle voci 10 e 20 "interessi attivi/passivi e proventi/oneri assimilati" del conto economico) maturati nel periodo di possesso dei titoli ceduti.

[2] Gli acquisti e le vendite di titoli effettuati a seguito di contratti derivati ("futures" e "options") devono essere registrati secondo l'"importo dovuto" il giorno di liquidazione dei contratti stessi.

110. *Altri oneri di gestione*

Nelle presenti voci devono figurare tra l'altro:

a) i proventi e gli oneri per canoni di locazione finanziaria maturati durante l'esercizio nonché i proventi e gli oneri per riscatti;

b) gli utili e le perdite derivanti dalla vendita di partecipazioni nell'ambito dell'attività di "merchant banking".

c) i recuperi di spesa per dipendenti distaccati a tempo pieno presso altre imprese.

80. *Spese amministrative*

Nella sottovoce *a)* "spese per il personale" sono ricomprese anche le spese per i dipendenti distaccati a tempo pieno presso altre imprese.

Nella sottovoce b) "altre spese amministrative" devono figurare, in particolare, le spese per servizi professionali (spese legali, spese notarili ecc.), le spese per l'acquisto di beni e di servizi non professionali (energia elettrica, cancelleria, trasporti ecc.), i fitti e i canoni passivi, i premi di assicurazione, le imposte indirette e le tasse (liquidate e non liquidate) di competenza dell'esercizio, i rimborsi di spesa per i dipendenti distaccati a tempo pieno presso l'impresa.

90. *Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali*

Nella presente voce sono registrati anche gli eventuali ammortamenti anticipati, nonché le quote annue d'ammortamento dei costi sostenuti per favorire l'esodo dei lavoratori bancari, qualora, in conformità delle disposizioni che stabiliscono l'agevolazione (art. 59, comma 3, della legge 27.12.1997, n. 449), la banca abbia optato per la rateizzazione di tali costi in cinque esercizi.

100. *Accantonamenti per rischi ed oneri*

Nella presente voce sono iscritti gli accantonamenti ai fondi di cui alla sottovoce c) ("altri fondi") della voce 80 del passivo ("fondi per rischi ed oneri"), ad eccezione di quelli che fronteggiano perdite di valore delle garanzie rilasciate e degli impegni (da ricomprendere nella voce 120 del conto economico "rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni").

120. *Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni*

Gli accantonamenti per garanzie e impegni di cui alla presente voce includono le perdite di valore calcolate, in base ai criteri di valutazione stabiliti dall'art. 20 del "decreto", sulle garanzie rilasciate e sugli impegni iscritti nelle voci 10 e 20 delle "garanzie e impegni".

130. *Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni*

Nella presente voce devono figurare anche i recuperi di crediti svalutati in precedenti esercizi.

150. *Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie*

Le banche e gli enti finanziari che applicano il metodo di valutazione previsto dall'art. 19 del "decreto" devono indicare separatamente (con apposito "di cui" da denominare "- su partecipazioni valutate al patrimonio netto") l'importo delle variazioni in diminuzione, intervenute nell'esercizio per effetto di perdite del patrimonio netto delle partecipate.

170. *Utile (Perdita) delle attività ordinarie*

Nella presente voce figura il saldo dei proventi e degli oneri indicati nelle voci da 10 a 160.

180. *Proventi straordinari*

190. *Oneri straordinari*

Nelle presenti voci devono figurare:

a) le sopravvenienze attive e passive e le insussistenze di passività (ad esempio, la quota dei fondi ritenuta esuberante) e di attività;

b) gli utili e le perdite derivanti dalla vendita di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, ad esclusione di quelli (da ricondurre nelle voci 70 "altri proventi di gestione" e 110 "altri oneri di gestione") per cessione di partecipazioni nell'ambito dell'attività di "merchant banking" o per riscatto di beni dati in locazione finanziaria. Gli utili e le perdite derivanti dalla vendita di titoli immobilizzati devono essere calcolati escludendo la differenza tra il costo di acquisto e il valore di rimborso "maturata" sino al momento della vendita stessa (cfr. le istruzioni relative alle voci 10 e 20 del conto economico).

c) i costi sostenuti per favorire l'esodo dei lavoratori bancari, qualora, in conformità delle disposizioni che stabiliscono l'agevolazione (art. 59, comma 3, della legge 27.12.1997, n. 449), la banca abbia optato per l'attribuzione al conto economico in un'unica soluzione. La banca sara' tenuta a fornire nella nota integrativa un'adeguata informativa su tali forme di incentivazione.

200. *Utile (Perdita) straordinario*

Nella presente voce figura il saldo dei proventi e degli oneri straordinari (voci 180 e 190).

210. *Variazione del fondo per rischi bancari generali*

Nella presente voce figura (con l'indicazione del pertinente segno algebrico) il saldo delle dotazioni (accantonamenti) e dei prelievi (utilizzi) del fondo per rischi bancari generali indicato nella voce 100 del passivo.

230. *Utile (Perdita) d'esercizio*

Nella presente voce figura il saldo dei proventi e degli oneri indicati nelle voci da 10 a 220.

5. LA NOTA INTEGRATIVA

5.1 *Premessa*

La nota integrativa è suddivisa nelle seguenti quattro parti:

1) parte A - Criteri di valutazione;

2) parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale;

3) parte C - Informazioni sul conto economico;

4) parte D - Altre informazioni.

Ogni parte della nota è articolata a sua volta in sezioni, ciascuna delle quali illustra singoli aspetti della gestione aziendale.

Le sezioni sono costituite, di regola, da voci e da tabelle. Le voci e le tabelle che non presentano importi non devono essere indicate. Le tabelle vanno redatte rispettando in ogni caso gli schemi previsti dalle presenti istruzioni anche quando siano avvalorate solo alcune delle voci in esse contenute.

Le sezioni contengono anche note di commento delle voci e delle tabelle o note descrittive degli aspetti trattati.

Nella nota integrativa gli enti creditizi e finanziari possono fornire altre informazioni in aggiunta a quelle previste dal "decreto" e dalle presenti istruzioni, purché ciò non diminuisca la chiarezza e l'immediatezza informativa della nota stessa.

La nota integrativa è redatta in migliaia di euro ([1]). Alle banche che presentano un "totale dell'attivo" (inclusi "garanzie e impegni") pari o superiore a 10 mld. di euro è consentito di redigere la nota integrativa in milioni di euro ([2]).

---

[1] A tal fine occorre procedere agli opportuni arrotondamenti delle voci, delle sottovoci e dei "di cui", trascurando le frazioni degli importi pari o inferiori a 500 euro ed elevando al migliaio superiore le frazioni maggiori di 500 euro. L'importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci.

[2] A tal fine occorre procedere agli opportuni arrotondamenti delle voci, delle sottovoci e dei "di cui", trascurando le frazioni degli importi pari o inferiori a 500.000 euro ed elevando al milione superiore le frazioni maggiori di 500.000 euro. L'importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci.

5.2 *Parte A - Criteri di valutazione*

Sezione 1 - L'illustrazione dei criteri di valutazione

Nella presente sezione:

a) sono illustrati i criteri adottati nelle valutazioni di bilancio, nelle rettifiche di valore, nelle riprese di valore e nelle rivalutazioni;

b) sono spiegati, nel caso di applicazione di una deroga prevista dall'art. 2, comma 5 (che riguardi i criteri di valutazione), o dall'art. 15, comma 2, del "decreto", i motivi della deroga stessa e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico;

c) sono motivate le modifiche eventualmente apportate ai criteri di ammortamento e ai coefficienti applicati nella valutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo;

d) è motivato l'esercizio della facoltà di ammortizzare l'avviamento in un periodo di durata superiore a cinque anni;

e) è motivata la differenza tra il valore di iscrizione in bilancio delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 19, comma 1, del "decreto" e il valore inferiore derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dall'articolo suddetto o, se non vi sia l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata;

f) è fatta menzione dell'esercizio delle facoltà di cui all'art. 19, comma 4 ultimo periodo e comma 6, del "decreto".

Sezione 2 - Le rettifiche e gli accantonamenti fiscali

Nella presente sezione devono essere spiegati i motivi e indicati separatamente gli importi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie. Sono anche fornite indicazioni circa l'influenza che le rettifiche e gli accantonamenti suddetti hanno sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e del risultato economico nonché, se di importo apprezzabile, sul futuro onere fiscale.

5.3 *Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale*

Se le deroghe previste dall'art. 2, comma 5, o dall'art. 7, comma 3, del "decreto" riguardano conti dello stato patrimoniale, i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico sono spiegati nella sezione in cui, secondo le seguenti istruzioni, tali conti devono essere illustrati.

Sezione 1 - I crediti

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci 10, 30 e 40.

1.1 *Dettaglio della voce 30 "crediti verso banche"*

1.5 *Dettaglio della voce 40 "crediti verso clientela"*

Nella sottovoce "effetti ammissibili al rifinanziamento presso banche centrali" deve figurare l'importo degli effetti scontati che posseggano i requisiti per l'ammissione al rifinanziamento presso la banca centrale del Paese o dei Paesi in cui la banca o l'ente finanziario risiede con proprie filiali.

Nella sottovoce "pronti contro termine" deve figurare l'ammontare, in base al flusso finanziario a pronti, dei crediti derivanti da operazioni pronti contro termine assimilabili a riporti.

1.6 *Crediti verso clientela garantiti*

Nella presente voce figura l'importo dei "crediti verso clientela" (diversi da quelli verso gli Stati e gli altri enti pubblici) assistiti, in tutto o in parte, da garanzie reali o personali. Per i crediti parzialmente garantiti è indicato solo l'ammontare garantito.

1.2 *Situazione dei crediti per cassa verso banche*

1.7 *Situazione dei crediti per cassa verso clientela*

Nella presente tabella figura la situazione dei crediti per cassa ([1]) in essere alla data di riferimento del bilancio come definiti dalla vigente normativa sulle segnalazioni di vigilanza.

Per individuare i "Paesi a rischio", in base alla vigente normativa di vigilanza, occorre distinguere due situazioni: 1) le banche che ai fini del calcolo delle rettifiche forfettarie per il

[1] Ivi compresi i crediti impliciti nelle operazioni di leasing finanziario.

rischio-paese applicano la metodologia analitica, le quali devono includere in tale nozione i paesi classificati nelle classi di rischio maggiori di zero; 2) le altre banche, che ai medesimi fini adottano la metodologia semplificata, le quali devono includere nell'anzidetta categoria i paesi extra-OCSE.

I crediti non garantiti verso paesi a rischio che rientrano anche nelle altre categorie di crediti dubbi (sofferenze, incagli, crediti in corso di ristrutturazione, crediti ristrutturati) vanno indicati privilegiando il rischio commerciale rispetto al rischio paese e pertanto interessando la pertinente voce. Di tali posizioni, sottoposte a un duplice profilo di rischio, occorre inoltre fornire un'evidenza in calce alla tabella.

Le rettifiche di valore complessive rappresentano, per ciascuna categoria di crediti indicati nella tavola, l'insieme delle svalutazioni operate contabilmente sui crediti stessi sia in modo analitico (cioè su singole posizioni di credito) sia in via forfettaria su insiemi omogenei di crediti (ad esempio rischio settore, rischio paese, rischio fisiologico) ([1]).

L'esposizione netta corrisponde, per ciascuna categoria, all'importo dei crediti indicato nell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio; l'esposizione lorda si ragguaglia alla somma dell'esposizione netta e delle rettifiche di valore complessive.

1.3 *Dinamica dei crediti dubbi verso banche*

1.8 *Dinamica dei crediti dubbi verso clientela*

Nella presente tavola occorre rappresentare le variazioni in aumento e in diminuzione intervenute durante l'esercizio nell'ammontare delle esposizioni lorde. In particolare nelle sottovoci:

1. "interessi di mora" occorre indicare quelli maturati nell'esercizio al lordo della quota ritenuta non recuperabile;

2. "cancellazioni" si devono indicare i "write-offs" operati in dipendenza di eventi estintivi dei crediti, secondo le definizioni fissate dalla vigente normativa sulle segnalazioni di vigilanza;

3. "altre variazioni in aumento/in diminuzione" si devono includere tutte le variazioni dell'esposizione lorda iniziale riconducibili a fattori diversi da quelli indicati nelle sottovoci precedenti (eventuali variazioni del valore dei crediti in valuta dipendenti dalle oscillazioni dei tassi di cambio ecc.). Quando l'importo di una variazione è significativo, occorre darne esplicita evidenza nella tavola oppure in calce alla stessa.

[1] Naturalmente, per i dubbi esiti connessi con il rischio paese occorre tener conto del risultato delle valutazioni operate ai fini di bilancio, indipendentemente dai dubbi esiti computati secondo i criteri previsti dalla vigente normativa sulle segnalazioni di vigilanza.

1.4 *Dinamica delle rettifiche di valore complessive dei crediti verso banche*

1.9 *Dinamica delle rettifiche di valore complessive dei crediti verso clientela*

Nella presente tavola occorre rappresentare le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nell'ammontare delle rettifiche complessive sui crediti per cassa. In particolare nelle sottovoci:

1. "rettifiche di valore" si deve indicare l'importo corrispondente a quello indicato per i crediti per cassa nella omonima voce del conto economico incrementato dell'importo degli interessi di mora ritenuti irrecuperabili;

2. "variazioni in aumento" occorre rilevare anche l'ammontare delle rettifiche di valore corrispondenti alla quota giudicata non recuperabile degli interessi di mora;

3. "cancellazioni" devono figurare i "write-offs" non effettuati a valere su precedenti svalutazioni (dirette o indirette); gli stessi vanno ricompresi, oltre che nella presente sottovoce, anche nelle "variazioni in aumento: rettifiche di valore".

Sezione 2 - I titoli

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci 20, 50 e 60.

Deve essere indicato il criterio adottato per distinguere i titoli immobilizzati da quelli non immobilizzati.

Deve anche figurare l'importo delle differenze (positive e negative) tra il valore iscritto in bilancio e il valore di rimborso alla scadenza dei titoli di debito immobilizzati. Le differenze sono calcolate separatamente per categorie omogenee di titoli (titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche).

2.1 *Titoli immobilizzati*

Il valore di mercato dei titoli va calcolato sulla base:

a) delle relative quotazioni, per i titoli quotati in mercati organizzati;
b) dell'andamento del mercato, per gli altri titoli.

Tra i titoli di Stato devono figurare soltanto i titoli emessi dallo Stato italiano.

Tra i titoli di capitale immobilizzati figurano esclusivamente le quote immobilizzate degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.

2.2 *Variazioni annue dei titoli immobilizzati*

Le "esistenze iniziali" corrispondono al valore dei titoli immobilizzati iscritto nel bilancio relativo all'esercizio precedente. Gli "acquisti" includono anche le sottoscrizioni di titoli in emissione. Le "rimanenze finali", che rappresentano la differenza tra le "esistenze iniziali" e gli "aumenti" dell'esercizio, da un lato, e le "diminuzioni" dell'esercizio, dall'altro, corrispondono al valore iscritto nel bilancio. Tra le "altre variazioni" devono essere inclusi, fra l'altro, gli utili e le perdite derivanti da eventuali vendite.

Nelle "svalutazioni durature" del punto C3 sono indicate le svalutazioni operate ai sensi dell'art. 18, comma 2, del "decreto".

2.3 *Titoli non immobilizzati*

Il valore di mercato dei titoli va calcolato sulla base:

a) delle relative quotazioni, per i titoli quotati in mercati organizzati;
b) dell'andamento del mercato, per gli altri titoli.

Tra i titoli di Stato devono figurare soltanto i titoli emessi dallo Stato italiano.

2.4 *Variazioni annue dei titoli non immobilizzati*

Gli "acquisti" e le "vendite" includono esclusivamente i contratti di compravendita con terzi, regolati nel corso dell'esercizio, di titoli non immobilizzati. Essi comprendono anche, rispettivamente, le sottoscrizioni di titoli in emissione e i rimborsi di titoli scaduti.

Sezione 3 - Le partecipazioni

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci 70 e 80.

Per le partecipazioni valutate con il metodo di cui all'art. 19 del "decreto" devono essere indicati separatamente gli importi delle differenze positive e di quelle negative emerse in sede di prima applicazione del metodo stesso. Le differenze positive figurano al netto dell'ammortamento effettuato a norma del suddetto articolo.

La differenza positiva (negativa) consiste nel maggior (minor) valore della partecipazione rispetto alla corrispondente frazione di patrimonio netto della partecipata, non imputabile a elementi dell'attivo e del passivo della partecipata stessa.

3.1 *Partecipazioni rilevanti*

Nell'elenco delle partecipazioni rilevanti, possedute direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, devono figurare esclusivamente quelle in imprese controllate ai sensi dell'art. 4, comma 3, del "decreto" e quelle in imprese sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'art. 19, comma 1, del medesimo "decreto" (le anzidette partecipazioni sono allocate nelle voci 70 e 80 dell'attivo dello stato patrimoniale).

Per ciascuna partecipata occorre indicare la denominazione, la sede, l'importo del patrimonio netto e quello dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio chiuso, la quota percentuale di capitale posseduta, il valore attribuito in bilancio alla partecipazione. Il patrimonio netto è calcolato includendo anche l'utile destinato alle riserve (oppure deducendo la perdita d'esercizio); per le partecipate valutate con il metodo di cui all'art. 19 del "decreto", il patrimonio netto e l'utile o la perdita d'esercizio sono quelli utilizzati nell'applicazione di tale metodo.

È consentito omettere le informazioni richieste nell'elenco, quando esse possano arrecare grave pregiudizio a una delle imprese ivi indicate. Di tale omissione è fatta menzione nella presente sezione.

I bilanci e i prospetti riepilogativi che l'ente creditizio o finanziario deve tenere depositati presso la propria sede ai sensi dell'art. 2429, commi 3 e 4, del codice civile sono quelli delle imprese controllate a norma dell'art. 4, comma 3, del "decreto" e delle imprese sottoposte a influenza notevole di cui all'art. 19, comma 1, del medesimo "decreto".

3.2 *Attività e passività verso imprese del gruppo*

Vanno presi in considerazione i rapporti intrattenuti con le imprese di cui all'art. 4, comma 2, del "decreto", anche se si tratta di imprese non partecipate direttamente dalla banca.

3.3 *Attività e passività verso imprese partecipate (diverse dalle imprese del gruppo)*

I crediti verso le imprese del gruppo e le imprese partecipate includono anche l'importo dei beni dati in locazione finanziaria.

Possono essere escluse le relazioni finanziarie intrattenute con imprese nelle quali si posseggano partecipazioni di modesta entità in rapporto sia al capitale della partecipata sia al patrimonio della banca partecipante.

3.6 *Variazioni annue delle partecipazioni*

Le "esistenze iniziali" corrispondono al valore delle partecipazioni iscritto nel bilancio relativo all'esercizio precedente. Gli "acquisti" includono anche le sottoscrizioni a titolo oneroso di nuove azioni o quote. Le "rimanenze finali", che rappresentano la differenza tra le "esistenze iniziali" e gli "aumenti" dell'esercizio, da un lato, e le "diminuzioni" dell'esercizio, dall'altro, corrispondono al valore iscritto nel bilancio.

Tra la "altre variazioni" devono essere inclusi gli utili e le perdite derivanti da eventuali vendite nonché i trasferimenti dalla voce 70 ("partecipazioni") alla voce 80 ("partecipazioni in imprese del gruppo") o alla voce 60 ("azioni, quote e altri titoli a reddito variabile") e viceversa; l'importo di tali trasferimenti è indicato separatamente.

Nelle "rivalutazioni totali" e nelle "rettifiche totali" deve figurare l'importo, rispettivamente, di tutte le rivalutazioni e di tutte le rettifiche di valore effettuate nel tempo sulle partecipazioni ancora in portafoglio.

Nelle "svalutazioni durature" del punto C2 sono indicate le svalutazioni operate ai sensi dell'art. 18, comma 2, del "decreto".

Le partecipazioni in imprese del gruppo e le altre partecipazioni che siano state valutate secondo il metodo previsto dall'art. 19 del "decreto" devono formare oggetto di separata evidenza nelle tabelle 3.6.1 e 3.6.2.

Sezione 4 - Le immobilizzazioni materiali e immateriali

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci 90 e 100.

Occorre indicare l'importo dei terreni e dei fabbricati utilizzati dall'ente creditizio o finanziario nella propria attività nonché gli acconti versati a fronte delle immobilizzazioni.

4.1 *Variazioni annue delle immobilizzazioni materiali*

4.2 *Variazioni annue delle immobilizzazioni immateriali*

Le "esistenze iniziali" corrispondono al valore iscritto nel bilancio relativo all'esercizio precedente. Le "rimanenze finali", che rappresentano la differenza tra le "esistenze iniziali" e gli "aumenti" dell'esercizio, da un lato, e le "diminuzioni" dell'esercizio, dall'altro, corrispondono al valore iscritto nel bilancio.

Nelle "rivalutazioni totali" e nelle "rettifiche totali" deve figurare l'importo, rispettivamente, di tutte le rivalutazioni e di tutte le rettifiche di valore effettuate nel tempo sulle immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio.

Nella sottovoce b) del punto C2 ("rettifiche di valore: svalutazioni durature") e nella sottovoce b) del punto F ("rettifiche totali: svalutazioni durature") sono indicate le svalutazioni operate ai sensi dell'art. 17, comma 2, del "decreto".

I beni dati in (e quelli in attesa di) locazione finanziaria devono formare oggetto di apposita evidenza, se di importo apprezzabile. Separata evidenza occorre dare ai costi di impianto nella tabella 4.2.

Sezione 5 - Altre voci dell'attivo

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci non trattate nelle sezioni precedenti.

5.1 *Composizione della voce 130 "altre attività"*

5.2 *Composizione della voce 140 "ratei e risconti attivi"*

Nelle presenti voci deve figurare la composizione delle voci 130 e 140 dell'attivo, quando il loro ammontare sia apprezzabile.

5.3 *Rettifiche per ratei e risconti attivi*

Nella presente voce devono essere indicate le rettifiche per ratei e risconti attivi apportate alle voci, rispettivamente, dell'attivo e del passivo, quando l'ammontare di tali rettifiche sia apprezzabile.

5.4 *Distribuzione delle attività subordinate*

Nella presente voce deve figurare l'importo dei crediti verso enti creditizi e verso clientela e dei titoli di debito che presentino clausole di subordinazione.

Sezione 6 - I debiti

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci 10, 20, 30 e 40.

Devono essere indicati l'importo e il numero delle obbligazioni convertibili in azioni e dei titoli e valori simili emessi dall'ente creditizio o finanziario nonché quelli delle azioni di godimento, specificando i diritti che essi attribuiscono.

Sezione 7 - I fondi

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci 70, 80 e 90.

Devono figurare per categoria di attività (titoli, immobili ecc.) gli investimenti specifici dei fondi di quiescenza iscritti nella sottovoce 80 a) nonché le variazioni intervenute durante l'esercizio nella consistenza delle voci (e delle eventuali sottovoci) 70 e 80, indicando separatamente gli accantonamenti e gli utilizzi.

Occorre anche indicare sia la quota dei "fondi imposte e tasse" di cui alla sottovoce 80 b) che fronteggia gli oneri per imposte non ancora liquidate sia l'importo dei relativi acconti già versati.

7.2 *Variazioni nell'esercizio dei "Fondi rischi su crediti" (voce 90)*

L'importo delle "esistenze iniziali" corrisponde a quello iscritto nella voce 90 del passivo del bilancio relativo all'esercizio precedente.

Nel punto B1 ("accantonamenti") occorre indicare l'importo della voce 140 del conto economico.

Nel punto C1 ("utilizzi") occorre ricomprendere esclusivamente l'importo dei prelievi effettuati dai "fondi rischi su crediti" costituiti in precedenti esercizi per coprire diminuzioni di valore registrate nel portafoglio crediti.

Nel punto C2 ("altre variazioni") devono confluire tutte le riduzioni dei fondi rischi su crediti diverse da quelle considerate nel punto precedente (ad esempio, le riduzioni connesse con gli incassi di crediti per interessi di mora iscritti nell'attivo).

7.3 *Composizione della sottovoce 80 c) "fondi per rischi ed oneri: altri fondi"*

Nella presente voce deve figurare la composizione della sottovoce c) della voce 80 del passivo, quando l'ammontare dei fondi sia apprezzabile.

7.4 *Variazioni intervenute nell'esercizio nelle "attività per imposte anticipate"*

7.5 *Variazioni intervenute nell'esercizio nelle "passività per imposte differite"*

Nella tabella 7.4 occorre evidenziare l'entità e le variazioni intervenute nell'esercizio nelle "attività per imposte anticipate" incluse nella voce 130 "altre attività" dello stato patrimoniale; in particolare, occorre redigere due distinte tabelle, una per le attività la cui contropartita sia stata registrata nel conto economico, l'altra per quelle imputate al patrimonio netto. A corredo della prima tabella deve essere indicata anche la quota parte delle attività per imposte anticipate che derivano da perdite fiscali riportabili.

Nella tabella 7.5 occorre evidenziare l'entità e le variazioni intervenute nell'esercizio nelle "passività per imposte differite" incluse nella sottovoce 80.b "fondi imposte e tasse"

dello stato patrimoniale ([1]); in particolare, occorre redigere due distinte tabelle, una per le passività la cui contropartita sia stata registrata nel conto economico, l'altra per quelle imputate al patrimonio netto ([2]). Occorre inoltre indicare:

a) l'entità e le variazioni intervenute nell'esercizio nelle passività per imposte differite (con indicazione delle relative componenti) non incluse nella sottovoce 80.b "fondi imposte e tasse", perché relative a fattispecie per le quali il differimento dell'onere tributario è subordinato all'iscrizione di appositi accantonamenti destinati ad alimentare fondi in sospensione d'imposta;

b) l'entità e le variazioni delle differenze temporanee tassabili (e delle relative componenti) per le quali non ricorrano i presupposti per l'iscrizione di passività per imposte differite, in quanto caratterizzate da scarsa probabilità di liquidazione.

Le informative di cui ai punti a) e b) non vanno riportate nella parte A, sezione 2, della nota integrativa.

Sezione 8 - Il capitale, le riserve, il fondo per rischi bancari generali e le passività subordinate

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 e 170 e i conti dell'attivo relativi alle voci 110 e 120.

Devono essere fornite, separatamente per ciascun prestito subordinato il cui importo a fine esercizio ecceda il 10 per cento dell'importo complessivo della voce 110 ("passività subordinate"), le seguenti informazioni:

a) l'importo, la valuta di denominazione, il tasso di interesse, la data di scadenza o se si tratti di un prestito perpetuo;
b) l'esistenza di clausole di rimborso anticipato;
c) le condizioni della subordinazione, l'esistenza di disposizioni che consentano la conversione della passività subordinata in capitale o in altro tipo di passività e le condizioni previste per tale conversione.

Di tutte le altre passività subordinate occorre illustrare complessivamente le modalità che le disciplinano.

Nella presente sezione occorre anche indicare:

a) per ciascuna categoria di azioni o di quote, il valore nominale e il numero di quelle che compongono la voce 120 ("capitale") nonché di quelle emesse e sottoscritte durante l'esercizio; le banche pubbliche indicano anche l'importo dell'eventuale fondo istituzionale;

---

[1] La differenza tra l'importo finale della tavola 7.4 e l'importo finale della tavola 7.5 figura, per le banche che esercitano la facoltà di compensare le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite, nella voce 130 "altre attività" o nella sottovoce 80.b "fondi imposte e tasse" a seconda del relativo segno algebrico.

[2] Le banche che adottano l'impostazione contabile basata sull'*income statement liability method* devono compilare le tavole 7.4 e 7.5 limitatamente alle "attività per imposte anticipate" e alle "passività per imposte differite" le cui contropartite siano state registrate nel conto economico. Esse daranno comunque indicazione dell'ammontare delle "attività per imposte anticipate" e delle "passività per imposte differite" che avrebbero contabilizzato se avessero applicato il *balance sheet liability method*.

b) la composizione della sottovoce d) della voce 140 ("riserve: altre riserve"), quando il suo ammontare sia apprezzabile.

8.1 *Patrimonio e requisiti prudenziali di vigilanza*

Nel riquadro A della tavola è indicato l'importo del patrimonio di vigilanza e delle sue fondamentali componenti che corrispondono a quanto indicato nelle segnalazioni di vigilanza.

Nel riquadro B sono indicati l'importo complessivo e la composizione dei requisiti patrimoniali di vigilanza. In particolare:

- nella voce B.2 "rischi di mercato" va indicato il requisito patrimoniale a fronte dei rischi di mercato al lordo dei prestiti subordinati di 3° livello utilizzabili a copertura di tali rischi;

- nella sottovoce B.3 "prestiti subordinati di 3° livello" tali passività vanno indicate per un importo non superiore a quello rilevato nella precedente voce B.2;

- nella voce B.5 "totale requisiti prudenziali" i rischi di mercato vanno considerati per l'importo rilevato nella voce B.2 (vale a dire al lordo dei prestiti subordinati di 3° livello utilizzabili a copertura dei rischi di mercato).

Nel riquadro C è riportato l'ammontare delle attività di rischio ponderate determinato come prodotto fra il totale dei requisiti prudenziali (B.5) e il reciproco del coefficiente minimo obbligatorio per i rischi di credito. Nel medesimo riquadro sono, infine, indicati i rapporti tra il patrimonio di base e il patrimonio di vigilanza, da un lato, e le anzidette attività di rischio ponderate, dall'altro.

Nella voce C.3 "patrimonio di vigilanza/attività di rischio ponderate" il numeratore "patrimonio di vigilanza" va determinato sommando gli importi indicati nelle voci A.4 "patrimonio di vigilanza" e B.3 "prestiti subordinati di 3° livello".

Sezione 9 - Altre voci del passivo

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci non trattate nelle sezioni precedenti.

Valgono le medesime istruzioni della precedente sezione 5 "Altre voci dell'attivo".

Sezione 10 - Le garanzie e gli impegni

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti delle garanzie e degli impegni relativi alle voci 10 e 20, nonché le altre operazioni "fuori bilancio".

Le principali tipologie di garanzie rilasciate e di impegni, ricomprese nelle voci 10.1 e 10.2, devono essere indicate in modo specifico, se di importo rilevante.

10.1 *Composizione della voce 10 "garanzie rilasciate"*

Le "garanzie rilasciate" sono classificate, secondo la finalità economica, in:

a) crediti di firma di natura commerciale, cioè garanzie personali che assistono specifiche transazioni commerciali (come, ad esempio, i crediti documentari) o la buona esecuzione di contratti ("performance bonds" ecc.);

b) crediti di firma di natura finanziaria, cioè garanzie personali che assistono il regolare assolvimento del servizio del debito da parte del soggetto ordinante;

c) attività (come titoli o contante) costituite in garanzia di obbligazioni di terzi.

10.3 *Attività costituite in garanzia di propri debiti*

L'importo delle attività costituite dall'ente creditizio o finanziario in garanzia di propri debiti deve figurare nella presente voce, separatamente per ciascuna voce del passivo e per tipo di attività.

10.4 *Margini attivi utilizzabili su linee di credito*

Nella presente voce deve figurare l'importo delle linee di credito ricevute dalla banca o dall'ente finanziario e ancora utilizzabili da parte dello stesso.

10.5 *Operazioni a termine*

Nella presente tabella devono essere riportate tutte le operazioni "fuori bilancio" in essere a fine esercizio di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* del paragrafo 5.10 del capitolo 1. Sono escluse le negoziazioni per conto terzi da indicare nella successiva sezione 12.

Altre tipologie, non previste nella tabella suddetta, di operazioni a termine poste in essere dall'ente creditizio o finanziario devono essere indicate in modo specifico, se di importo apprezzabile.

Il valore da attribuire alle operazioni è il seguente:

a) ai contratti di compravendita di titoli e di valute e ai contratti derivati che comportino o possano comportare lo scambio a termine di capitali (o di altre attività), il prezzo di regolamento dei contratti stessi ([1]);

b) ai contratti di deposito e di finanziamento, l'importo da erogare o da ricevere;

c) ai contratti derivati che non comportino lo scambio a termine di capitali (quali, ad esempio, i contratti su tassi di interesse e su indici), il valore nominale del capitale di riferimento.

[1] Per i contratti derivati trattati in mercati organizzati che prevedano la liquidazione giornaliera dei margini di variazione, il valore da attribuire è pari convenzionalmente al valore nominale del capitale di riferimento.

I contratti che prevedono lo scambio di due valute (o del differenziale di cambio tra due valute) devono essere indicati una sola volta, facendo convenzionalmente riferimento alla valuta da acquistare. I contratti che prevedono sia lo scambio di tassi di interesse sia lo scambio di valute vanno riportati soltanto tra i contratti su valute.

I contratti derivati su tassi di interesse sono classificati convenzionalmente come "acquisti" o come "vendite" a seconda che comportino per la banca o per l'ente finanziario l'acquisto o la vendita del tasso fisso ([1]).

I "basis swaps" ([2]) devono formare oggetto di rilevazione tra i contratti derivati "senza scambio di capitali - altri valori" sia tra gli acquisti sia tra le vendite. Se il volume delle operazioni di "basis swap" è rilevante, occorre indicarne l'importo anche in calce alla tavola, precisando che esso è stato incluso tanto negli acquisti quanto nelle vendite.

Gli "interest rate caps" acquistati e gli "interest rate floors" emessi vanno rilevati tra i contratti derivati "senza scambio di capitali - altri valori: vendite"; viceversa, gli "interest rate caps" emessi e gli "interest rate floors" acquistati vanno rilevati tra i contratti derivati "senza scambio di capitali - altri valori: acquisti" ([3]).

La banca o l'ente finanziario deve anche indicare, se di importo apprezzabile, gli eventuali plus/minusvalori delle operazioni "fuori bilancio" (sia "di copertura" sia di negoziazione sia di altra natura) non iscritti nel conto economico in conformità delle disposizioni del "decreto". Tali plus/minusvalori vanno calcolati sulla base dei prezzi o dei tassi di fine esercizio.

I contratti derivati negoziati a copertura di rapporti, in bilancio e "fuori bilancio",

---

[1] In conformità di tale criterio, nel caso di negoziazione di un "forward rate agreement", è acquirente la parte che alla data di liquidazione del contratto riceverà il differenziale quando il tasso fisso è superiore al tasso corrente, mentre pagherà quando il tasso fisso è inferiore al tasso corrente. Viceversa, si qualifica come venditrice la parte che alla data di regolamento del contratto riceverà il differenziale quando il tasso fisso è inferiore al tasso corrente, mentre pagherà quando il tasso fisso è superiore al tasso corrente.

[2] I "basis swaps", cioè gli "swaps" che prevedono lo scambio di due tassi di interesse indicizzati, corrispondono alla combinazione di due "interest rate swaps" di segno opporsto (l'uno di acquisto, l'altro di vendita) aventi le medesime caratteristiche contrattuali (ivi incluso il livello del tasso fisso), ma differenti tassi indicizzati e cioè:

- per l'"I.R.S" acquistato, il tasso cui si fa riferimento per determinare il flusso monetario da pagare;
- per l'"I.R.S" venduto, il tasso cui si fa riferimento per determinare il flusso monetario da ricevere.

[3] Gli "interest rate caps" e gli "interest rate floors" corrispondono alla combinazione di un'opzione e di un "forward rate agreement".

In particolare, chi acquista un "interest rate cap" assume il diritto di ricevere il differenziale di interessi se il tasso corrente è superiore al tasso fisso, mentre chi emette un "interest rate floor" assume l'obbligo di pagare il differenziale di interessi se il tasso corrente è inferiore al tasso fisso.

Pertanto, sia il detentore di un "interest rate cap" sia l'emittente di un "interest rate floor" risultano essere le parti venditrici del tasso fisso. In entrambi i casi, infatti, essi ricevono un tasso corrente e pagano un tasso fisso, con la particolarità che, da un lato, il detentore dell'"interest rate cap" non pagherà alcun differenziale se il tasso corrente è inferiore al tasso fisso, dall'altro, l'emittente dell'"interest rate floor" non riceverà alcun differenziale se il tasso corrente è superiore al tasso fisso.

Viceversa, sia l'emittente di un "interest rate cap" sia il detentore di un "interest rate floor" risultano essere le parti acquirenti del tasso fisso. In entrambi i casi, infatti, essi ricevono un tasso fisso e pagano un tasso corrente, con la particolarità che, da un lato, l'emittente dell'"interest rate cap" non riceverà alcun differenziale se il tasso corrente è inferiore al tasso fisso, dall'altro, il detentore dell'"interest rate floor" non pagherà alcun differenziale se il tasso corrente è superiore al tasso fisso.

appartenenti al portafoglio non immobilizzato vanno classificati come operazioni non immobilizzate, fornendo l'evidenza complessiva del loro ammontare in calce alla tavola.

Sezione 11 - Concentrazione e distribuzione delle attività e delle passività

11.1 *Grandi rischi*

Le banche devono indicare nella presente voce l'importo complessivo ponderato e il numero delle posizioni di rischio che costituiscono un "grande rischio" secondo la vigente disciplina di vigilanza.

11.2 *Distribuzione dei crediti verso clientela per principali categorie di debitori*

11.3 *Distribuzione dei crediti verso imprese non finanziarie e famiglie produttrici residenti*

Le distribuzioni dei crediti per comparto economico di appartenenza dei debitori devono essere effettuate secondo i criteri di classificazione previsti nel fascicolo "Classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica" edito dalla Banca d'Italia.

Nella classificazione di cui alla voce 11.3 vanno indicate in chiaro le prime 5 "branche" (in ordine decrescente di ammontare complessivo dei finanziamenti erogati) cui appartengono le "società non finanziarie" e le "famiglie produttrici" residenti in Italia finanziate dall'ente che redige il bilancio, riportando per ciascuna "branca" l'importo dei relativi crediti; per le altre "branche" deve essere indicato l'importo complessivo dei crediti.

I crediti che formano oggetto delle suddette distribuzioni includono anche l'importo dei beni dati in locazione finanziaria.

Relativamente ai contratti derivati su crediti vanno indicate le principali categorie di controparte (banche, societa' finanziarie ecc.)

11.4 *Distribuzione delle garanzie rilasciate per principali categorie di controparti*

La distribuzione per controparti deve essere effettuata in base alla categoria economica di appartenenza dell'ordinante, cioè del soggetto le cui obbligazioni sono assistite dalla garanzia della banca o dell'ente finanziario.

11.5 *Distribuzione territoriale delle attività e delle passività*

La presente tabella va compilata esclusivamente dalle banche o dagli enti finanziari che abbiano rapporti in essere anche con soggetti non residenti in Italia.

Le attività, le passività, le garanzie e gli impegni devono essere distribuiti territorialmente secondo lo Stato di residenza della controparte.

I crediti verso banche e verso clientela includono anche l'importo dei beni dati in locazione finanziaria. I titoli sono costituiti dalle voci 20, 50 e 60 dell'attivo.

Gli "altri conti" del passivo sono costituiti dalle voci 40 e 110. Per i debiti e le passività subordinate rappresentati da titoli occorre convenzionalmente fare riferimento alla residenza del sottoscrittore; gli assegni circolari (compresi nella sottovoce c) della voce 30 del passivo) vanno convenzionalmente attribuiti in base alla residenza della filiale emittente.

Le garanzie e gli impegni sono costituiti dalle voci 10 e 20 delle "garanzie e impegni".

11.6 *Distribuzione temporale delle attività e delle passività*

Le voci da 1.1 a 1.4 della tabella e quelle da 2.1 a 2.4 si riferiscono ai corrispondenti conti dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale. I crediti verso banche e verso clientela includono anche l'importo dei beni dati in locazione finanziaria.

Nelle voci 1.5 e 2.5 figurano i depositi e i finanziamenti stipulati e da erogare o da ricevere a una data futura predeterminata nonché le operazioni "fuori bilancio" collegate a titoli di debito o a tassi di interesse ([1]). Il valore da attribuire a tali contratti e operazioni è il seguente:

a) ai contratti di deposito e di finanziamento, l'importo da erogare o da ricevere;

b) alle operazioni "fuori bilancio" su titoli, il prezzo di regolamento delle operazioni stesse([2]);

c) alle operazioni "fuori bilancio" su tassi di interesse, il valore nominale del capitale di riferimento.

La distribuzione temporale delle attività e delle passività deve essere effettuata in base alla loro durata residua. Questa corrisponde all'intervallo temporale compreso tra la data di riferimento del bilancio e il termine contrattuale di scadenza di ciascuna operazione (occorre a tal fine tener conto anche di eventuali accordi modificativi dei patti iniziali). Per le operazioni con piano di ammortamento occorre far riferimento alla durata residua delle singole rate.

Per la vita residua dei titoli di proprieta' sui quali e' riconosciuta al sottoscrittore o all'emittente l'opzione di rimborso anticipato viene cosi' determinata:

- se l'opzione di rimborso anticipato e' a favore della banca deve farsi riferimento al lasso temporale mancante alla prima data di esercizio dell'opzione, se il valore corrente alla data di riferimento del bilancio e' inferiore al prezzo di esercizio, oppure al periodo temporale mancante alla scadenza finale del titolo, se il valore corrente e' superiore al prezzo di esercizio;
- se l'opzione di rimborso anticipato e' a favore dell'emittente, deve farsi riferimento al lasso temporale mancante alla prima data di esercizio dell'opzione, se il valore corrente alla data di riferimento del bilancio e' superiore al prezzo di esercizio, oppure al periodo

[1] A questi fini tra le operazioni "fuori bilancio" su tassi di interesse rientrano anche quelle che prevedono lo scambio di tassi d'interesse su valute diverse (ad esempio, le operazioni "cross currency interest rate swaps").

[2] Per i contratti derivati trattati in mercati organizzati che prevedano la liquidazione giornaliera dei margini di variazione, il valore da attribuire è pari convenzionalmente al valore nominale del capitale di riferimento.

temporale mancante alla scadenza finale del titolo, se il valore corrente e' inferiore al prezzo di esercizio.

Nello scaglione "a vista" devono essere ricondotti i crediti e i debiti "a vista" dello stato patrimoniale nonché le altre attività e passività con durata residua non superiore a 24 ore ([1]). Le attività e le passività in bilancio e "fuori bilancio" con durata residua oltre l'anno devono essere ripartite tra quelle a tasso fisso e quelle a tasso indicizzato. Il deposito di riserva obbligatoria nonché i crediti insoluti o in sofferenza sono attribuiti alla fascia temporale "durata indeterminata".

Per le operazioni "fuori bilancio" deve essere indicata la durata residua dei flussi di cassa (effettivi o, nel caso dei contratti derivati, nominali) attesi in entrata e in uscita ([2]) e cioè:

a) nella voce 1.5, la durata residua delle attività sottostanti acquistate (da calcolare in base alla data di scadenza di queste attività) ([3]) nonché quella degli impegni a cedere attività oppure ad acquisire passività (da calcolare in base alla data di scadenza di questi impegni, cioè alla loro data di regolamento); per i contratti derivati su tassi di interesse occorre riferirsi alla data di scadenza del tasso di interesse acquistato (se viene acquistato un tasso di interesse indicizzato, l'operazione deve essere attribuita allo scaglione temporale "a vista" oppure, quando la misura del tasso sia determinata all'inizio del periodo di riferimento, allo scaglione nel quale ricade la più vicina data successiva di revisione del tasso stesso);

b) nella voce 2.5, la durata residua delle attività sottostanti cedute e delle passività acquisite (da calcolare in base alla data di scadenza di queste attività e passività) ([4]) nonché quella degli impegni ad acquistare attività (da calcolare in base alla data di scadenza di questi impegni, cioè alla loro data di regolamento); per i contratti derivati su tassi di interesse occorre riferirsi alla data di scadenza del tasso di interesse ceduto (se viene ceduto un tasso di interesse indicizzato, l'operazione deve essere attribuita allo scaglione temporale "a vista" oppure, quando la misura del tasso sia determinata all'inizio del periodo di riferimento, allo scaglione nel quale ricade la più vicina data successiva di revisione del tasso stesso).

---

[1] Nello scaglione "a vista" della voce "debiti rappresentati da titoli" vanno ricompresi anche i titoli che alla data di riferimento del bilancio risultano scaduti, ma non ancora rimborsati.

[2] A tale scopo, la singola operazione "fuori bilancio" va convenzionalmente scomposta in due operazioni "a pronti" di uguale importo, di segno opposto e di durate tali che la loro differenza coincida con il periodo di durata della stessa operazione "fuori bilancio". Ad esempio, nel caso di vendita a 3 mesi di un titolo che abbia vita residua 12 mesi, occorre procedere nel seguente modo:

- nella voce 1.5 va registrato, in corrispondenza della classe "fino a 3 mesi", l'impegno a cedere il titolo a termine (attività con vita residua 3 mesi);
- nella voce 2.5 va registrato, in corrispondenza della classe "oltre 3 mesi fino a 12 mesi", il titolo oggetto della cessione a termine (passività con vita residua 12 mesi).

Nel caso di contratti derivati si procede in modo concettualmente analogo sulla base del capitale nominale di riferimento.

[3] Per i contratti derivati con titolo "nozionale" sottostante occorre fare riferimento alla durata residua di questo oppure, se siano previste durate minima e massima, alla media aritmetica di queste due.

[4] Cfr. nota precedente.

11.7 *Attività e passività in valuta*

Nella presente voce deve figurare l'importo delle attività e delle passività in valuta (cfr. Cap. 1, Par. 5, "Definizioni").

I crediti verso banche e verso clientela includono anche l'importo dei beni dati in locazione finanziaria (secondo la valuta del contratto). I titoli sono costituiti dalle voci 20, 50 e 60 dell'attivo; le partecipazioni delle voci 70 e 80 dell'attivo; gli "altri conti" dell'attivo dalla voce 10.

Gli altri conti del passivo sono costituiti dalle voci 40 e 110.

11.8 *Operazioni di cartolarizzazione*

Nella presente voce deve essere fornita un'informativa sulle operazioni di catolarizzazione (cfr. Cap. 2, par. 2 "Disposizioni riguardanti determinate operazioni").

In particolare occorre indicare:

a) la distinzione tra posizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione proprie e di terzi;
b) la tipologia di strumenti finanziari detenuti (titoli "senior", "mezzanine", "junior", ecc.); l'ammontare complessivo delle attività cartolarizzate, alla data di bilancio, sottostanti ai titoli "junior", distinguendo per tipologia di attività (mutui ipotecari residenziali, leasing, carte di credito, titoli ecc.) e per "qualità" (sofferenze, incagli, altre attività ceduti dalla banca - attività proprie - e ceduti da terzi);
c) per i titoli "senior" e "mezzanine" i relativi importi distinti per tipologia (mutui ipotecari residenziali, leasing, carte di credito, titoli, ecc.) e "qualità" (sofferenze, incagli, altre attività) del portafoglio sottostante alla data di cartolarizzazione;
d) le eventuali rettifiche di valore registrate sulle posizioni in essere verso le cartolarizzazioni;
e) le eventuali interessenze in società veicolo;
f) l'illustrazione dell'attività di "servicer" e di "arranger".

In aggiunta a queste informazioni:

- le banche "originator" ([1]) devono illustrare - nel bilancio relativo all'esercizio in cui viene realizzata l'operazione di cartolarizzazione - gli obiettivi e le modalità organizzative di ciascuna operazione, indicando anche il prezzo di cessione delle attività cartolarizzate, l'ammontare (al lordo e al netto delle preesistenti svalutazioni) delle medesime attività cartolarizzate e le relative tipologie e "qualità", l'esistenza di garanzie, la distribuzione per aree territoriali ([2]) e per settori di attività economica dei debitori ceduti;

- le banche che svolgono compiti di "servicer" sono tenute a fornire, oltre all'illustrazione dell'operatività, anche l'ammontare dei crediti incassati per le singole operazioni di cartolarizzazione.

---

[1] Le informative richieste alle banche "originator" vanno fornite indipendentemente dal fatto che esse detengano posizioni (in bilancio e "fuori bilancio") nei confronti delle cartolarizzazioni.

[2] Italia, altri paesi U.E., resto del mondo.

Sezione 12 - Gestione e intermediazione per conto terzi

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione le operazioni effettuate dall'ente creditizio o finanziario per conto di terzi.

12.1 *Negoziazione di titoli*

Gli "acquisti" e le "vendite" non regolati sono costituiti dai contratti di compravendita dei quali a fine esercizio non sia ancora intervenuto il regolamento finanziario.

Nella presente voce vanno altresi' indicate le operazioni di compravendita dei contratti a termine negoziati sul MIF e dei contratti derivati negoziati sull'IDEM, nelle quali la banca e' esecutrice di ordini conferiti dalla propria clientela (negoziazione in nome e per conto terzi) ([1]).

Tali operazioni vanno distinte da quelle riguardanti i titoli.

12.2 *Gestioni patrimoniali*

Nella presente voce deve essere indicato l'importo complessivo, a valori di mercato, dei patrimoni gestiti per conto di altri soggetti. Va incluso anche l'ammontare delle gestioni patrimoniali collettive (gestione di "fondi esterni" di previdenza complementare), dandone specifica evidenza se di importo apprezzabile.

Le suddette informative riguardano la sola componente delle gestioni costituita dai titoli e non quella rappresentata dalla liquidita'.

12.3 *Custodia e amministrazione di titoli*

I titoli oggetto dei contratti di custodia e di amministrazione devono figurare, nella presente voce, in base al loro valore nominale. Vanno esclusi i titoli appartenenti alle gestioni patrimoniali ricompresi nella voce 12.2.

La sottovoce b) rappresenta un "di cui" della sottovoce a).

Nella presente voce figurano anche i titoli ricevuti da terzi a garanzia di operazioni di credito, per i quali la banca svolga un servizio accessorio di custodia e amministrazione nonche' i titoli in deposito connessi con lo svolgimento della funzione di banca depositaria; qualora questi ultimi siano di importo apprezzabile, essi devono essere indicati in modo specifico.

12.4 *Incasso di crediti per conto di terzi*

Cfr. il capitolo 2 "Disposizioni riguardanti determinate categorie di operazioni", par. 2.4 "Portafogli salvo buon fine, al dopo incasso o scontati".

[1] Sono equiparate le operazioni di compravendita di strumenti derivati operate in mercati ufficiali ove vigono regole organizzative e di funzionamento delle "Clearing House" simili a quelle previste per la "Cassa di compensazione e garanzia"

12.5 *Altre operazioni*

Altre tipologie, non previste nelle precedenti voci, di servizi resi a terzi da parte della banca o dell'ente finanziario devono essere indicate in modo specifico, se di importo apprezzabile.

La banca deve anche indicare l'importo complessivo dei "ruoli" ricevuti nell'ambito dell'attività esattoriale e non ancora incassati alla data di riferimento del bilancio.

5.4 *Parte C - Informazioni sul conto economico*

Se le deroghe previste dall'art. 2, comma 5, o dall'art. 7, comma 3, del "decreto" riguardano conti del conto economico, i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico sono spiegati nella sezione in cui, secondo le seguenti istruzioni, tali conti devono essere illustrati.

Sezione 1 - Gli interessi

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 10 e 20.

1.3 *Dettaglio della voce 10 "interessi attivi e proventi assimilati"*

1.4 *Dettaglio della voce 20 "interessi passivi e oneri assimilati"*

Occorre ricomprendere tra gli interessi su attività e passività in valuta anche quelli relativi ad attività e passività che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegata al tasso di cambio dell'euro con una determinata valuta o con un determinato paniere di valute.

Sezione 2 - Le commissioni

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 40 e 50.

Sezione 3 - I profitti e le perdite da operazioni finanziarie

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 60.

3.1 *Composizione della voce 60 "profitti/perdite da operazioni finanziarie"*

Nella presente tabella deve figurare, separatamente per comparto operativo (titoli, valute, altri strumenti), la composizione dei profitti/perdite da operazioni finanziarie, distinguendo i risultati delle valutazioni (punti A1 e A2) da quelli delle negoziazioni (punto B) i quali devono includere anche i differenziali prodotti dai contratti derivati chiusi o scaduti nel corso dell'esercizio.

Per le operazioni su valute i risultati delle negoziazioni e quelli delle valutazioni devono essere indicati unitariamente nel punto B. I differenziali o i margini delle operazioni "fuori bilancio" che prevedono lo scambio di tassi d'interesse su valute diverse (ad esempio, le operazioni di "cross currency interest rate swaps") vanno ricondotti nella colonna "altre operazioni".

Nella riga dei totali va riportata, con il pertinente segno, la somma algebrica di tutti i proventi e le perdite prodotti da ciascun comparto operativo. La somma algebrica dei tre totali deve corrispondere all'importo indicato nella voce 60 del conto economico ("profitti/perdite da operazioni finanziarie").

Per le operazioni su titoli deve anche figurare la ripartizione del totale dei profitti/perdite del comparto secondo le categorie di titoli (considerate nella tabella) oggetto delle operazioni stesse. In corrispondenza di ciascuna categoria occorre indicare, con il pertinente segno, la somma algebrica dei proventi e delle perdite risultanti dalle negoziazioni e dalle valutazioni che hanno interessato la categoria medesima.

Tra i proventi e le perdite su titoli di Stato devono figurare soltanto quelli relativi ai titoli emessi dallo Stato italiano.

Sezione 4 - Le spese amministrative

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 80.

4.1 *Numero medio dei dipendenti per categoria*

Il numero medio è calcolato come media aritmetica del numero dei dipendenti alla fine dell'esercizio e di quello dell'esercizio precedente.

Sezione 5 - Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 90, 100, 120, 130, 140, 150, 160 e 210.

Devono essere indicate separatamente le rettifiche di valore su crediti verso enti creditizi, clientela, imprese del gruppo e altre imprese partecipate, se tale distinzione sia sostanziale.

5.1 *Composizione della voce 120 "rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni"*

Nelle svalutazioni e negli accantonamenti forfettari deve figurare l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti determinati in modo forfettario ai sensi dell'art. 20, commi 4, 5 e 7, del "decreto".

Sezione 6 - Altre voci del conto economico

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci del conto economico non trattate nelle sezioni precedenti.

6.1 *Composizione della voce 70 "altri proventi di gestione"*

6.2 *Composizione della voce 110 "altri oneri di gestione"*

6.3 *Composizione della voce 180 "proventi straordinari"*

6.4 *Composizione della voce 190 "oneri straordinari"*

Nelle presenti voci deve figurare la composizione delle voci 70, 110, 180 e 190 del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile.

6.5 *Composizione della voce 220 "Imposte sul reddito dell'esercizio"*

Nelle voci 2 e 3 della tavola 6.5 figurano i saldi degli aumenti e delle diminuzioni indicati nelle tavole 7.4 e 7.5 (relative alle imposte anticipate e differite registrate nel conto economico).

Sezione 7 - Altre informazioni sul conto economico

7.1 *Distribuzione territoriale dei proventi*

Nella presente voce deve essere indicata la ripartizione per mercati geografici dei proventi relativi alle voci 10, 30, 40, 60 e 70 del conto economico, se tali mercati siano tra loro significativamente differenti per l'organizzazione della banca o dell'ente finanziario.

È consentito omettere tali informazioni, quando esse possano arrecare grave pregiudizio all'ente che redige il bilancio. Di tale omissione è fatta menzione nella presente sezione.

7.2 *Dati per la contribuzione al Fondo Nazionale di Garanzia*

Le banche che svolgono attività di intermediazione mobiliare devono fornire i dati necessari al calcolo della contribuzione al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 15 della legge2 gennaio 1991, n. 1.

5.5 *Parte D - Altre informazioni*

Sezione 1 - Gli amministratori e i sindaci

1.1 *Compensi*

1.2 *Crediti e garanzie rilasciate*

Nelle presenti voci devono essere indicati l'importo dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci della banca o dell'ente finanziario e quello dei crediti erogati e delle garanzie prestate in loro favore, cumulativamente per ciascuna categoria.

Ai fini della compilazione della presente voce occorre fare riferimento alle vigenti disposizioni di vigilanza in materia di obbligazioni degli esponenti aziendali nei confronti delle banche di appartenenza.

Sezione 2 - Impresa capogruppo o banca comunitaria controllante

2.1 *Denominazione*

2.2 *Sede*

Nelle presenti voci devono figurare la denominazione e la sede dell'impresa capogruppo che redige il bilancio consolidato nel quale è incluso, come impresa controllata o sottoposta al controllo congiunto, la banca o l'ente finanziario che redige il bilancio d'esercizio (occorre anche indicare, se diverso dalla sede della capogruppo, il luogo di pubblicazione del bilancio consolidato). Analoga disposizione si applica alle imprese che operano secondo una direzione unitaria, quando esse non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato a norma dell'art. 26, comma 4, del "decreto" (in questo caso occorre indicare la denominazione e la sede dell'impresa sottoposta a direzione unitaria che redige il bilancio consolidato).

Nelle suddette voci l'impresa capogruppo esonerata dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 27 del "decreto" indica la denominazione e la sede della banca comunitaria controllante. La medesima impresa capogruppo indica anche il motivo dell'esonero.

6. LA RELAZIONE SULLA GESTIONE

Il bilancio dell'impresa è corredato di una relazione degli amministratori sulla situazione dell'impresa e sull'andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui l'impresa stessa ha operato. Sono illustrate le dinamiche fatte registrare, rispetto all'esercizio precedente, dai principali aggregati di stato patrimoniale e di conto economico.

Dalla relazione devono anche risultare:

a) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

b) l'evoluzione prevedibile della gestione;

c) le attività di ricerca e di sviluppo;

d) il numero e il valore nominale sia delle azioni o quote proprie detenute in portafoglio sia delle azioni o quote dell'impresa controllante, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e i corrispettivi; la presente disposizione si applica anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona;

e) i rapporti verso le imprese del gruppo, distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonché i rapporti verso le imprese sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'art. 19, comma 1, del "decreto"; deve essere fornita, in particolare, la ripartizione secondo le categorie anzidette di controparti dell'insieme, rispettivamente, delle attività, delle passività e delle garanzie e impegni indicati in modo analitico nella parte B, sezione 3 (voci 3.2 e 3.3), della nota integrativa;

f) il progetto di destinazione degli utili d'esercizio o il piano di sistemazione delle perdite;

g) informazioni qualitative sui rischi di credito. In particolare, occorre riportare un'informativa di carattere generale sulle attivita' in bilancio e fuori bilancio che generano rischi di credito, sulla loro composizione merceologica per famiglie di prodotti (ad esempio, crediti a breve termine, crediti a medio-lungo termine, posizioni in titoli immobilizzati e non immobilizzati, impegni di firma, contratti derivati ecc.), sulle strategie e politiche commerciali perseguite, sui sistemi interni di gestione, misurazione e controllo dei rischi creditizi (ivi inclusa una breve descrizione della struttura organizzativa che presiede a tali funzioni) ([1]), sulle politiche attuate per mitigarne gli effetti (utilizzo di garanzie, ricorso a strumenti derivati o assicurativi, accordi di compensazione, operazioni di cessione o di cartolarizzazione ed eventuali rischi connessi, ecc.).

[1] A tale scopo si puo' fare riferimento alle indicazioni contenute nella vigente normativa di vigilanza, concernente il sistema dei controlli interni, per la parte riguardante in generale il controllo dei rischi di credito.

Capitolo 3. - IL BILANCIO CONSOLIDATO

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Al bilancio consolidato si applicano, per quanto non diversamente disposto e fatti salvi gli adeguamenti necessari per il consolidamento dei conti, le istruzioni sul bilancio dell'impresa.

I criteri per la redazione del bilancio consolidato non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purché nella nota integrativa consolidata siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico (art. 30, comma 2, del "decreto").

Qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione delle imprese incluse nel consolidamento, sono fornite le informazioni che rendono significativo il confronto tra i conti dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente; tali informazioni figurano nelle sezioni della nota integrativa consolidata in cui, secondo le presenti istruzioni, i conti stessi devono essere illustrati. Le informazioni suddette possono essere fornite anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati dell'esercizio precedente.

La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con quella del bilancio d'esercizio dell'impresa capogruppo.

Tuttavia, la data di riferimento può anche essere quella dei bilanci della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse. L'uso di questa facoltà è indicato e debitamente motivato nella nota integrativa consolidata.

Se la data di riferimento del bilancio di un'impresa inclusa nel consolidamento è diversa da quella del bilancio consolidato, questa impresa è consolidata in base a un bilancio annuale riferito alla medesima data di quello consolidato e redatto secondo le disposizioni riguardanti il bilancio dell'impresa.

Il bilancio consolidato è redatto in migliaia di euro ([1]). Alle imprese capogruppo il cui bilancio consolidato presenta un "totale dell'attivo" (inclusi "garanzie e impegni") pari o superiore a 10 mld. di euro è consentito di redigere il medesimo bilancio in milioni di euro([2]).

---

[1] A tal fine occorre procedere agli opportuni arrotondamenti delle voci, delle sottovoci e dei "di cui", trascurando le frazioni degli importi pari o inferiori a 500 euro ed elevando al migliaio superiore le frazioni maggiori di 500 euro. L'importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci. La somma algebrica delle differenze derivanti dagli arrotondamenti operati sulle voci deve essere ricondotta tra le "altre attività/passività" per lo stato patrimoniale, tra i "proventi/oneri straordinari" per il conto economico. Gli arrotondamenti dei dati contenuti nella nota integrativa vanno effettuati in modo da assicurare coerenza con gli importi figuranti negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico.

[2] A tal fine occorre procedere agli opportuni arrotondamenti delle voci, delle sottovoci e dei "di cui", trascurando le frazioni degli importi pari o inferiori a 500.000 euro ed elevando al milione superiore le frazioni maggiori di 500.000 euro. L'importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci. La somma algebrica delle differenze derivanti dagli arrotondamenti operati sulle voci deve essere ricondotta tra le "altre attività/passività" per lo stato patrimoniale, tra i "proventi/oneri straordinari" per il conto economico. Gli arrotondamenti dei dati contenuti nella nota integrativa vanno effettuati in modo da assicurare coerenza con gli importi figuranti negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico.

Nel bilancio consolidato i contratti di locazione finanziaria possono essere registrati, diversamente da quanto previsto per il bilancio dell'impresa, secondo il cd. metodo finanziario. Ove venga esercitata tale facoltà, i crediti derivanti dai contratti suddetti vanno iscritti nelle voci 30 o 40 dell'attivo ("crediti verso banche", "crediti verso clientela") a seconda della controparte. All'inizio di ciascun contratto l'importo del credito corrisponde al valore del bene locato; durante la vita del contratto i canoni sono ripartiti tra interessi attivi e riduzione del credito residuo in base al tasso di interesse implicito nel contratto stesso e secondo il relativo piano di ammortamento. Il credito residuo deve essere valutato secondo i criteri previsti dall'art. 20 del "decreto" per la valutazione dei crediti.

Nella relazione consolidata sulla gestione:

a) la disposizione contenuta nella lettera d) del paragrafo 6 del capitolo 2 si applica solo alle azioni o quote proprie delle imprese incluse nel consolidamento e alle azioni o quote dell'impresa capogruppo detenute, acquistate o alienate da altre imprese incluse nel consolidamento;

b) non si applicano le disposizioni contenute nelle lettere e) e f) del paragrafo suddetto;

c) è incluso un prospetto di raccordo tra il patrimonio netto e il risultato d'esercizio dell'impresa capogruppo e il patrimonio netto e il risultato d'esercizio consolidati; il patrimonio netto comprende anche le riserve di rivalutazione e i fondi rischi su crediti.

2. I METODI DI CONSOLIDAMENTO

Nel presente paragrafo sono illustrati i metodi di consolidamento da applicare nella redazione del bilancio consolidato.

2.1 *Consolidamento integrale*

Le imprese incluse nel consolidamento a norma degli articoli 25, 26, 28 e 29 del "decreto" (impresa capogruppo, imprese che operano secondo una direzione unitaria, imprese controllate che esercitino attività creditizia o finanziaria oppure, in via esclusiva o principale, attività strumentale) sono trattate con il metodo della integrazione globale.

Secondo tale metodo gli elementi dell'attivo e del passivo e le operazioni "fuori bilancio" nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente nel bilancio consolidato, salvo quanto disposto per il consolidamento delle partecipazioni e per l'eliminazione dei rapporti reciproci.

2.1.1 *Consolidamento delle partecipazioni*

Le partecipazioni nelle imprese controllate incluse nel consolidamento sono compensate con la corrispondente frazione di patrimonio netto di tali imprese. Il patrimonio netto è calcolato sommando tra loro il capitale, i sovrapprezzi di emissione, le riserve, il fondo per rischi bancari generali, gli utili portati a nuovo e l'utile d'esercizio per la parte destinata a riserve e a dividendi (voci 100, 120, 130, 140, 160, se relativa a utili, e 170, per la parte destinata a riserve e a dividendi, del passivo dell'impresa controllata) e sottraendo le perdite portate a nuovo e la perdita d'esercizio (voci 160 e 170, se relative a perdite, del passivo dell'impresa controllata).

Nel caso in cui sia stato sottoscritto, ma non ancora regolato in tutto o in parte, un aumento a titolo oneroso del capitale dell'impresa controllata, è necessario rendere omogenei i due valori (partecipazione e patrimonio netto) da porre a raffronto. A tale scopo, occorre aumentare il valore della partecipazione di un importo pari a quello dei "decimi" e dei "sovrapprezzi" che la partecipante deve ancora versare, accreditando corrispondentemente:

a) il conto dell'attivo dell'impresa controllata "capitale sottoscritto non versato";
b) il conto del passivo dell'impresa controllata "sovrapprezzi di emissione".

Se la partecipazione non è totalitaria, il patrimonio netto dell'impresa controllata deve essere incrementato anche dei "sovrapprezzi di emissione" non ancora versati di pertinenza di terzi, addebitando in contropartita il conto "aggiustamenti da consolidamento" (per il cui funzionamento si vedano le istruzioni contenute nel successivo paragrafo 2.1.2).

La compensazione tra partecipazione e patrimonio netto è attuata sulla base dei valori riferiti alla data in cui l'impresa controllata è inclusa per la prima volta nel consolidamento o alla data di acquisizione della partecipazione in tale impresa oppure, se all'acquisizione si è proceduto in più riprese, alla data in cui l'impresa è divenuta controllata.

Quando la compensazione determina una differenza, questa è imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo dell'impresa controllata.

Se la differenza si forma dal lato dell'attivo (partecipazione eccedente il patrimonio netto), essa è compensata, per la parte che residua dopo l'imputazione anzidetta agli elementi dell'attivo e del passivo, con le riserve di rivalutazione e con i fondi rischi su crediti della partecipata cui tale differenza si riferisce ([1]). La differenza che ancora residui è iscritta, per la quota appartenente al gruppo in base all'applicazione degli "equity ratios" (si veda in proposito l'appendice D), nella voce 90 dell'attivo consolidato ("differenze positive di consolidamento").

Se la differenza è negativa (partecipazione inferiore al patrimonio netto), essa è iscritta, dopo l'imputazione agli elementi dell'attivo e del passivo e per la quota appartenente al gruppo secondo gli "equity ratios", nella voce 120 del passivo consolidato ("differenze negative di consolidamento").

Quando la differenza negativa sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici dell'impresa controllata, la differenza stessa è registrata per l'intero ammontare (ivi inclusa, pertanto, la quota di pertinenza di terzi) nella sottovoce c) "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri" della voce 80 del passivo consolidato ("fondi per rischi ed oneri"). Tale fondo viene trasferito al conto economico consolidato (voce 220 "utilizzo del fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri") al momento e nella misura in cui la previsione suddetta si realizzi.

Le differenze positive possono essere portate in detrazione di quelle negative ([2]) e fino a concorrenza di queste. L'importo iscritto nell'attivo è ammortizzato secondo quanto previsto per l'avviamento dall'art. 16, comma 2, del "decreto".

La quota delle differenze di consolidamento che, in base agli "equity ratios", sia di pertinenza di terzi è iscritta (con il pertinente segno algebrico) nella voce 140 del passivo consolidato ("patrimonio di pertinenza di terzi").

Negli esercizi successivi a quello in cui è stata calcolata la differenza di consolidamento le variazioni (di pertinenza del gruppo in base agli "equity ratios") del patrimonio netto dell'impresa controllata sono iscritte nelle pertinenti voci del passivo consolidato ("riserve", "fondo per rischi bancari generali", utile d'esercizio ecc.). Le variazioni imputabili ai terzi sono registrate nella voce 140 del passivo consolidato ("patrimonio di pertinenza di terzi").

Nel caso di successivi acquisti di altre quote della medesima partecipazione, occorre calcolare le differenze di consolidamento corrispondenti a ciascun acquisto. Nel caso di vendite, è necessario rettificare corrispondentemente in riduzione le differenze di consolidamento preesistenti.

Se nel consolidamento sono incluse imprese che operano secondo una direzione unitaria, gli elementi del patrimonio netto di tali imprese devono essere aggregati nel bilancio consolidato..

[1] A tal fine si tiene conto, per la quota di competenza, anche delle riserve di rivalutazione e dei fondi rischi su crediti delle imprese incluse nel consolidamento controllate indirettamente dalla partecipante.

[2] Salvo che le differenze negative siano state iscritte nel "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri".

2.1.2 *Eliminazione dei rapporti reciproci*

Sono eliminati dal bilancio consolidato:

a) i rapporti attivi e passivi e le operazioni "fuori bilancio" fra le imprese incluse nel consolidamento;

b) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese incluse nel consolidamento;

c) i profitti e le perdite risultanti da operazioni di negoziazione effettuate fra le imprese incluse nel consolidamento e riguardanti, nel caso di beni diversi dai titoli, dalle valute e da altri strumenti finanziari, valori compresi nel patrimonio.

Le eliminazioni suddette possono essere omesse se di importo irrilevante. Inoltre, le eliminazioni indicate alla lettera c) possono essere omesse, facendone menzione nella nota integrativa consolidata, quando l'operazione sia stata conclusa alle normali condizioni di mercato e l'elisione possa comportare costi sproporzionati.

Se i rapporti reciproci non presentino identico valore nella contabilità delle imprese tra le quali essi intercorrono, occorre far precedere la loro eliminazione da una opportuna operazione di allineamento.

Il residuo non riconciliabile è iscritto in un conto "aggiustamenti da consolidamento"; questo è addebitato o accreditato a seconda che l'adeguamento del valore inferiore del rapporto reciproco presenti segno "avere" (aumento di passività o di ricavi) o "dare" (aumento di attività o di costi). Il saldo finale (dopo tutti gli aggiustamenti) del conto suddetto è iscritto, nel bilancio consolidato, nella voce 150 ("altre attività") o nella voce 50 ("altre passività") dello stato patrimoniale consolidato.

Se il residuo non riconciliabile, pur riguardando voci di conto economico, non deve modificare il risultato dell'esercizio (come nel caso di differenze di cambio che derivino dalla conversione a tassi diversi dei valori relativi al medesimo rapporto), occorre che l'adeguamento del valore inferiore sia neutralizzato con una rettifica di eguale importo e segno da apportare nel conto economico consolidato. A tal fine i proventi e gli oneri delle imprese estere controllate la cui operatività si svolga principalmente verso società incluse nel consolidamento possono essere convertiti in euro secondo il cambio medio ponderato di periodo anziché in base al cambio di fine esercizio; per le altre imprese controllate il cambio medio ponderato è applicabile unicamente ai proventi e agli oneri in valuta relativi alle operazioni intragruppo e a quelle con esse collegate.

Il saldo finale di tutte le anzidette rettifiche è iscritto nella voce 190 ("proventi straordinari") o nella voce 200 ("oneri straordinari") e non deve modificare il risultato d'esercizio per l'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

2.1.3 *Dividendi, svalutazioni e rivalutazioni delle partecipazioni consolidate*

Per evitare duplicazioni nel bilancio consolidato, occorre eliminare da questo i dividendi, le svalutazioni e le rivalutazioni registrati nel bilancio delle imprese partecipanti incluse nel consolidamento e riguardanti partecipazioni in imprese incluse nel medesimo consolidamento.

I dividendi, quando siano iscritti nel conto economico della partecipante relativo all'esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio della partecipata nel quale sono stati registrati i corrispondenti utili, devono essere eliminati accreditando in contropartita il conto "altre riserve" della partecipante stessa. Se, invece, essi sono contabilizzati nel conto economico relativo al medesimo esercizio cui si riferisce il bilancio della partecipata, vanno annullati accreditando corrispondentemente il conto dell'attivo della partecipante nel quale figura il credito per i medesimi dividendi.

Le svalutazioni, effettuate a norma dell'art.18 o dell'art. 19 del "decreto", devono essere eliminate accreditando il conto "rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie" e addebitando in contropartita il conto "partecipazioni in imprese del gruppo" della partecipante.

Le rivalutazioni infine, effettuate a norma dell'art. 19 del "decreto", vanno annullate addebitando il conto "altre riserve" nel quale è registrata la riserva indisponibile alimentata dalle rivalutazioni stesse e accreditando corrispondentemente il conto "partecipazioni in imprese del gruppo" della partecipante.

2.2 *Consolidamento proporzionale*

Le imprese incluse nel consolidamento a norma dell'art. 35 del "decreto" (imprese sulle quali l'impresa capogruppo o imprese da questa controllate hanno il controllo congiuntamente con altre imprese e in base ad accordi con esse, purché ricorrano le condizioni previste nel medesimo art. 35 ([1]) sono trattate con il metodo della integrazione proporzionale.

Secondo tale metodo gli elementi dell'attivo e del passivo e le operazioni "fuori bilancio" nonché i proventi e gli oneri dell'impresa sottoposta a controllo congiunto sono ripresi nel bilancio consolidato secondo il criterio della proporzione con la partecipazione in essa posseduta.

Se l'impresa sottoposta a controllo congiunto controlla a sua volta altre imprese esercenti attività creditizia, finanziaria o strumentale, occorre tener conto anche di tali imprese nel consolidamento proporzionale.

Per il resto si applicano i medesimi criteri di consolidamento indicati per il consolidamento integrale.

2.3 *Patrimonio netto*

Alle partecipazioni in imprese controllate o sottoposte a controllo congiunto diverse dagli enti creditizi, finanziari e strumentali e alle partecipazioni in imprese associate di cui

[1] Partecipazione del gruppo almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria dell'impresa controllata congiuntamente, sempreché questa sia un ente esercente attività creditizia o finanziaria oppure, in via esclusiva o principale, attività strumentale.

all'art. 36, comma 1, del "decreto" è attribuito, nel bilancio consolidato, un valore determinato secondo il metodo descritto nell'art. 19 del medesimo "decreto".

Se al momento della prima applicazione del metodo il valore della partecipazione è superiore alla corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata, la differenza:

a) per la parte attribuibile a beni ammortizzabili, rimane iscritta nelle voci 70 o 80 dell'attivo consolidato ("partecipazioni", "partecipazioni in imprese del gruppo") e viene ammortizzata secondo quanto disposto dal "decreto" per le diverse categorie di beni ammortizzabili; le corrispondenti quote di ammortamento sono portate in diminuzione (in aumento) degli utili (delle perdite) da indicare nella voce 170 del conto economico consolidato ("utili/perdite delle partecipazioni valutate al patrimonio netto");

b) per la parte attribuibile ad avviamento è iscritta nella voce 100 dell'attivo consolidato ("differenze positive di patrimonio netto") e viene ammortizzata secondo quanto previsto per l'avviamento dall'art. 16, comma 2, del "decreto".

Se il valore della partecipazione è inferiore al patrimonio netto della partecipata, la differenza, per la parte non attribuibile a elementi dell'attivo o del passivo della partecipata, è registrata nella voce 130 del passivo consolidato ("differenze negative di patrimonio netto") oppure, quando sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici della partecipata, nella sottovoce c) "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri" della voce 80 del passivo consolidato ("fondi per rischi ed oneri").

Per l'applicazione del suddetto metodo, il patrimonio netto della partecipata è calcolato sommando tra loro il capitale, i sovrapprezzi di emissione, le riserve, il fondo per rischi bancari generali, le riserve di rivalutazione, i fondi rischi su crediti, gli utili portati a nuovo e l'utile d'esercizio per la parte destinata a riserve e a dividendi; da tale importo occorre sottrarre le perdite portate a nuovo e la perdita d'esercizio. Qualora sia stato sottoscritto, ma non ancora regolato in tutto o in parte, un aumento a titolo oneroso del capitale della partecipata, valgono criteri analoghi a quelli indicati nel precedente paragrafo 2.1.1.

Al valore della partecipazione risultante dall'ultimo bilancio consolidato è sommata o detratta, se non già contabilizzata, la variazione in aumento o in diminuzione, intervenuta nell'esercizio, del valore del patrimonio netto della partecipata corrispondente alla quota di partecipazione e sono detratti i dividendi ad essa relativi. Tale variazione deve figurare nella voce 170 del conto economico consolidato ("utili /perdite delle partecipate valutate al patrimonio netto") solo nella misura in cui sia riferibile a utili o perdite della partecipata ([1]).

Se l'impresa partecipata è tenuta a sua volta a redigere il bilancio consolidato, le presenti istruzioni riguardanti il patrimonio netto si applicano al patrimonio netto consolidato di questa. Nel calcolo di questo patrimonio occorre tener conto, rispettivamente in aumento e in diminuzione, delle differenze negative e di quelle positive di consolidamento e di patrimonio netto; non si computa il patrimonio di pertinenza di terzi.

Per quanto non previsto nel presente paragrafo si applicano le disposizioni degli articoli 19 e 36 del "decreto".

[1] Le variazioni dipendenti da aumenti delle riserve di rivalutazione della partecipata non devono transitare nel conto economico consolidato, ma vanno iscritte direttamente nella voce 130 del passivo consolidato ("differenze negative di patrimonio netto").

3. LO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

3.1 *Attivo*

50. *Obbligazioni e altri titoli di debito*

Per l'eliminazione dei titoli emessi da altre imprese incluse nel consolidamento, occorre preliminarmente annullare le eventuali svalutazioni o rivalutazioni dei titoli stessi registrate nel bilancio dell'impresa proprietaria. Tale annullamento deve essere effettuato accreditando (addebitando) le svalutazioni (le rivalutazioni) e addebitando (accreditando) corrispondentemente il conto "obbligazioni e altri titoli di debito".

Il valore dei titoli così ricalcolato va raffrontato con il valore della corrispondente frazione dei titoli stessi iscritto nel conto "debiti rappresentati da titoli" del passivo dell'impresa emittente (al netto dell'eventuale disaggio di emissione registrato nell'attivo). Le differenze di valore che emergono da tale confronto sono trattate secondo quando disposto nel precedente paragrafo 2.1.2.

80. *Partecipazioni in imprese del gruppo*

Nella presente voce devono figurare le partecipazioni in imprese del gruppo non incluse nel consolidamento.

140. *Azioni o quote proprie*

Nella presente voce devono essere iscritte anche le azioni o le quote dell'impresa capogruppo possedute dalle imprese controllate incluse nel consolidamento.

3.2 *Passivo*

30. *Debiti rappresentati da titoli*

Si vedano le istruzioni riguardanti la voce 50 dell'attivo consolidato ("obbligazioni e altri titoli di debito").

140. *Patrimonio di pertinenza di terzi*

Nella presente voce deve figurare la frazione del patrimonio netto consolidato attribuibile ad azioni o quote di terzi. Questa è costituita:

a) dalle quote di patrimonio netto delle imprese controllate incluse nel consolidamento che, in base agli "equity ratios", siano di pertinenza di terzi (al netto dei dividendi loro assegnati); il patrimonio netto è calcolato sommando tra loro il capitale, i sovrapprezzi di emissione, le riserve, il fondo per rischi bancari generali, gli utili portati a nuovo e l'utile d'esercizio per la parte destinata a riserve e a dividendi (voci 100, 120, 130, 140,

160 se relativa a utili, e 170, per la parte destinata a riserve e a dividendi, del passivo dell'impresa controllata) e sottraendo le perdite portate a nuovo e la perdita d'esercizio (voci 160 e 170 del passivo, se relative a perdite, dell'impresa controllata);

b) dalle quote delle differenze negative di consolidamento e di quelle positive spettanti, in base agli "equity ratios", ai terzi (si veda il precedente paragrafo 2.1.1).

Qualora sia stato sottoscritto, ma non ancora regolato in tutto o in parte, un aumento a titolo oneroso del capitale dell'impresa controllata, valgono i medesimi criteri indicati nel precedente paragrafo 2.1.1. Dal "patrimonio di pertinenza di terzi" devono, ovviamente, essere esclusi i "decimi" e i "sovrapprezzi di emissione" non ancora versati da parte dei terzi stessi, accreditando in contropartita, rispettivamente, il conto "capitale sottoscritto non versato" e il conto "aggiustamenti da consolidamento".

170. *"Riserve"*

Le differenze derivanti dalla conversione, al tasso di cambio corrente alla data di riferimento del bilancio consolidato, del patrimonio netto delle imprese controllate incluse nel consolidamento devono essere ricomprese nella sottovoce d) ("altre riserve").

4. IL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

240. *Imposte sul reddito dell'esercizio*

Nella presente voce deve essere registrata anche l'eventuale eccedenza dell'onere fiscale calcolabile in base al bilancio consolidato rispetto all'onere già pagato o da pagare da parte delle imprese incluse nel consolidamento, se è probabile che tale eccedenza si traduca in un onere effettivo per una di tali imprese.

250. *Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi*

Nella presente voce deve figurare la frazione del risultato economico consolidato attribuibile ad azioni o quote di terzi. Questa è costituita dalla quota del risultato economico delle imprese controllate incluse nel consolidamento che, in base agli "equity ratios", sia di pertinenza di terzi.

260. *Utile (Perdita) d'esercizio*

Nella presente voce è indicata la quota del risultato economico consolidato appartenente al gruppo in base agli "equity ratios".

5. LA NOTA INTEGRATIVA CONSOLIDATA

5.1 *Parte A - Criteri di valutazione*

Sezione 1 - L'illustrazione dei criteri di valutazione

Nella presente sezione sono indicate e debitamente motivate le deroghe di cui all'art. 38, commi 1 e 2, del "decreto".

Sezione 2 - Le rettifiche e gli accantonamenti fiscali

Gli elementi dell'attivo che nel bilancio d'esercizio delle imprese incluse nel consolidamento hanno formato oggetto di rettifiche di valore esclusivamente in applicazione di norme tributarie possono essere iscritti nel bilancio consolidato secondo il medesimo importo. In tal caso il valore di questi elementi prima delle rettifiche è indicato nella presente sezione.

5.2 *Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale consolidato*

Se le deroghe previste dall'art. 30, comma 2, del "decreto" riguardano conti dello stato patrimoniale consolidato, i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico sono spiegati nella sezione in cui, secondo le seguenti istruzioni, tali conti devono essere illustrati.

Sezione 3 - Le partecipazioni

3.1 *Partecipazioni consolidate e partecipazioni rilevanti*

Nel presente elenco devono figurare:

1) le imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale (punto A.1) e con quello proporzionale (punto A.2);
2) le partecipazioni del gruppo valutate al patrimonio netto (punto B);
3) le altre partecipazioni del gruppo in imprese controllate, associate o sottoposte al controllo congiunto (punto C).

Per ciascuna impresa occorre indicare:

a) la denominazione e la sede;
b) la ragione della inclusione nell'elenco, indicando il "tipo di rapporto" previsto nell'elenco stesso;
c) l'importo del patrimonio netto e quello dell'utile o della perdita dell'esercizio; per le imprese figuranti nei punti A e B dell'elenco gli importi sono quelli utilizzati,

rispettivamente, per il consolidamento e per l'applicazione del metodo del patrimonio netto, per le imprese figuranti nel punto C sono quelli dell'ultimo esercizio chiuso;

d) le quote percentuali di capitale possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, dall'impresa capogruppo e da ciascuna delle imprese controllate;

e) se diversa da quella di cui alla precedente lettera d), la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria;

f) il valore delle "altre partecipazioni rilevanti" (punto C dell'elenco) iscritto nel bilancio consolidato.

Ad integrazione dei dati contenuti nell'elenco l'impresa capogruppo indica anche il motivo:

- della eventuale esclusione dal consolidamento, ai sensi dell'art. 29 del "decreto", di imprese controllate; nel caso di cui al comma 1, lettera d), del suddetto articolo, essa illustra anche la natura e i termini dell'operazione di assistenza finanziaria dell'ente creditizio controllato e allega al bilancio consolidato o, in mancanza, al proprio bilancio d'esercizio copia integrale dell'ultimo bilancio approvato del suddetto ente;
- della eventuale non applicazione, ai sensi dell'art. 36, comma 4, del "decreto", del metodo previsto dal medesimo articolo.

È consentito omettere le informazioni richieste nell'elenco quando esse possano arrecare grave pregiudizio a una delle imprese ivi indicate. Di tale omissione è fatta menzione nella presente sezione.

Sezione 5 - Altre voci dell'attivo

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo consolidato relativi alle voci non trattate nelle sezioni precedenti, ad eccezione delle voci 90 e 100 che sono commentate nella successiva sezione 8.

Sezione 8 - Il capitale, le riserve, il fondo per rischi bancari generali e le passività subordinate

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo consolidato relativi alle voci 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 e 200 nonché quelli dell'attivo consolidato relativi alle voci 90, 100, 130 e 140.

Se nello stato patrimoniale consolidato vi sia stata compensazione fra le differenze positive e quelle negative di consolidamento, deve essere indicato l'importo di tali differenze prima della compensazione.

I criteri utilizzati per la determinazione delle differenze e le variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente devono essere adeguatamente illustrati.

È anche indicato l'importo complessivo delle riserve di rivalutazione e dei fondi rischi su crediti riferibile ai terzi in base agli "equity ratios".

Sezione 12 - Gestione e intermediazione per conto terzi

12.3 *Custodia e amministrazione di titoli*

Se i fondi gestiti da società di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, incluse nel consolidamento sono depositati presso banche incluse nel medesimo consolidamento, nella sottovoce a) ("titoli di terzi in deposito") deve essere fornita separata indicazione dei fondi stessi. Se la banca depositaria non è inclusa nel consolidamento, tale indicazione è fornita nella sottovoce b) ("titoli di terzi depositati presso terzi").

Qualora al gruppo bancario appartengano anche societa' veicolo, previste dalla legge 130/99, occorre fornire distintamente per ciascuna di tali societa' e per ogni operazione di cartolarizzazione, una sintesi delle principali informazioni (tipologia delle attivita' oggetto di cartolarizzazione, "qualita'" delle stesse, "tranching" dei titoli emessi ecc.) contenute nella nota integrativa, parte D - "Altre informazioni" (e nel relativo allegato) del bilancio delle societa' cessionarie e delle societa' emittenti i titoli.

5.3 *Parte C - Informazioni sul conto economico consolidato*

Se le deroghe previste dall'art. 30, comma 2, del "decreto" riguardano conti del conto economico consolidato, i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico sono spiegati nella sezione in cui, in base alle seguenti istruzioni, tali conti devono essere illustrati.

Sezione 2 - Le commissioni

Le commissioni percepite da S.G.R. del gruppo per servizi di gestioni patrimoniali individuali vanno rilevate nella sottovoce C.3.1.; le commissioni relative ai servizi di gestioni patrimoniali collettive (O.I.C.R., fondi pensione) andranno ricondotte nella sottovoce C.3.2..

Sezione 4 - Le spese amministrative

4.1 *Numero medio dei dipendenti per categoria*

Nella presente voce deve figurare il numero medio dei dipendenti di tutte le imprese incluse nel consolidamento (con separata indicazione di quelle consolidate proporzionalmente), conteggiando una sola volta quelli distaccati a tempo pieno presso altre imprese incluse nel consolidamento.

Sezione 5 - Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 90, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 220 e 230.

5.4 *Parte D - Altre informazioni*

Sezione 1 - Gli amministratori e i sindaci

1.1 *Compensi*

1.2 *Crediti e garanzie prestate*

Nelle presenti voci devono essere indicati cumulativamente per ciascuna categoria:

a) l'importo dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in imprese controllate;

b) l'importo dei crediti erogati e delle garanzie prestate in loro favore da parte dell'impresa capogruppo e di imprese controllate.

Capitolo 4. - I DOCUMENTI CONTABILI DELLE SUCCURSALI DI BANCHE DI ALTRI PAESI

1. BANCHE COMUNITARIE

Le succursali italiane di banche costituite in altri Paesi della Comunità Europea pubblicano in Italia copia del bilancio d'esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato della propria casa madre, entrambi compilati e controllati secondo le modalità previste dalla legislazione del Paese in cui la casa madre ha sede.

I bilanci suddetti sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo.

2. BANCHE EXTRACOMUNITARIE

Alle succursali italiane di banche costituite in paesi extracomunitari che abbiano stipulato accordi di reciprocità basati sulla verifica della condizione di conformità o di equivalenza dei bilanci degli enti creditizi medesimi con la normativa stabilita dalla direttiva CEE n. 86/635 si applicano le disposizioni contenute nel precedente paragrafo 1.

Le succursali italiane di banche costituite in Paesi extracomunitari che non si trovano nelle condizioni di cui al periodo precedente sono tenute a pubblicare in Italia:

a) il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato della propria casa madre, entrambi compilati e controllati secondo le modalità previste dalla legislazione del Paese in cui la casa madre ha sede; i bilanci sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo;

b) informazioni supplementari riguardanti l'attività delle succursali stesse e consistenti in uno stato patrimoniale e in un conto economico redatti secondo gli schemi e i criteri indicati nel "decreto" e nel precedente capitolo 2.

3. MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI

I bilanci, le relazioni e le informazioni supplementari indicati nei precedenti paragrafi 1 e 2 sono tradotti in lingua italiana. La conformità della traduzione alla versione in lingua originale è certificata, con apposita dichiarazione scritta da pubblicare insieme al bilancio, dal soggetto che rappresenta la succursale in Italia.

Se la banca è presente in Italia con due o più succursali, i bilanci, le relazioni e le informazioni supplementari sono pubblicati da almeno una di tali succursali; le altre succursali italiane danno comunicazione dell'ufficio del registro presso il quale viene effettuato il deposito dei suddetti documenti. Le informazioni supplementari si riferiscono al complesso delle succursali italiane.

Secondo quanto disposto dall'art. 41, comma 3, del "decreto" si applicano, anche in deroga all'art. 44 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, le disposizioni del codice civile e quelle contenute in altre norme di legge riguardanti la pubblicità del bilancio e delle relazioni.

Appendice A - SCHEMI DEL BILANCIO DELL'IMPRESA

STATO PATRIMONIALE (1)

	Voci dell'attivo	t	t-1
10.	Cassa e disponibilità presso banche centrali e uffici postali	......	......
20.	Titoli del Tesoro e valori assimilati ammissibili al rifinanziamento presso banche centrali		......
30.	Crediti verso banche:	......	......
	a) a vista	......	......
	b) altri crediti	......	......
40.	Crediti verso clientela	......	......
	di cui:		
	- crediti con fondi di terzi in amministrazione	......	......
50.	Obbligazioni e altri titoli di debito:	......	......
	a) di emittenti pubblici	......	......
	b) di banche	......	......
	di cui:		
	- titoli propri	......	......
	c) di enti finanziari		......
	di cui:		
	- titoli propri	......	......
	d) di altri emittenti	......	......
60.	Azioni, quote e altri titoli di capitale	......	......
70.	Partecipazioni	......	......
80.	Partecipazioni in imprese del gruppo	......	......
90.	Immobilizzazioni immateriali	......	......
	Di cui:		
	- costi di impianto	......	......
	- avviamento	......	......
100.	Immobilizzazioni materiali	......	......
110.	Capitale sottoscritto non versato	......	......
	Di cui:		
	- capitale richiamato	......	......
120.	Azioni o quote proprie (valore nominale ......)	......	
130.	Altre attività	......	......
140.	Ratei e risconti attivi:	......	......
	a) ratei attivi	......	......
	b) risconti attivi	......	......
	di cui:		
	- disaggio di emissione su titoli	......	......
	Totale dell'attivo	......	......

(1) t = anno di riferimento del bilancio.

segue: **STATO PATRIMONIALE**

	Voci del passivo	**t**	**t-1**
10.	Debiti verso banche:		
	a) a vista		
	b) a termine o con preavviso		
20.	Debiti verso clientela:		
	a) a vista		
	b) a termine o con preavviso		
30.	Debiti rappresentati da titoli:		
	a) obbligazioni		
	b) certificati di deposito		
	c) altri titoli		
40.	Fondi di terzi in amministrazione		
50.	Altre passività		
60.	Ratei e risconti passivi:		
	a) ratei passivi		
	b) risconti passivi		
70.	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
80.	Fondi per rischi ed oneri:		
	a) fondi di quiescenza e per obblighi simili		
	b) fondi imposte e tasse		
	c) altri fondi		
90.	Fondi rischi su crediti		
100.	Fondo per rischi bancari generali		
110.	Passività subordinate		
120.	Capitale		
130.	Sovrapprezzi di emissione		
140.	Riserve:		
	a) riserva legale		
	b) riserva per azioni o quote proprie		
	c) riserve statutarie		
	d) altre riserve		
150.	Riserve di rivalutazione		
160.	Utili (Perdite) portati a nuovo		
170.	Utile (Perdita) d'esercizio		
	Totale del passivo		

GARANZIE E IMPEGNI

	Voci	t	t-1
10.	Garanzie rilasciate		
	di cui:		
	- accettazioni		
	- altre garanzie		
20.	Impegni		
	di cui:		
	- per vendite con obbligo di riacquisto		

CONTO ECONOMICO

	Voci	t	t-1
10.	Interessi attivi e proventi assimilati di cui: - su crediti verso clientela - su titoli di debito	.... 	....
20.	Interessi passivi e oneri assimilati di cui: - su debiti verso clientela - su debiti rappresentati da titoli	.... 	....
30.	Dividendi e altri proventi: *a)* su azioni, quote e altri titoli di capitale *b)* su partecipazioni *c)* su partecipazioni in imprese del gruppo		
40.	Commissioni attive	.	.
50.	Commissioni passive	....	....
60.	Profitti (Perdite) da operazioni finanziarie	......	.....
70.	Altri proventi di gestione	....	....
80.	Spese amministrative: *a)* spese per il personale di cui: - salari e stipendi - oneri sociali - trattamento di fine rapporto - trattamento di quiescenza e simili *b)* altre spese amministrative	....	....
90.	Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali	....	....
100.	Accantonamenti per rischi ed oneri	.	..
110.	Altri oneri di gestione	....	......
120.	Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni	....	....
130.	Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni	.....	.....
140.	Accantonamenti ai fondi rischi su crediti		
150.	Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie	....	....
160.	Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie	....	....
170.	**Utile (Perdita) delle attività ordinarie**	....	......

segue: **CONTO ECONOMICO**

	Voci	t	t-1
180.	Proventi straordinari	....	
190.	Oneri straordinari	....	....
200.	**Utile (Perdita) straordinario**	....	....
210.	Variazione del fondo per rischi bancari generali		....
220.	Imposte sul reddito dell'esercizio	....	....
230.	**Utile (Perdita) d'esercizio**	....	....

NOTA INTEGRATIVA

Parte A - Criteri di valutazione

Sezione 1 - L'illustrazione dei criteri di valutazione

Sezione 2 - Le rettifiche e gli accantonamenti fiscali

Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale

Sezione 1 - I crediti

Sezione 2 - I titoli

Sezione 3 - Le partecipazioni

Sezione 4 - Le immobilizzazioni materiali e immateriali

Sezione 5 - Altre voci dell'attivo

Sezione 6 - I debiti

Sezione 7 - I fondi

Sezione 8 - Il capitale, le riserve, il fondo per rischi bancari generali e le passività subordinate

Sezione 9 - Altre voci del passivo

Sezione 10 - Le garanzie e gli impegni

Sezione 11 - Concentrazione e distribuzione delle attività e delle passività

Sezione 12 - Gestione e intermediazione per conto terzi

Parte C - Informazioni sul conto economico

Sezione 1 - Gli interessi

Sezione 2 - Le commissioni

Sezione 3 - I profitti e le perdite da operazioni finanziarie

Sezione 4 - Le spese amministrative

Sezione 5 - Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti

Sezione 6 - Altre voci del conto economico

Sezione 7 - Altre informazioni sul conto economico

Parte D - Altre informazioni

Sezione 1 - Gli amministratori e i sindaci

Sezione 2 - Impresa capogruppo o banca comunitaria controllante

Parte A - CRITERI DI VALUTAZIONE

Sezione 1 - L'illustrazione dei criteri di valutazione

Al fine di rendere più chiara l'illustrazione dei criteri di valutazione, le banche devono adottare il seguente ordine di esposizione:

1. *Crediti, garanzie e impegni*

2. *Titoli e operazioni "fuori bilancio" (diverse da quelle su valute)*
   2.1 *Titoli immobilizzati*
   2.2 *Titoli non immobilizzati*

3. *Partecipazioni*

4. *Attività e passività in valuta (incluse le operazioni "fuori bilancio")*

5. *Immobilizzazioni materiali*

6. *Immobilizzazioni immateriali*

7. *Altri aspetti*

Sezione 2 - Le rettifiche e gli accantonamenti fiscali

2.1 *Rettifiche di valore effettuate esclusivamente in applicazione di norme tributarie* (da specificare)

2.2 *Accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie* (da specificare)

Parte B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

Sezione 1 - I crediti

1.1 *Dettaglio della voce 30 "crediti verso banche"*

a) crediti verso banche centrali
b) effetti ammissibili al rifinanziamento presso banche centrali
c) operazioni pronti contro termine
d) prestito di titoli

1.2 *Situazione dei crediti per cassa verso banche*

Categorie/Valori	Esposizione lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta
A. Crediti dubbi			
A.1. Sofferenze			
A.2. Incagli			
A.3. Crediti in corso di ristrutturazione			
A.4 Crediti ristrutturati			
A.5 Crediti non garantiti verso Paesi a rischio			
B. Crediti in bonis			

1.3 *Dinamica dei crediti dubbi verso banche*

Causali/Categorie	Sofferenze	Incagli	Crediti in corso di ristruttura-zione	Crediti ristrutturati	Crediti non garantiti verso Paesi a rischio
A. Esposizione lorda iniziale					
A.1.di cui: per interessi di mora					
B. Variazioni in aumento					
B.1. ingressi da crediti in bonis					
B.2 interessi di mora					
B.3 trasferimenti da altre categorie di crediti dubbi					
B.4. altre variazioni in aumento					
C. Variazioni in diminuzione					
C.1. uscite verso crediti in bonis					
C.2. cancellazioni					
C.3.incassi					
C.4. realizzi per cessioni					
C.5. trasferimenti ad altre categorie di crediti dubbi					
C.6. altre variazioni in diminuzione					
D. Esposizione lorda finale					
D.1.di cui per interessi di mora					

1.4 *Dinamica delle rettifiche di valore complessive dei crediti verso banche*

Causali/Categorie	Sofferenze	Incagli	Crediti in corso di ristruttura-zione	Crediti ristruttu-rati	Crediti non garantiti verso Paesi a rischio	Crediti in bonis
A. Rettifiche complessive iniziali						
A.1.di cui: per interessi di mora						
B. Variazioni in aumento						
B.1. rettifiche di valore						
B.1.1. di cui: per interessi di mora						
B.2. utilizzi dei fondi rischi su crediti						
B.3. trasferimenti da altre categorie di crediti						
B.4. altre variazioni in aumento						
C. Variazioni in diminuzione						
C.1. riprese di valore da valutazione						
C.1.1.di cui: per interessi di mora						
C.2. riprese di valore da incasso						
C.2.1.di cui: per interessi di mora						
C.3. cancellazioni						
C.4. trasferimenti ad altre categorie di crediti dubbi						
C.5. altre variazioni in diminuzione						
D. Rettifiche complessive finali						
D.1.di cui: per interessi di mora						

1.5 *Dettaglio della voce 40 "crediti verso clientela"*

a) effetti ammissibili al rifinanziamento presso banche centrali
b) operazioni pronti contro termine
c) prestito di titoli

1.6 *Crediti verso clientela garantiti*

a) da ipoteche
b) da pegni su:
 1. depositi di contante
 2. titoli
 3. altri valori

c) da garanzie di:
 1. Stati
 2. altri enti pubblici
 3. banche
 4. altri operatori

1.7 *Situazione dei crediti per cassa verso clientela*

Categorie/Valori	Esposizione lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta
A. Crediti dubbi			
A.1. Sofferenze			
A.2. Incagli			
A.3. Crediti in corso di ristrutturazione			
A.4 Crediti ristrutturati			
A.5 Crediti non garantiti verso Paesi a rischio			
B Crediti in bonis			

1.8 *Dinamica dei crediti dubbi verso clientela*

Causali/Categorie	Sofferenze	Incagli	Crediti in corso di ristrutturazione	Crediti ristrutturati	Crediti non garantiti verso Paesi a rischio
A. Esposizione lorda iniziale					
A.1.di cui: per interessi di mora					
B. Variazioni in aumento					
B.1. ingressi da crediti in bonis					
B.2 .interessi di mora					
B.3 .trasferimenti da altre categorie di crediti dubbi					
B.4. altre variazioni in aumento					
C. Variazioni in diminuzione					
C.1. uscite verso crediti in bonis					
C.2. cancellazioni					
C.3.incassi					
C.4. realizzi per cessioni					
C.5. trasferimenti ad altre categorie di crediti dubbi					
C.6. altre variazioni in diminuzione					
D Esposizione lorda finale					
D.1.di cui: per interessi di mora					

1.9 *Dinamica delle rettifiche di valore complessive dei crediti verso clientela*

Causali/Categorie	Sofferenze	Incagli	Crediti in corso di ristruttura-zione	Crediti ristruttu-rati	Crediti non garantiti verso Paesi a rischio	Crediti in bonis
A. Rettifiche complessive iniziali						
A.1.di cui: per interessi di mora						
B. Variazioni in aumento						
B.1. rettifiche di valore						
B.1.1. di cui: per interessi di mora						
B.2. utilizzi dei fondi rischi su crediti						
B.3. trasferimenti da altre categorie di crediti						
B.4. altre variazioni in aumento						
C. Variazioni in diminuzione						
C.1. riprese di valore da valutazione						
C.1.1.di cui: per interessi di mora						
C.2. riprese di valore da incasso						
C.2.1.di cui: per interessi di mora						
C.3. cancellazioni						
C.4. trasferimenti ad altre categorie di crediti dubbi						
C.5. altre variazioni in diminuzione						
D. Rettifiche complessive finali						
D.1.di cui: per interessi di mora						

Sezione 2 - I titoli

2.1 *I titoli immobilizzati*

Voci/Valori	Valore di bilancio	Valore di mercato
1. Titoli di debito		
1.1 Titoli di Stato		
- quotati		
- non quotati		
1.2 Altri titoli		
- quotati		
- non quotati		
2. Titoli di capitale		
- quotati		
- non quotati		
Totali		

2.2 *Variazioni annue dei titoli immobilizzati*

A. Esistenze iniziali	
B. Aumenti	
B1. Acquisti	
B2. Riprese di valore	
B3. Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato	
B4. Altre variazioni	
C. Diminuzioni	
C1. Vendite	
C2. Rimborsi	
C3. Rettifiche di valore di cui: - svalutazioni durature	
C4. Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato	
C5. Altre variazioni	
D. Rimanenze finali	

2.3 *Titoli non immobilizzati*

Voci/Valori	Valore di bilancio	Valore di mercato
1. Titoli di debito		
1.1 Titoli di Stato		
- quotati		
- non quotati		
1.2 Altri titoli		
- quotati		
- non quotati		
2. Titoli di capitale		
- quotati		
- non quotati		
Totali		

2.4 *Variazioni annue dei titoli non immobilizzati*

A. Esistenze iniziali	
B. Aumenti	
B1. Acquisti	
- Titoli di debito	
+ titoli di Stato	
+ altri titoli	
- Titoli di capitale	
B2. Riprese di valore e rivalutazioni	
B3. Trasferimenti dal portafoglio immobilizzato	
B4. Altre variazioni	
C. Diminuzioni	
C1. Vendite e rimborsi	
- Titoli di debito	
+ titoli di Stato	
+ altri titoli	
- Titoli di capitale	
C2. Rettifiche di valore	
C3. Trasferimenti al portafoglio immobilizzato	
C5. Altre variazioni	
D. Rimanenze finali	

Sezione 3 - Le partecipazioni

3.1 *Partecipazioni rilevanti*

Denominazioni	Sede	Patrimonio netto	Utile/Perdita	Quota %	Valore di bilancio
A. Imprese controllate					
1.					
2.					
B. Imprese sottoposte a influenza notevole					
1.					
2.					

3.2 *Attività e passività verso imprese del gruppo*

a) Attività
1. crediti verso banche
di cui:
- subordinati
2. crediti verso enti finanziari
di cui:
- subordinati
3. crediti verso altra clientela
di cui:
- subordinati
4. obbligazioni e altri titoli di debito
di cui:
- subordinati

b) Passività
1. debiti verso banche
2. debiti verso enti finanziari
3. debiti verso altra clientela
4. debiti rappresentati da titoli
5. passività subordinate

c) Garanzie e impegni
1. garanzie rilasciate
2. impegni

3.3 *Attività e passività verso imprese partecipate (diverse dalle imprese del gruppo)*

a) Attività

1. crediti verso banche
   di cui:
   - subordinati
2. crediti verso enti finanziari
   di cui:
   - subordinati
3. crediti verso altra clientela
   di cui:
   - subordinati
4. obbligazioni e altri titoli di debito
   di cui:
   - subordinati

b) Passività

1. debiti verso banche
2. debiti verso enti finanziari
3. debiti verso altra clientela
4. debiti rappresentati da titoli
5. passività subordinate

c) Garanzie e impegni

1. garanzie rilasciate
2. impegni

3.4 *Composizione della voce 70 "partecipazioni"*

a) in banche

1. quotate
2. non quotate

b) in enti finanziari

1. quotate
2. non quotate

c) altre

1. quotate
2. non quotate

3.5 *Composizione della voce 80 "partecipazioni in imprese del gruppo"*

a) in banche
1. quotate
2. non quotate

b) in enti finanziari
1. quotate
2. non quotate

c) altre
1. quotate
2. non quotate

3.6 *Variazioni annue delle partecipazioni*

3.6.1 *Partecipazioni in imprese del gruppo*

A.	Esistenze iniziali	
B.	Aumenti	
B1.	Acquisti	
B2.	Riprese di valore	
B3.	Rivalutazioni	
B4.	Altre variazioni	
C.	Diminuzioni	
C1.	Vendite	
C2.	Rettifiche di valore di cui: - svalutazioni durature	
C3.	Altre variazioni	
D.	Rimanenze finali	
E.	Rivalutazioni totali	
F.	Rettifiche totali	

3.6.2 *Altre partecipazioni*

A.	Esistenze iniziali	
B.	Aumenti	
B1.	Acquisti	
B2.	Riprese di valore	
B3.	Rivalutazioni	
B4.	Altre variazioni	
C.	Diminuzioni	
C1.	Vendite	
C2.	Rettifiche di valore di cui: - svalutazioni durature	
C3.	Altre variazioni	
D.	Rimanenze finali	
E.	Rivalutazioni totali	
F.	Rettifiche totali	

Sezione 4 - Le immobilizzazioni materiali e immateriali

4.1 *Variazioni annue delle immobilizzazioni materiali*

A.	Esistenze iniziali	
B.	Aumenti	
B1.	Acquisti	
B2.	Riprese di valore	
B3.	Rivalutazioni	
B4.	Altre variazioni	
C.	Diminuzioni	
C1.	Vendite	
C2.	Rettifiche di valore *a)* ammortamenti *b)* svalutazioni durature	
C3.	Altre variazioni	
D.	Rimanenze finali	
E.	Rivalutazioni totali	
F.	Rettifiche totali: *a)* ammortamenti *b)* svalutazioni durature	

4.2 *Variazioni annue delle immobilizzazioni immateriali*

A.	Esistenze iniziali	
B.	Aumenti	
B1.	Acquisti	
B2.	Riprese di valore	
B3.	Rivalutazioni	
B4.	Altre variazioni	
C.	Diminuzioni	
C1.	Vendite	
C2.	Rettifiche di valore *a)* ammortamenti *b)* svalutazioni durature	
C3.	Altre variazioni	
D.	Rimanenze finali	
E.	Rivalutazioni totali	
F.	Rettifiche totali: *a)* ammortamenti *b)* svalutazioni durature	

Sezione 5 - Altre voci dell'attivo

5.1 *Composizione della voce 130 "altre attività"*
(da specificare)

5.2 *Composizione della voce 140 "ratei e risconti attivi"*
(da specificare)

5.3 *Rettifiche per ratei e risconti attivi*

a) voci dell'attivo
(da specificare)

b) voci del passivo
(da specificare)

5.4 *Distribuzione delle attività subordinate*

a) crediti verso banche

b) crediti verso clientela

c) obbligazioni e altri titoli di debito

Sezione 6 - I debiti ([1])

1.1 *Dettaglio della voce "debiti verso banche"*
- *a)* operazioni pronti contro termine
- *b)* prestito di titoli

1.2 *Dettaglio della voce "debiti verso clientela"*
- *a)* operazioni pronti contro termine
- *b)* prestito di titoli

[1] In questa sezione formano oggetto di illustrazione i conti del passivo relativi alle voci 10, 20, 30 e 40.

Sezione 7 - I fondi

7.1 *Composizione della voce 90 "fondi rischi su crediti"*
(da specificare)

7.2 *Variazioni nell'esercizio dei "fondi rischi su crediti"*
(voce 90)

A. Esistenze iniziali	
B. Aumenti B1. Accantonamenti B2. Altre variazioni	
C. Diminuzioni C1. Utilizzi C2. Altre variazioni	
D. Rimanenze finali	

7.3 *Composizione della sottovoce 80 c) "fondi per rischi ed oneri: altri fondi"*
(da specificare)

7.4 *Variazioni nell'esercizio delle "Attivita' per imposte anticipate"*

1. Importo iniziale..	
2. Aumenti.. 2.1 Imposte anticipate sorte nell'esercizio.......... 2.2 Altri aumenti...	
3. Diminuzioni... 3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio.... . 3.2 Altre diminuzioni..	
4. Importo finale...	

7.5 *Variazioni nell'esercizio delle "Passivita' per imposte differite"*

1.	Importo iniziale...	
2.	Aumenti..	
	2.1 Imposte differite sorte nell'esercizio.............	
	2.2 Altri aumenti..	
3.	Diminuzioni..	
	3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio........	
	3.2 Altre diminuzioni..	
4.	Importo finale...	

Sezione 8 - Il capitale, le riserve, il fondo per rischi bancari generali e le passività subordinate ([1])

8.1 *Patrimonio e requisiti prudenziali di vigilanza*

Categorie/Valori	importo
A. Patrimonio di vigilanza	
A.1 Patrimonio di base (tier 1)	
A.2 Patrimonio supplementare (tier 2)	
A.3 Elementi da dedurre	
A.4 Patrimonio di vigilanza	
B. Requisiti prudenziali di vigilanza	
B.1 Rischi di credito	
B.2 Rischi di mercato - di cui: • rischi del portafoglio non immobilizzato • rischi di cambio	
B.3 Prestiti subordinati di 3° livello	
B.4 Altri requisiti prudenziali	
B.5 Totale requisiti prudenziali	
C. Attivita' di rischio e coefficienti di vigilanza	
C.1 Attivita' di rischio ponderate	
C.2 Patrimonio di base/Attivita' di rischio ponderate	
C.3 Patrimonio di vigilanza/Attivita' di rischio ponderate	

[1] In questa sezione formano oggetto di illustrazione i conti del passivo relativi alle voci 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 e 170 e i conti dell'attivo relativi alle voci 110 e 120.

Sezione 9 - Altre voci del passivo

9.1 *Composizione della voce 50 "altre passività"*
(da specificare)

9.2 *Composizione della voce 60 "ratei e risconti passivi"*
(da specificare)

9.3 *Rettifiche per ratei e risconti passivi*

a) voci del passivo
(da specificare)

b) voci dell'attivo
(da specificare)

Sezione 10 - Le garanzie e gli impegni

10.1 *Composizione della voce 10 "garanzie rilasciate"*

a) crediti di firma di natura commerciale
b) crediti di firma di natura finanziaria
c) attività costituite in garanzia

10.2 *Composizione della voce 20 "impegni"*

a) impegni a erogare fondi a utilizzo certo
b) impegni a erogare fondi a utilizzo incerto

10.3 *Attività costituite in garanzia di propri debiti*
(da specificare)

10.4 *Margini attivi utilizzabili su linee di credito*

a) banche centrali
b) altre banche

10.5 *Operazioni a termine*

Categorie di operazioni	Di copertura	Di negoziazione	Altre operazioni
1. Compravendite			
1.1 Titoli			
- acquisti			
- vendite			
1.2 Valute			
- valute contro valute			
- acquisti contro euro			
- vendite contro euro			
2. Depositi e finanziamenti			
- da erogare			
- da ricevere			
3. Contratti derivati			
3.1 Con scambio di capitali			
a) titoli			
- acquisti			
- vendite			
b) valute			
- valute contro valute			
- acquisti contro euro			
- vendite contro euro			
c) altri valori			
- acquisti			
- vendite			
3.2 Senza scambio di capitali			
a) valute			
- valute contro valute			
- acquisti contro euro			
- vendite contro euro			
b) altri valori			
- acquisti			
- vendite			

10.6 *Contratti derivati su crediti*

Categorie di operazioni	Di negoziazione	Altre operazioni
1. Acquisti di protezione		
1.1 Con scambio di capitali ([1]) (con indicazione specifica delle forme contrattuali)		
1.2 Senza scambio di capitali (con indicazione specifica delle forme contrattuali)		
2. Vendite di protezione		
2.1 Con scambio di capitali ([1]) (con indicazione specifica delle forme contrattuali)		
2.2 Senza scambio di capitali (con indicazione specifica delle forme contrattuali)		

[1] Derivati su crediti che prevedono la consegna della "reference obligation" ("phisical delivery").

Sezione 11 - Concentrazione e distribuzione delle attività e delle passività

11.1 *Grandi rischi*

a) ammontare
b) numero

11.2 *Distribuzione dei crediti verso clientela per principali categorie di debitori*

a) Stati
b) altri enti pubblici
c) società non finanziarie
d) società finanziarie
e) famiglie produttrici
f) altri operatori

11.3 *Distribuzione dei crediti verso imprese non finanziarie e famiglie produttrici residenti*

a) 1ª branca di attività economica
b) 2ª branca di attività economica
c) 3ª branca di attività economica
d) 4ª branca di attività economica
e) 5ª branca di attività economica
f) Altre branche

11.4 *Distribuzione delle garanzie rilasciate per principali categorie di controparti*

a) Stati
b) altri enti pubblici
c) banche
d) società non finanziarie
e) società finanziarie
f) famiglie produttrici
g) altri operatori

11.5 *Distribuzione territoriale delle attività e delle passività*

Voci/Paesi	Italia	Altri Paesi della U.E.	Altri Paesi
1. **Attivo**			
1.1 Crediti verso banche			
1.2 Crediti verso clientela			
1.3 Titoli			
2. **Passivo**			
2.1 Debiti verso banche			
2.2 Debiti verso clientela			
2.3 Debiti reppresentati da titoli			
2.4 Altri conti			
3. **Garanzie e impegni**			

11.6 *Distribuzione temporale delle attività e delle passività*

Voci/Durate residue	Durata determinata							Durata indeterminata
	a vista	fino a 3 mesi	oltre 3 mesi fino a 12 mesi	oltre 1 anno fino a 5 anni		oltre 5 anni		
				tasso fisso	tasso indicizzato	tasso fisso	tasso indicizzato	
1. **Attivo**								
1.1 Titoli del Tesoro rifinanziabili								
1.2 Crediti verso banche								
1.3 Crediti verso clientela								
1.4 Obbligazioni e altri titoli di debito								
1.5 Operazioni "fuori bilancio"								
2. **Passivo**								
2.1 Debiti verso banche								
2.2 Debiti verso clientela								
2.3 Debiti rappresentati da titoli								
- obbligazioni								
- certificati di deposito								
- altri titoli								
2.4 Passività subordinate								
2.5 Operazioni "fuori bilancio"								

11.7 *Attività e passività in valuta*

a) attività
1. crediti verso banche
2. crediti verso clientela
3. titoli
4. partecipazioni
5. altri conti

b) passività
1. debiti verso banche
2. debiti verso clientela
3. debiti rappresentati da titoli
4. altri conti

11.8 *Operazioni di cartolarizzazione*

Sezione 12 - Gestione e intermediazione per conto terzi

12.1 *Negoziazione di titoli*

a) acquisti
1. regolati
2. non regolati

b) vendite
1. regolate
2. non regolate

12.2 *Gestioni patrimoniali*

1. titoli emessi dalla banca che redige il bilancio
2. altri titoli

12.3 *Custodia e amministrazione di titoli*

a) titoli di terzi in deposito (escluse gestioni patrimoniali)
1. titoli emessi dalla banca che redige il bilancio
2. altri titoli

b) titoli di terzi depositati presso terzi

c) titoli di proprietà depositati presso terzi

12.4 *Incasso di crediti per conto di terzi: rettifiche dare e avere*

a) rettifiche "dare"
1. conti correnti
2. portafoglio centrale
3. cassa
4. altri conti

b) rettifiche "avere"
1. conti correnti
2. cedenti effetti e documenti
3. altri conti

12.5 *Altre operazioni*
(da specificare)

Parte C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Sezione 1 - Gli interessi

1.1 *Composizione della voce 10 "interessi attivi e proventi assimilati"*

a) su crediti verso banche
di cui:
- su crediti verso banche centrali

b) su crediti verso clientela
di cui:
- su crediti con fondi di terzi in amministrazione

c) su titoli di debito

d) altri interessi attivi

e) saldo positivo dei differenziali su operazioni "di copertura"

1.2 *Composizione della voce 20 "interessi passivi e oneri assimilati"*

a) su debiti verso banche

b) su debiti verso clientela

c) su debiti rappresentati da titoli
di cui:
- su certificati di deposito

d) su fondi di terzi in amministrazione

e) su passività subordinate

f) saldo negativo dei differenziali su operazioni "di copertura"

1.3 *Dettaglio della voce 10 "interessi attivi e proventi assimilati"*

a) su attività in valuta

1.4 *Dettaglio della voce 20 "interessi passivi e oneri assimilati"*

a) su passività in valuta

Sezione 2 - Le commissioni

2.1 *Composizione della voce 40 "commissioni attive"*

a) garanzie rilasciate
b) derivati su crediti
c) servizi di gestione, intermediazione e consulenza:
  1. negoziazione di titoli
  2. negoziazione di valute
  3. gestioni patrimoniali
    3.1. individuali
    3.2. collettive
  4. custodia e amministrazione di titoli
  5. banca depositaria
  6. collocamento di titoli
  7. raccolta ordini
  8. attività di consulenza
  9. distribuzione di servizi di terzi
    9.1. gestioni patrimoniali
      9.1.1. individuali
      9.1.2. collettive
    9.2. prodotti assicurativi
    9.3. altri prodotti
d) servizi di incasso e pagamento
e) servizi di servicing per operazioni di cartolarizzazione
f) esercizio di esattorie e ricevitorie
g) altri servizi

2.2 *Dettaglio della voce 40 "Commissioni attive":*
Canali distributivi dei prodotti e servizi

a) presso propri sportelli:
  1. gestioni patrimoniali
  2. collocamento di titoli
  3. servizi e prodotti di terzi
b) offerta fuori sede:
  1. gestioni patrimoniali
  2. collocamento di titoli
  3. servizi e prodotti di terzi

2.3 *Composizione della voce 50 "commissioni passive"*

a) garanzie ricevute
b) derivati su crediti
c) servizi di gestione e intermediazione:
    1. negoziazione di titoli
    2. negoziazione di valute
    3. gestioni patrimoniali:
        3.1 portafoglio proprio
        3.2 portafoglio di terzi:
    4. custodia e amministrazione di titoli
    5. collocamento di titoli
    6. offerta fuori sede di titoli, prodotti e servizi
d) servizi di incasso e pagamento
e) altri servizi

Sezione 3 - I profitti e le perdite da operazioni finanziarie

3.1 *Composizione della voce 60 "profitti/perdite da operazioni finanziarie"*

Voci/Operazioni	Operazioni su titoli	Operazioni su valute	Altre operazioni
A1. Rivalutazioni		xxx	
A2. Svalutazioni		xxx	
B. Altri profitti/perdite			
Totali			
1. Titoli di Stato			
2. Altri titoli di debito			
3. Titoli di capitale			
4. Contratti derivati su titoli			

Sezione 4 - Le spese amministrative

4.1 *Numero medio dei dipendenti per categoria*

a) dirigenti

b) quadri direttivi di 3° e 4° livello

c) restante personale

Sezione 5 - Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti

5.1 *Composizione della voce 120 "rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni"*

a) rettifiche di valore su crediti
di cui:
- rettifiche forfettarie per rischio paese
- altre rettifiche forfettarie

b) accantonamenti per garanzie e impegni
di cui:
- accantonamenti forfettari per rischio paese
- altri accantonamenti forfettari

Sezione 6 - Altre voci del conto economico

6.1 *Composizione della voce 70 "altri proventi di gestione"*
(da specificare)

6.2 *Composizione della voce 110 "altri oneri di gestione"*
(da specificare)

6.3 *Composizione della voce 180 "proventi straordinari"*
(da specificare)

6.4 *Composizione della voce 190 "oneri straordinari"*
(da specificare)

6.5 *Composizione della voce 220 "Imposte sul reddito dell'esercizio"*

1. Imposte correnti (-)	
2. Variazione delle imposte anticipate (+/-)	
3. Variazione delle imposte differite (-/+)	
4. Imposte sul reddito dell'esercizio (-1 +/-2 -/+3)	

Sezione 7 - Altre informazioni sul conto economico

7.1 *Distribuzione territoriale dei proventi*
(da specificare)

Parte D - ALTRE INFORMAZIONI

Sezione 1 - Gli amministratori e i sindaci

1.1 *Compensi*

a) amministratori
b) sindaci

1.2 *Crediti e garanzie rilasciate*

a) amministratori
b) sindaci

Sezione 2 - Impresa capogruppo o ente creditizio comunitario controllante

2.1 *Denominazione*

2.2 *Sede*

Appendice B - SCHEMI DEL BILANCIO CONSOLIDATO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (1)

	Voci dell'attivo	t	t-1
10.	Cassa e disponibilità presso banche centrali e uffici postali		
20.	Titoli del Tesoro e valori assimilati ammissibili al rifinanziamento presso banche centrali		
30.	Crediti verso banche:		
	a) a vista		
	b) altri crediti		
40.	Crediti verso clientela		
	di cui:		
	- crediti con fondi di terzi in amministrazione		
50.	Obbligazioni e altri titoli di debito:		
	a) di emittenti pubblici		
	b) di banche		
	di cui:		
	- titoli propri		
	c) di enti finanziari		
	di cui:		
	- titoli propri		
	d) di altri emittenti		
60.	Azioni, quote e altri titoli di capitale		
70.	Partecipazioni		
	a) valutate al patrimonio netto		
	b) altre		
80.	Partecipazioni in imprese del gruppo		
	a) valutate al patrimonio netto		
	b) altre		
90.	Differenze positive di consolidamento		
100.	Differenze positive di patrimonio netto		
110.	Immobilizzazioni immateriali		
	di cui:		
	- costi di impianto		
	- avviamento		
120.	Immobilizzazioni materiali		
130.	Capitale sottoscritto non versato		
	Di cui:		
	- capitale richiamato		
140.	Azioni o quote proprie (valore nominale)		
150.	Altre attività		
160.	Ratei e risconti attivi:		
	a) ratei attivi		
	b) risconti attivi		
	di cui:		
	- disaggio di emissione su titoli		
	Totale dell'attivo		

(1) t = anno di riferimento del bilancio

B.1.1 –

Circolare n. 166 del 30 luglio 1992 - 3° aggiornamento del 30 luglio 2002

segue: **STATO PATRIMONIALE**

	Voci del passivo	t	t-1
10.	Debiti verso banche:		
	a) a vista		
	b) a termine o con preavviso		
20.	Debiti verso clientela:		
	a) a vista		
	b) a termine o con preavviso		
30.	Debiti rappresentati da titoli:		
	a) obbligazioni		
	b) certificati di deposito		
	c) altri titoli		
40.	Fondi di terzi in amministrazione		
50.	Altre passività		
60.	Ratei e risconti passivi:		
	a) ratei passivi		
	b) risconti passivi		
70.	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
80.	Fondi per rischi ed oneri:		
	a) fondi di quiescenza e per obblighi simili		
	b) fondi imposte e tasse		
	c) fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri		
	d) altri fondi		
90.	Fondi rischi su crediti		
100.	Fondo per rischi bancari generali		
110.	Passività subordinate		
120.	Differenze negative di consolidamento		
130.	Differenze negative di patrimonio netto		
140.	Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)		
150.	Capitale		
160.	Sovrapprezzi di emissione		
170.	Riserve:		
	a) riserva legale		
	b) riserva per azioni o quote proprie		
	c) riserve statutarie		
	d) altre riserve		
180.	Riserve di rivalutazione		
190.	Utili (Perdite) portati a nuovo		
200.	Utile (Perdita) d'esercizio		
	Totale del passivo		

GARANZIE E IMPEGNI

	Voci	t	t-1
10.	Garanzie rilasciate		....
	di cui:		
	- accettazioni	..	......
	- altre garanzie	....	......
20.	Impegni	....	....
	di cui:		
	- per vendite con obbligo di riacquisto	....	....

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

	Voci	t	t-1
10.	Interessi attivi e proventi assimilati di cui: - su crediti verso clientela - su titoli di debito	....	....
20.	Interessi passivi e oneri assimilati di cui: - su debiti verso clientela - su debiti rappresentati da titoli	....	....
30.	Dividendi e altri proventi: *a)* su azioni, quote e altri titoli di capitale *b)* su partecipazioni *c)* su partecipazioni in imprese del gruppo	....	....
40.	Commissioni attive	....	....
50.	Commissioni passive	....	....
60.	Profitti (Perdite) da operazioni finanziarie	....	....
70.	Altri proventi di gestione	....	....
80.	Spese amministrative: *a)* spese per il personale di cui: - salari e stipendi - oneri sociali - trattamento di fine rapporto - trattamento di quiescenza e simili *b)* altre spese amministrative	....	....
90.	Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali	....	....
100.	Accantonamenti per rischi ed oneri	....	....
110.	Altri oneri di gestione	....	....
120.	Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni	....	....
130.	Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni	....	....
140.	Accantonamenti ai fondi rischi su crediti	....	....
150.	Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie	....	....
160.	Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie	....	....
170.	Utili (Perdite) delle partecipazioni valutate al patrimonio netto	....	....
180.	**Utile (Perdita) delle attività ordinarie**	....	....

segue: **CONTO ECONOMICO**

	Voci	t	t-1
190.	Proventi straordinari	....	....
200.	Oneri straordinari		
210.	**Utile (Perdita) straordinario**		
220.	Utilizzo del fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri		
230.	Variazione del fondo per rischi bancari generali		....
240.	Imposte sul reddito dell'esercizio		....
250.	Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi		
260.	**Utile (Perdita) d'esercizio**		

NOTA INTEGRATIVA CONSOLIDATA

Parte A - Criteri di valutazione

Sezione 1 - L'illustrazione dei criteri di valutazione

Sezione 2 - Le rettifiche e gli accantonamenti fiscali

Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale consolidato

Sezione 1 - I crediti

Sezione 2 - I titoli

Sezione 3 - Le partecipazioni

Sezione 4 - Le immobilizzazioni materiali e immateriali

Sezione 5 - Altre voci dell'attivo

Sezione 6 - I debiti

Sezione 7 - I fondi

Sezione 8 - Il capitale, le riserve, il fondo per rischi bancari generali e le passività subordinate

Sezione 9 - Altre voci del passivo

Sezione 10 - Le garanzie e gli impegni

Sezione 11 - Concentrazione e distribuzione delle attività e delle passività

Sezione 12 - Gestione e intermediazione per conto terzi

Parte C - Informazioni sul conto economico consolidato

Sezione 1 - Gli interessi

Sezione 2 - Le commissioni

Sezione 3 - I profitti e le perdite da operazioni finanziarie

Sezione 4 - Le spese amministrative

Sezione 5 - Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti

Sezione 6 - Altre voci del conto economico

Sezione 7 - Altre informazioni sul conto economico

Parte D - Altre informazioni

Sezione 1 - Gli amministratori e i sindaci

Parte A - CRITERI DI VALUTAZIONE

Sezione 1 - L'illustrazione dei criteri di valutazione

Al fine di rendere più chiara l'illustrazione dei criteri di valutazione, le banche devono adottare il seguente ordine di esposizione:

1. *Crediti, garanzie e impegni*
2. *Titoli e operazioni "fuori bilancio" (diverse da quelle su valute)*
   - 2.1 *Titoli immobilizzati*
   - 2.2 *Titoli non immobilizzati*
3. *Partecipazioni*
4. *Attività e passività in valuta (incluse le operazioni "fuori bilancio")*
5. *Immobilizzazioni materiali*
6. *Immobilizzazioni immateriali*
7. *Altri aspetti*

Sezione 2 - Le rettifiche e gli accantonamenti fiscali

2.1 *Rettifiche di valore effettuate esclusivamente in applicazione di norme tributarie* (da specificare)

2.2 *Accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie* (da specificare)

Parte B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Sezione 1 - I crediti

1.1 *Dettaglio della voce 30 "crediti verso banche"*

a) crediti verso banche centrali
b) effetti ammissibili al rifinanziamento presso banche centrali
c) crediti per contratti di locazione finanziaria
d) operazioni pronti contro termine
e) prestito di titoli

1.2 *Situazione dei crediti per cassa verso banche*

Categorie/Valori	Esposizione lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta
A. Crediti dubbi			
A.1. Sofferenze			
A.2. Incagli			
A.3. Crediti in corso di ristrutturazione			
A.4 Crediti ristrutturati			
A.5 Crediti non garantiti verso Paesi a rischio			
B. Crediti in bonis			

1.3 *Dinamica dei crediti dubbi verso banche*

Causali/Categorie	Sofferenze	Incagli	Crediti in corso di ristruttura-zione	Crediti ristrutturati	Crediti non garantiti verso Paesi a rischio
A. Esposizione lorda iniziale					
A.1.di cui: per interessi di mora					
B. Variazioni in aumento					
B.1. ingressi da crediti in bonis					
B.2. interessi di mora					
B.3. trasferimenti da altre categorie di crediti dubbi					
B.4. altre variazioni in aumento					
C. Variazioni in diminuzione					
C.1. uscite verso crediti in bonis					
C.2. cancellazioni					
C.3.incassi					
C.4. realizzi per cessioni					
C.5. trasferimenti ad altre categorie di crediti dubbi					
C.6. altre variazioni in diminuzione					
D. Esposizione lorda finale					
D.1.di cui: per interessi di mora					

1.4 *Dinamica delle rettifiche di valore complessive dei crediti verso banche*

Causali/Categorie	Sofferenze	Incagli	Crediti in corso di ristrutturazione	Crediti ristrutturati	Crediti non garantiti verso Paesi a rischio	Crediti in bonis
A. Rettifiche complessive iniziali						
A.1.di cui: per interessi di mora						
B. Variazioni in aumento						
B.1. rettifiche di valore						
B.1.1. di cui: per interessi di mora						
B.2. utilizzi dei fondi rischi su crediti						
B.3. trasferimenti da altre categorie di crediti						
B.4. altre variazioni in aumento						
C. Variazioni in diminuzione						
C.1. riprese di valore da valutazione						
C.1.1.di cui: per interessi di mora						
C.2. riprese di valore da incasso						
C.2.1.di cui: per interessi di mora						
C.3. cancellazioni						
C.4. trasferimenti ad altre categorie di crediti dubbi						
C.5. altre variazioni in diminuzione						
D. Rettifiche complessive finali						
D.1.di cui: per interessi di mora						

1.5 *Dettaglio della voce 40 "crediti verso clientela"*

a) effetti ammissibili al rifinanziamento presso banche centrali

b) crediti per contratti di locazione finanziaria

c) operazioni pronti contro termine

d) prestito di titoli

1.6 *Crediti verso clientela garantiti*

a) da ipoteche

b) da pegni su:
1. depositi di contante
2. titoli
3. altri valori

c) da garanzie di:
1. Stati
2. altri enti pubblici

3. banche
4. altri operatori

1.7 *Situazione dei crediti per cassa verso clientela*

Categorie/Valori	Esposizione lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta
A. Crediti dubbi			
A.1. Sofferenze			
A.2. Incagli			
A.3. Crediti in corso di ristrutturazione			
A.4 Crediti ristrutturati			
A.5 Crediti non garantiti verso Paesi a rischio			
B. Crediti in bonis			

1.8 *Dinamica dei crediti dubbi verso clientela*

Causali/Categorie	Sofferenze	Incagli	Crediti in corso di ristruttura-zione	Crediti ristrutturati	Crediti non garantiti verso Paesi a rischio
A. Esposizione lorda iniziale					
A.1.di cui: per interessi di mora					
B. Variazioni in aumento					
B.1. ingressi da crediti in bonis					
B.2. interessi di mora					
B.3. trasferimenti da altre categorie di crediti					
B.4. altre variazioni in aumento					
C. Variazioni in diminuzione					
C.1. uscite verso crediti in bonis					
C.2. cancellazioni					
C.3.incassi					
C.4. realizzi per cessioni					
C.5. trasferimenti ad altre categorie di crediti dubbi					
C.6. altre variazioni in diminuzione					
D. Esposizione lorda finale					
D.1.di cui: per interessi di mora					

1.9 *Dinamica delle rettifiche di valore complessive dei crediti verso clientela*

Causali/Categorie	Sofferenze	Incagli	Crediti in corso di ristruttura-zione	Crediti ristruttu-rati	Crediti non garantiti verso Paesi a rischio	Crediti in bonis
A. Rettifiche complessive iniziali						
A.1.di cui: per interessi di mora						
B. Variazioni in aumento						
B.1. rettifiche di valore						
B.1.1. di cui: per interessi di mora						
B.2. utilizzi dei fondi rischi su crediti						
B.3. trasferimenti da altre categorie di crediti						
B.4. altre variazioni in aumento						
C. Variazioni in diminuzione						
C.1. riprese di valore da valutazione						
C.1.1 di cui: per interessi di mora						
C.2. riprese di valore da incasso						
C.2.1.di cui: per interessi di mora						
C.3. cancellazioni						
C.4. trasferimenti ad altre categorie di crediti dubbi						
C.5. altre variazioni in diminuzione						
D. Rettifiche complessive finali						
D.1.di cui: per interessi di mora						

Sezione 2 - I titoli

2.1 *I titoli immobilizzati*

Voci/Valori	Valore di bilancio	Valore di mercato
1. Titoli di debito		
1.1 Titoli di Stato		
- quotati		
- non quotati		
1.2 Altri titoli		
- quotati		
- non quotati		
2. Titoli di capitale		
- quotati		
- non quotati		
Totali ...		

2.2 *Variazioni annue dei titoli immobilizzati*

A. Esistenze iniziali	
B. Aumenti	
B1. Acquisti	
B2. Riprese di valore	
B3. Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato	
B4. Altre variazioni	
C. Diminuzioni	
C1. Vendite	
C2. Rimborsi	
C3. Rettifiche di valore	
Di cui: - svalutazioni durature	
C4 Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato	
C5 Altre variazioni	
D. Rimanenze finali	

2.3 *Titoli non immobilizzati*

Voci/Valori	Valore di bilancio	Valore di mercato
1. Titoli di debito		
1.1 Titoli di Stato		
- quotati		
- non quotati		
1.2 Altri titoli		
- quotati		
- non quotati		
2. Titoli di capitale		
- quotati		
- non quotati		
Totali		

2.4 *Variazioni annue dei titoli non immobilizzati*

A. Esistenze iniziali	
B. Aumenti	
B1. Acquisti	
- Titoli di debito	
+ titoli di Stato	
+ altri titoli	
- Titoli di capitale	
B2. Riprese di valore e rivalutazioni	
B3. Trasferimenti dal portafoglio immobilizzato	
B4. Altre variazioni	
C. Diminuzioni	
C1. Vendite e rimborsi	
- Titoli di debito	
+ titoli di Stato	
+ altri titoli	
- Titoli di capitale	
C2. Rettifiche di valore	
C3. Trasferimenti al portafoglio immobilizzato	
C5. Altre variazioni	
D. Rimanenze finali	

Sezione 3 - Le partecipazioni

3.1 *Partecipazioni rilevanti*

Denominazioni	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
					(5.1)	(5.2)		
A. Imprese incluse nel consolidamento								xxx
A.1 metodo integrale								xxx
1.								xxx
2.								xxx
								xxx
A.2 metodo proporzionale								xxx
1.								xxx
2.								xxx
								xxx
B. Partecipazioni valutate al patrimonio netto								xxx
1.								xxx
2.								xxx
.								xxx
C. Altre partecipazioni rilevanti								
1.								
2.								
.								

Legenda

(1) Sede

(2) Tipo di rapporto:

1 = controllo ex art. 2359 c.c., comma 1, n. 1
(maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria).

2 = controllo ex art. 2359 c.c., comma 1, n. 2
(influenza dominante nell'assemblea ordinaria).

3 = controllo ex art. 23 T.U., comma 2, n. 1
(accordi con altri soci)

4 = altre forme di controllo.

5 = direzione unitaria ex art. 26, comma 1, del "decreto".

6 = direzione unitaria ex art. 26, comma 2, del "decreto".

7 = controllo congiunto.

8 = impresa associata.

(3) Patrimonio netto

(4) Utile/Perdita

(5) Rapporto di partecipazione:

(5.1) Impresa partecipante

(5.2) Quota %

(6) Disponibilità voti nell'assemblea ordinaria

(7) Valore di bilancio consolidato

3.2 *Attività e passività verso imprese del gruppo*

a) Attività
1. crediti verso banche
di cui:
- subordinati
2. crediti verso enti finanziari
di cui:
- subordinati
3. crediti verso altra clientela
di cui:
- subordinati
4. obbligazioni e altri titoli di debito
di cui:
- subordinati

b) Passività
1. debiti verso banche
2. debiti verso enti finanziari
3. debiti verso altra clientela
4. debiti rappresentati da titoli
5. passività subordinate

c) Garanzie e impegni
1. garanzie rilasciate
2. impegni

3.3 *Attività e passività verso imprese partecipate (diverse dalle imprese del gruppo)*

a) Attività
1. crediti verso banche
di cui:
- subordinati
2. crediti verso enti finanziari
di cui:
- subordinati
3. crediti verso altra clientela
di cui:
- subordinati
4. obbligazioni e altri titoli di debito
di cui:
- subordinati

b) Passività
1. debiti verso banche
2. debiti verso enti finanziari
3. debiti verso altra clientela
4. debiti rappresentati da titoli
5. passività subordinate

c) Garanzie e impegni
1. garanzie rilasciate
2. impegni

3.4 *Composizione della voce 70 "partecipazioni"*

a) in banche
1. quotate
2. non quotate

b) in enti finanziari
1. quotate
2. non quotate

c) altre
1. quotate
2. non quotate

3.5 *Composizione della voce 80 "partecipazioni in imprese del gruppo"*

a) in banche
1. quotate
2. non quotate

b) in enti finanziari
1. quotate
2. non quotate

c) altre
1. quotate
2. non quotate

3.6 *Variazioni annue delle partecipazioni*

3.6.1 *Partecipazioni in imprese del gruppo*

A. Esistenze iniziali	
B. Aumenti B1. Acquisti B2. Riprese di valore B3. Rivalutazioni B4. Altre variazioni	
C. Diminuzioni C1. Vendite C2. Rettifiche di valore di cui: - svalutazioni durature C3. Altre variazioni	
D. Rimanenze finali	
E. Rivalutazioni totali F. Rettifiche totali	

3.6.2 *Altre partecipazioni*

A. Esistenze iniziali	
B. Aumenti B1. Acquisti B2. Riprese di valore B3. Rivalutazioni B4. Altre variazioni	
C. Diminuzioni C1. Vendite C2. Rettifiche di valore di cui: - svalutazioni durature C3. Altre variazioni	
D. Rimanenze finali	
E. Rivalutazioni totali F. Rettifiche totali	

Sezione 4 - Le immobilizzazioni materiali e immateriali

4.1 *Variazioni annue delle immobilizzazioni materiali*

A.	Esistenze iniziali	
B.	Aumenti	
B1.	Acquisti	
B2.	Riprese di valore	
B3.	Rivalutazioni	
B4.	Altre variazioni	
C.	Diminuzioni	
C1.	Vendite	
C2.	Rettifiche di valore:	
	a) ammortamenti	
	b) svalutazioni durature	
C3.	Altre variazioni	
D.	Rimanenze finali	
E.	Rivalutazioni totali	
F.	Rettifiche totali:	
	a) ammortamenti	
	b) svalutazioni durature	

4.2 *Variazioni annue delle immobilizzazioni immateriali*

A. Esistenze iniziali	
B. Aumenti	
B1. Acquisti	
B2. Riprese di valore	
B3. Rivalutazioni	
B4. Altre variazioni	
C. Diminuzioni	
C1. Vendite	
C2. Rettifiche di valore:	
a) ammortamenti	
b) svalutazioni durature	
C3. Altre variazioni	
D. Rimanenze finali	
E. Rivalutazioni totali	
F. Rettifiche totali:	
a) ammortamenti	
b) svalutazioni durature	

Sezione 5 - Altre voci dell'attivo

5.1 *Composizione della voce 150 "altre attività"*
(da specificare)

5.2 *Composizione della voce 160 "ratei e risconti attivi"*
(da specificare)

5.3 *Rettifiche per ratei e risconti attivi*
- *a)* voci dell'attivo
  (da specificare)
- *b)* voci del passivo
  (da specificare)

5.4 *Distribuzione delle attività subordinate*
- *a)* crediti verso banche
- *b)* crediti verso clientela
- *c)* obbligazioni e altri titoli di debito

Sezione 6 - I debiti ([1])

1.1 *Dettaglio della voce "debiti verso banche"*
  - *a)* operazioni pronti contro termine
  - *b)* prestito di titoli

1.2 *Dettaglio della voce "debiti verso clientela"*
  - *a)* operazioni pronti contro termine
  - *b)* prestito di titoli

[1] In questa sezione formano oggetto di illustrazione i conti del passivo relativi alle voci 10, 20, 30 e 40.

Sezione 7 - I fondi

7.1 *Composizione della voce 90 "fondi rischi su crediti"*
(da specificare)

7.2 *Variazioni nell'esercizio dei "fondi rischi su crediti"*
(voce 90)

A. Esistenze iniziali	
B. Aumenti B1. Accantonamenti B2. Altre variazioni	
C. Diminuzioni C1. Utilizzi C2. Altre variazioni	
D. Rimanenze finali	

7.3 *Composizione della sottovoce 80 d) "fondi per rischi ed oneri: altri fondi"*
(da specificare)

7.4 *Variazioni nell'esercizio delle "Attività per imposte anticipate"*

1.	Importo iniziale..	
2.	Aumenti.. 2.1 Imposte anticipate sorte nell'esercizio.......... 2.2 Altri aumenti..	
3.	Diminuzioni... 3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio.... 3.2 Altre diminuzioni..	
4.	Importo finale...	

7.5 *Variazioni nell'esercizio delle "Passività" per imposte differite"*

1. Importo iniziale..	
2. Aumenti.. 2.1 Imposte differite sorte nell'esercizio............. 2.2 Altri aumenti...	
3. Diminuzioni.. 3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio........ 3.2 Altre diminuzioni..	
4. Importo finale..	

Sezione 8 - Il capitale, le riserve, il fondo per rischi bancari generali e le passività subordinate ([1])

8.1 *Patrimonio e requisiti prudenziali di vigilanza consolidati*

Categorie/Valori	importo
A. Patrimonio di vigilanza consolidato	
A.1 Patrimonio di base (tier 1)	
A.2 Patrimonio supplementare (tier 2)	
A.3 Elementi da dedurre	
A.4 Patrimonio di vigilanza	
B. Requisiti prudenziali di vigilanza consolidati	
B.1 Rischi di credito	
B.2 Rischi di mercato - di cui: • rischi del portafoglio non immobilizzato • rischi di cambio	
B.3 Prestiti subordinati di 3° livello	
B.4 Altri requisiti prudenziali	
B.5 Totale requisiti prudenziali	
C. Attivita' di rischio e coefficienti di vigilanza consolidati	
C.1 Attivita' di rischio ponderate	
C.2 Patrimonio di base/Attivita' di rischio ponderate	
C.3 Patrimonio di vigilanza/Attivita' di rischio ponderate	

[1] In questa sezione formano oggetto di illustrazione i conti del passivo consolidato relativi alle voci 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 e 200 e i conti dell'attivo consolidato relativi alle voci 90, 100, 130, e 140.

Sezione 9 - Altre voci del passivo

9.1 *Composizione della voce 50 "altre passività"*
(da specificare)

9.2 *Composizione della voce 60 "ratei e risconti passivi"*
(da specificare)

9.3 *Rettifiche per ratei e risconti passivi*

a) voci del passivo
(da specificare)

b) voci dell'attivo
(da specificare)

Sezione 10 - Le garanzie e gli impegni

10.1 *Composizione della voce 10 "garanzie rilasciate"*

- *a)* crediti di firma di natura commerciale
- *b)* crediti di firma di natura finanziaria
- *c)* attività cedute in garanzia

10.2 *Composizione della voce 20 "impegni"*

- *a)* impegni ad erogare fondi a utilizzo certo
- *b)* impegni ad erogare fondi a utilizzo incerto

10.3 *Attività costituite in garanzia di propri debiti*
(da specificare)

10.4 *Margini attivi utilizzabili su linee di credito*

- *a)* banche centrali
- *b)* altre banche

10.5 *Operazioni a termine*

Categorie di operazioni	Di copertura	Di negoziazione	Altre operazioni
1. Compravendite			
1.1 Titoli			
- acquisti			
- vendite			
1.2 Valute			
- valute contro valute			
- acquisti contro euro			
- vendite contro euro			
2. Depositi e finanziamenti			
- da erogare			
- da ricevere			
3. Contratti derivati			
3.1 Con scambio di capitali			
a) titoli			
- acquisti			
- vendite			
b) valute			
- valute contro valute			
- acquisti contro euro			
- vendite contro euro			
c) altri valori			
- acquisti			
- vendite			
3.2 Senza scambio di capitali			
a) valute			
- valute contro valute			
- acquisti contro euro			
- vendite contro euro			
b) altri valori			
- acquisti			
- vendite			

10.6 *Contratti derivati su crediti*

Categorie di operazioni	Di negoziazione	Altre operazioni
1. Acquisti di protezione		
1.1 Con scambio di capitali ([1]) (con indicazione specifica delle forme contrattuali)		
1.2 Senza scambio di capitali (con indicazione specifica delle forme contrattuali)		
2. Vendite di protezione		
2.1 Con scambio di capitali ([1]) (con indicazione specifica delle forme contrattuali)		
2.2 Senza scambio di capitali (con indicazione specifica delle forme contrattuali)		

[1] Derivati su crediti che prevedono la consegna della "reference obligation" ("phisical delivery").

Sezione 11 - Concentrazione e distribuzione delle attività e delle passività

11.1 *Grandi rischi*

a) ammontare
b) numero

11.2 *Distribuzione dei crediti verso clientela per principali categorie di debitori*

a) Stati
b) altri enti pubblici
c) società non finanziarie
d) società finanziarie
e) famiglie produttrici
f) altri operatori

11.3 *Distribuzione dei crediti verso imprese non finanziarie e famiglie produttrici residenti*

a) 1ª branca di attività economica
b) 2ª branca di attività economica
c) 3ª branca di attività economica
d) 4ª branca di attività economica
e) 5ª branca di attività economica
f) Altre branche

11.4 *Distribuzione delle garanzie rilasciate per principali categorie di controparti*

a) Stati
b) altri enti pubblici
c) banche
d) società non finanziarie
e) società finanziarie
f) famiglie produttrici
g) altri operatori

11.5 *Distribuzione territoriale delle attività e delle passività*

Voci/Paesi	Italia	Altri Paesi della U.E.	Altri Paesi
1. **Attivo**			
1.1 Crediti verso banche			
1.2 Crediti verso clientela			
1.3 Titoli			
2. **Passivo**			
2.1 Debiti verso banche			
2.2 Debiti verso clientela			
2.3 Debiti rappresentati da titoli			
2.4 Altri conti			
3. **Garanzie e impegni**			

11.6 *Distribuzione temporale delle attività e delle passività*

Voci/Durate residue	Durata determinata							Durata indeterminata
	a vista	fino a 3 mesi	oltre 3 mesi fino a 12 mesi	oltre 1 anno fino a 5 anni		oltre 5 anni		
				tasso fisso	tasso indicizzato	tasso fisso	tasso indicizzato	
1. **Attivo**								
1.1 Titoli del Tesoro rifinanziabili								
1.2 Crediti verso banche								
1.3 Crediti verso clientela								
1.4 Obbligazioni e altri titoli di debito								
1.5 Operazioni "fuori bilancio"								
2. **Passivo**								
2.1 Debiti verso banche								
2.2 Debiti verso clientela								
2.3 Debiti rappresentati da titoli								
- obbligazioni								
- certificati di deposito								
- altri titoli								
2.4 Passività subordinate								
2.5 Operazioni "fuori bilancio"								

11.7 *Attività e passività in valuta*

a) attività

1. crediti verso banche
2. crediti verso clientela
3. titoli
4. partecipazioni
5. altri conti

b) passività

1. debiti verso banche
2. debiti verso clientela
3. debiti rappresentati da titoli
4. altri conti

11.8 *Operazioni di cartolarizzazione*

Sezione 12 - Gestione e intermediazione per conto terzi

12.1 *Negoziazione di titoli*

a) acquisti
1. regolati
2. non regolati

b) vendite
1. regolate
2. non regolate

12.2 *Gestioni patrimoniali*

12.3 *Custodia e amministrazione di titoli*

a) titoli di terzi in deposito (escluse gestioni patrimoniali)

b) titoli di terzi depositati presso terzi
(da specificare)

c) titoli di proprietà depositati presso terzi

12.4 *Incasso di crediti per conto di terzi: rettifiche dare e avere*

a) rettifiche "dare"
1. conti correnti
2. portafoglio centrale
3. cassa
4. altri conti

b) rettifiche "avere"
1. conti correnti
2. cedenti effetti e documenti
3. altri conti

12.5 *Altre operazioni*
(da specificare)

Parte C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Sezione 1 - Gli interessi

1.1 *Composizione della voce 10 "interessi attivi e proventi assimilati"*

a) su crediti verso banche
di cui:
- su crediti verso banche centrali

b) su crediti verso clientela
di cui:
- su crediti con fondi di terzi in amministrazione

c) su titoli di debito

d) altri interessi attivi

e) saldo positivo dei differenziali su operazioni "di copertura"

1.2 *Composizione della voce 20 "interessi passivi e oneri assimilati"*

a) su debiti verso banche

b) su debiti verso clientela

c) su debiti rappresentati da titoli
di cui:
- su certificati di deposito

d) su fondi di terzi in amministrazione

e) su passività subordinate

f) saldo negativo dei differenziali su operazioni "di copertura"

1.3 *Dettaglio della voce 10 "interessi attivi e proventi assimilati"*

a) su attività in valuta

1.4 *Dettaglio della voce 20 "interessi passivi e oneri assimilati"*

a) su passività in valuta

Sezione 2 - Le commissioni

2.1 *Composizione della voce 40 "commissioni attive"*

a) garanzie rilasciate

b) derivati su crediti

c) servizi di gestione, intermediazione e consulenza:

1. negoziazione di titoli
2. negoziazione di valute
3. gestioni patrimoniali
   3.1. individuali
   3.2. collettive
4. custodia e amministrazione di titoli
5. banca depositaria
6. collocamento di titoli
7. raccolta ordini
8. attività di consulenza
9. distribuzione di servizi di terzi
   9.1. gestioni patrimoniali
      9.1.1. individuali
      9.1.2. collettive
   9.2. prodotti assicurativi
   9.3. altri prodotti

d) servizi di incasso e pagamento

e) servizi di servicing per operazioni di cartolarizzazione

f) esercizio di esattorie e ricevitorie

g) altri servizi

2.2 *Dettaglio della voce 40 "Commissioni attive": Canali distributivi dei prodotti e servizi*

a) presso propri sportelli:

1. gestioni patrimoniali
2. collocamento di titoli
3. servizi e prodotti di terzi

b) offerta fuori sede:
   1. gestioni patrimoniali
   2. collocamento di titoli
   3. servizi e prodotti di terzi

2.3 *Composizione della voce 50 "commissioni passive"*

a) garanzie ricevute
b) derivati su crediti
c) servizi di gestione e intermediazione:
   1. negoziazione di titoli
   2. negoziazione di valute
   3. gestioni patrimoniali:
      3.1 portafoglio proprio
      3.2 portafoglio di terzi:
   4. custodia e amministrazione di titoli
   5. collocamento di titoli
   6. offerta fuori sede di titoli, prodotti e servizi
d) servizi di incasso e pagamento
e) altri servizi

Sezione 3 - I profitti e le perdite da operazioni finanziarie

3.1 *Composizione della voce 60 "profitti/perdite da operazioni finanziarie"*

Voci/Operazioni	Operazioni su titoli	Operazioni su valute	Altre operazioni
A1. Rivalutazioni		xxx	
A2. Svalutazioni		xxx	
B. Altri profitti/perdite			
Totali			
1. Titoli di Stato			
2. Altri titoli di debito			
3. Titoli di capitale			
4. Contratti derivati su titoli			

Sezione 4 - Le spese amministrative

4.1 *Numero medio dei dipendenti per categoria*

a) dirigenti

b) quadri direttivi di 3° e 4° livello

c) restante personale

Sezione 5 - Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti

5.1 *Composizione della voce 120 "rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni"*

a) rettifiche di valore su crediti
di cui:
- rettifiche forfettarie per rischio paese
- altre rettifiche forfettarie

b) accantonamenti per garanzie e impegni
di cui:
- accantonamenti forfettari per rischio paese
- altri accantonamenti forfettari

Sezione 6 - Altre voci del conto economico

6.1 *Composizione della voce 70 "altri proventi di gestione"*
(da specificare)

6.2 *Composizione della voce 110 "altri oneri di gestione"*
(da specificare)

6.3 *Composizione della voce 190 "proventi straordinari"*
(da specificare)

6.4 *Composizione della voce 200 "oneri straordinari"*
(da specificare)

6.5 *Composizione della voce 220 "Imposte sul reddito dell'esercizio"*

1. Imposte correnti (-)	
2. Variazione delle imposte anticipate (+/-)	
3. Variazione delle imposte differite (-/+)	
4. Imposte sul reddito dell'esercizio (-1 +/-2 -/+3)	

Sezione 7 - Altre informazioni sul conto economico

7.1 *Distribuzione territoriale dei proventi*
(da specificare)

Parte D - ALTRE INFORMAZIONI

Sezione 1 - Gli amministratori e i sindaci

1.1 *Compensi*
- *a)* amministratori
- *b)* sindaci

1.2 *Crediti e garanzie rilasciate*
- *a)* amministratori
- *b)* sindaci

Appendice C - INCASSO DI CREDITI PER CONTO DI TERZI

Nella presente appendice si riportano alcuni esempi relativi alle modalità di iscrizione in bilancio delle operazioni di incasso crediti per conto di terzi. Le modalità indicate si basano sulle regole generali (applicazione del principio della data di regolamento) illustrate nel capitolo 2, paragrafo 2.4 ("Portafogli salvo buon fine, al dopo incasso o scontato"), delle presenti istruzioni. Tali regole si applicano anche al cd. "portafoglio elettronico", a quel portafoglio cioè che viene trasmesso per l'incasso attraverso reti telematiche o su supporto magnetico.

1. Portafoglio salvo buon fine (sbf) ceduto da clientela (con accredito immediato nel conto corrente) e inviato a una banca corrispondente per l'incasso (con addebito immediato nel conto reciproco)

I dati dell'esempio sono i seguenti:

- ricevuto da un cliente un effetto di 150 il giorno 20/10
- scadenza dell'effetto il giorno 26/12
- valuta di accredito nel c/c del cliente il giorno 2/1
- invio dell'effetto alla banca corrispondente A per l'incasso il giorno 15/12
- valuta di addebito nel c/c reciproco il giorno 30/12.

Rilevazione nella contabilità aziendale:

		20/10		
Effetti sbf		a	c/c cliente (valuta 2/1)	150
		15/12		
c/c banca A (valuta 30/12)		a	Effetti sbf	150

Supponendo che prima delle operazioni di accredito e di addebito il c/c del cliente presenti un saldo contabile creditore di 100 (interamente "liquido" per valuta economica) e il c/c con la banca A presenti un saldo contabile debitore di 100 (anch'esso interamente "liquido" per valuta economica), al 31/12 si avrebbe la seguente situazione dei conti:

Attivo			Passivo
c/c banca A	250	c/c cliente	250

Nel paragrafo 2.4 del capitolo 2 è stabilito che, ai fini della redazione del bilancio, può farsi riferimento per la determinazione della data di regolamento a quella in cui matura la valuta economica di addebito o di accredito del portafoglio sbf. Ciò comporta che il saldo

contabile dei conti correnti vada depurato delle partite sbf "illiquide" alla data di chiusura dell'esercizio.

Pertanto, nel caso qui considerato:

- il saldo contabile del c/c con la banca A (250), essendo interamente liquido al 31/12, va ricondotto nella pertinente sottovoce 30 a) ("crediti verso banche: a vista") dell'attivo dello stato patrimoniale;
- il saldo contabile del c/c con cliente (250), essendo alla medesima data illiquido per 150, va depurato di tale importo. Conseguentemente, nella sottovoce 20 a) ("debiti verso clientela: a vista") del passivo dello stato patrimoniale occorre iscrivere il saldo depurato del contocorrente (100 = 250 - 150); la differenza tra il saldo depurato e il saldo contabile deveessere ricondotta per quadratura nella voce 50 ("altre passività") del passivo dello stato patrimoniale.

Lo stato patrimoniale del bilancio sarà pertanto il seguente:

Attivo		Passivo	
30. Crediti verso banche		**20.** Debiti verso clientela	
a) a vista	250	a) a vista	100
		50. Altre passività	150

2. Portafoglio sbf ceduto da clientela con accredito nel conto "cedenti sbf" e trasferimento nel conto corrente solo alla data di maturazione della valuta

I dati dell'esempio sono i seguenti:

- ricevuto da un cliente un effetto di 200 il giorno 15/11
- scadenza dell'effetto il giorno 10/1
- invio dell'effetto alla cassa cambiali il giorno 30/12
- valuta di accredito nel c/c del cliente il giorno 15/1.

Rilevazione nella contabilità aziendale:

	15/11		
Effetti sbf	a	Cedenti effetti sbf (valuta 15/1)	200
	30/12		
Cassa cambiali	a	Effetti sbf	200

Al 31/12 si avrà la seguente situazione dei conti:

Attivo		Passivo	
Cassa cambiali	200	Cedenti sbf	200

Nello stato patrimoniale del bilancio, invece, non figurerà né il conto "cassa cambiali" (in quanto l'effetto non risulta ancora "regolato" alla data di chiusura dell'esercizio) né quello "cedenti sbf" (in quanto l'accredito su questo conto non è ancora liquido alla data di chiusura dell'esercizio).

3. Portafoglio sbf ceduto da una banca corrispondente (con accredito immediato nel conto reciproco)

I dati dell'esempio sono i seguenti:

- ricevuti dalla banca corrispondente B 2 effetti (per 200 complessive) il giorno 15/11
- scadenza degli effetti: (a) 100 il giorno 10/12, (b) 100 il giorno 10/1
- valuta media di accredito nel c/c reciproco il giorno 30/12
- invio dell'effetto (a) alla cassa cambiali il giorno 1/12
- incasso dell'effetto (a) il giorno 10/12.

Rilevazione nella contabilità aziendale:

		15/11		
Effetti sbf		a	c/c banca B (valuta 30/12)	200
		1/12		
Cassa cambiali		a	Effetti sbf (effetto a)	100
		10/12		
Cassa contanti		a	Cassa cambiali	100

Al 31/12 si avrà la seguente situazione dei conti:

Attivo		Passivo	
Cassa contanti	100	c/c banca B	200
Effetti sbf (effetto b)	100		

Poichè l'effetto (b) (contabilizzato nel conto "effetti sbf") non è stato ancora regolato alla data di chiusura dell'esercizio, esso non deve essere registrato in bilancio; la conseguente

differenza di 100 figurerà per quadratura nella voce 130 ("altre attività") dell'attivo dello stato patrimoniale. Quest'ultimo si presenterà dunque così:

Attivo		Passivo	
10. Cassa e disponibilità presso banche centrali e uffici postali	100	**10.** Debiti verso banche (a) a vista	200
130. Altre attività	100		

4. Portafoglio scontato

I dati dell'esempio sono i seguenti:

- presentato da un cliente per lo sconto un effetto di 100 il giorno 18/10
- scadenza dell'effetto il giorno 18/1
- accreditate 97 (netto ricavo dello sconto) nel c/c del cliente il giorno 18/10
- invio dell'effetto alla cassa cambiali il giorno 30/12.

Rilevazione nella contabilità aziendale:

		18/10	
Effetti scontati	a	*Diversi*	100
		c/c cliente	97
		Interessi attivi	3
		30/12	
Cassa cambiali	a	Effetti scontati	100
		31/12	
Interessi attivi	a	Risconti passivi	0,6

Al 31/12 si avrà la seguente situazione dei conti ([1]):

Attivo			Passivo
Cassa cambiali	100	c/c cliente	97
		Risconti passivi	0,6
		Utile	2,4

Le istruzioni del presente manuale stabiliscono che il portafoglio scontato deve figurare in bilancio, per un importo corrispondente al cd. "rischio di portafoglio" (che è costituito da tutti gli effetti scontati che abbiano scadenza successiva alla data di riferimento del bilancio), nelle pertinenti voci dell'attivo ("crediti verso banche", "crediti verso clientela").

Nell'esempio ciò comporta che l'effetto contabilizzato nel conto "cassa cambiali" deve essere rappresentato come rischio di portafoglio verso il cliente e conseguentemente iscritto nella voce 40 dell'attivo ("crediti verso clientela") dello stato patrimoniale. Quest'ultimo si presenterà dunque così:

Attivo			Passivo
40. Crediti verso clientela	100	20. Debiti verso clientela	
		(a) a vista	97
		60. Ratei e risconti passivi	
		(b) risconti passivi	0,6
		170. Utile d'esercizio	2,4

5. Conclusioni

Se si ipotizza che le operazioni indicate negli esempi precedenti siano state effettuate tutte dalla medesima banca, al 31/12 si avrà la seguente situazione dei conti complessiva:

Attivo			Passivo
Cassa contanti	100	c/c banca B	200
Cassa cambiali	300	c/c cliente	347
c/c banca A	250	Cedenti sbf	200
Effetti sbf	100	Risconti passivi	0,6
		Utile	2,4
	750		**750**

Operando ai fini del bilancio le medesime rettifiche indicate nell'ambito dei singoli esempi e riconducendo nella voce 130 dell'attivo ("altre attività") o nella voce 50 del passivo ("altre passività") la somma algebrica di tutte le differenze (tra le attività e le passività)

[1] Per comodita' si fa l'ipotesi che la banca non sostenga alcun costo. Pertanto, gli interessi attivi di competenza dell'esercizio (2,4) generano un corrispondente ammontare di utili.

emerse a seguito delle rettifiche suddette, lo stato patrimoniale del bilancio si presenterà nel modo seguente:

Attivo			Passivo
10. Cassa e disponibilità presso banche centrali e uffici postali	100	**10.** Debiti verso banche (a) a vista	200
30. Crediti verso banche (a) vista	250	**20.** Debiti verso clientela (a) vista	197
40. Crediti verso clientela	100	**50.** Altre passività	50
		60. Ratei e risconti passivi (b) risconti passivi	0,6
		170. Utile d'esercizio	2,4
	450		**450**

Appendice D - EQUITY RATIOS E DIFFERENZE DI CONSOLIDAMENTO

1. Equity ratios

Esempio 1

I dati dell'esempio sono i seguenti:

- la società A detiene il 90 per cento del capitale della società B;
- la società B detiene a sua volta il 60 per cento del capitale della società C;
- la società C detiene a sua volta il 70 per cento del capitale della società D;
- la società A detiene il 20 per cento del capitale della società C.

La struttura partecipativa "a catena" di tale gruppo può essere raffigurata così:

Per calcolare l'equity ratio (E. R.) della società capogruppo rispetto a una società controllata indirettamente (ossia per il tramite di altre società controllate) occorre moltiplicare i rapporti di partecipazione delle varie società componenti la catena partecipativa. Quando una società inclusa nel consolidamento è partecipata da più società pure incluse nel consolidamento, è necessario sommare i singoli prodotti.

Nell'esempio l'equity ratio di A in D si calcola nel seguente modo:

$D = (0{,}90 \times 0{,}60 \times 0{,}70) + 0{,}20 \times 0{,}70 = 0{,}518$

2. Differenze di consolidamento

2.1 Differenza di consolidamento negativa derivante da una partecipazione di controllo diretta

I dati dell'esempio sono i seguenti:

- la società A detiene il 90 per cento del capitale della società B, mentre il restante 10 per cento appartiene a soci di minoranza;
- il valore contabile della partecipazione della società A nella società B è di 70;
- il valore del patrimonio netto (capitale, sovrapprezzi di emissione, riserve, fondo per rischi bancari generali, utili portati a nuovo, utile d'esercizio per la parte destinata a riserve e a dividendi, al netto delle perdite portate a nuovo nonché della perdita d'esercizio) della società B è di 100.

Il raffronto tra il valore della partecipazione (70) e la corrispondente quota del patrimonio netto dell'impresa controllata (90, pari al 90 per cento di 100) fa emergere una differenza di 20. Se tale differenza non è imputabile alle attività e alle passività dell'impresa controllata, nel bilancio consolidato essa va iscritta alternativamente:

a) nella voce 120 del passivo ("differenze negative di consolidamento") dello stato patrimoniale consolidato;

b) nella sottovoce c) ("fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri") della voce 80 del passivo ("fondi per rischi ed oneri"), quando sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici dell'impresa controllata.

La quota di patrimonio spettante ai soci di minoranza, pari a 10, va ricondotta nella voce 140 del passivo ("patrimonio di pertinenza di terzi").

2.2 Differenza di consolidamento positiva derivante da una partecipazione di controllo diretta

I dati dell'esempio sono i seguenti:

- la società A detiene il 70 per cento del capitale della società B, mentre il restante 30 per cento appartiene a soci di minoranza;
- il valore contabile della partecipazione della società A nella società B è di 100;
- il patrimonio della società B è così composto:

+	capitale	60
+	riserve	40
+	riserve di rivalutazione	5
+	fondi rischi su crediti	15

Il raffronto tra il valore della partecipazione (100) e la corrispondente quota del patrimonio netto (che esclude le riserve di rivalutazione e i fondi rischi su crediti) dell'impresa controllata (70, pari al 70 per cento di 100) fa emergere una differenza di 30.

Nel paragrafo 2.1.1 del capitolo 3 è stabilito che, quando la partecipazione eccede il patrimonio netto, ai fini della redazione del bilancio consolidato la differenza debba essere compensata, per la parte che rimane dopo l'imputazione agli elementi dell'attivo e del passivo, con le riserve di rivalutazione e con i fondi rischi su crediti dell'impresa controllata. L'importo residuo va ricondotto, per la quota di pertinenza del gruppo, tra le differenze positive di consolidamento.

Nell'esempio considerato, supponendo che non sia possibile l'imputazione agli elementi dell'attivo e del passivo, si ha pertanto che:

- la differenza di 30 si compensa con il 70 per cento delle riserve di rivalutazione (3,5) e dei fondi rischi su crediti (10,5);
- il residuo importo della differenza (16) va iscritto nella voce 100 dell'attivo ("differenze positive di consolidamento") dello stato patrimoniale consolidato;
- il residuo importo delle riserve di rivalutazione (1,5) e dei fondi rischi su crediti (4,5) deve essere iscritto nelle corrispondenti voci del passivo; l'importo complessivo (6) è anche indicato nella parte B, sezione 8, della nota integrativa consolidata;
- la quota di patrimonio spettante ai soci di minoranza, pari a 30 (30 per cento della somma di capitale e riserve), va ricondotta nella voce 140 del passivo ("patrimonio di pertinenza di terzi").

2.3 Differenze di consolidamento negative derivanti da partecipazioni di controllo dirette e indirette

Si ipotizzi che al 31/12/1993 si abbia la seguente situazione:

- la società A detiene il 90 per cento del capitale della società B, mentre il restante 10 per cento appartiene a soci di minoranza;
- la società B detiene a sua volta il 90 per cento del capitale della società C, mentre il restante 10 per cento appartiene a soci di minoranza;
- il valore contabile della partecipazione della società A nella società B è di 70;
- il valore contabile della partecipazione della società B nella società C è di 60;
- il valore del patrimonio netto della società B è di 100;
- il valore del patrimonio netto della società C è di 100.

Alla medesima data i bilanci delle società A, B e C al 31/12 sono ([1]):

[1] Per comodità si suppone che l'utile d'esercizio delle tre società sia pari a zero

			90%				90%			
		Soc. A				**Soc. B**				**Soc. C**
Part. 70		Cap. 100		Part. 60		Cap. 50		Cr. 100		Cap. 100
Cr. 90		Ris. 50		Cr. 45		Ris. 50				
		F.R. 10				F.R. 5				

LEGENDA:
- Part. = Partecipazioni
- Cr. = Crediti
- Cap. = Capitale
- Ris. = Riserve
- F.R. = Fondo rischi su crediti

Secondo quanto stabilito nel paragrafo 2.1.1 del capitolo 3, il calcolo delle differenze di consolidamento e degli interessi di minoranza deve essere effettuato applicando gli "equity ratios".

Nel caso di specie, immaginando che le differenze emergenti dal raffronto tra partecipazioni e patrimoni non siano imputabili alle attività e alle passività delle singole imprese controllate, si hanno differenze negative di consolidamento per 47 e interessi di minoranza per 13, così determinate:

Differenze negative di consolidamento

a) 20 relative alla partecipazione di controllo diretta della società A nella società B;
b) 27 relative alla partecipazione di controllo indiretta della società A nella società C (importo pari al 90 per cento della differenza di consolidamento di 30 della società B nella società C) ([1]);

Interessi di minoranza

a) 13 relative ai soci di minoranza della società B, di cui 10 di diretta pertinenza e 3 per la quota loro attribuita della differenza di consolidamento di C in B (10 per cento di 30);
b) 10 relative ai soci di minoranza della società C.

[1] La differenza negativa indicata nel testo (27) è calcolata secondo la seguente formula:

DIFF = 90% [60 - 90% (100)] = - 27

Al medesimo risultato si può pervenire utilizzando gli equity ratios della capogruppo (A) relativi alle singole controllate (B e C). Pertanto, dato che l'equity ratio di A in B è pari al 90 per cento e l'equity ratio di A in C è pari all'81 per cento (90 per cento moltiplicato per il 90 per cento), la differenza negativa di consolidamento attribuibile al gruppo si può determinare nel seguente modo:

DIFF = 90% (60) - 81% (100)

dove il primo termine rappresenta la quota della partecipazione di B in C di pertinenza della capogruppo, il secondo termine rappresenta la quota del patrimonio di C di pertinenza della capogruppo.

Ciò premesso e supponendo che con riferimento alle imprese controllate non si preveda un'evoluzione sfavorevole dei risultati economici, nello stato patrimoniale del bilancio consolidato vanno iscritte:

a) 47 nella voce 120 del passivo ("differenze negative di consolidamento");
b) 23 nella voce 140 del passivo ("patrimonio di pertinenza dei terzi").

Lo stato patrimoniale del bilancio consolidato sarà il seguente:

BILANCIO CONSOLIDATO

40.	Crediti verso clientela	235	**90.**	Fondi rischi crediti	15
			120.	Differenze negative di consolidamento	47
			140.	Patrimonio di pertinenza di terzi	23
			150.	Capitale	100
			170.	Riserve *a)* riserva legale	50
		235			**235**

Si ipotizzi che nell'esercizio successivo (chiuso al 31/12/1994) le società A, B e C registrino le seguenti variazioni del patrimonio netto e dei fondi rischi su crediti ([1]):

a) *società A*:
- aumento del fondo rischi su crediti: 3
- utile d'esercizio: 20

b) *società B*:
- aumento del fondo rischi su crediti: 1
- utile d'esercizio: 10 (per 6 attribuito a riserve e per 4 destinato a dividendi)

c) *società C*:
- costituzione del fondo rischi su crediti: 2
- utile d'esercizio: 5 (attribuito interamente a riserve)

Secondo quanto disposto dalle istruzioni (cfr. capitolo 3, paragrafo 2.1.1), le variazioni del patrimonio netto delle imprese controllate che si registrano negli esercizi successivi a quello del primo consolidamento vanno iscritte, per la quota di pertinenza del gruppo in base al calcolo degli "equity ratios", nelle pertinenti voci dello stato patrimoniale ("riserve", "fondo per rischi bancari generali", "utile d'esercizio" ecc.).

È inoltre stabilito che nel "patrimonio di pertinenza dei terzi" deve essere inclusa la quota di pertinenza, diretta e indiretta, dei terzi del patrimonio netto delle imprese controllate (al netto dei dividendi loro assegnati).

[1] Si suppone che tali variazioni siano interamente investite in titoli di Stato rifinanziabili presso la Banca centrale

Nel caso qui considerato si ha che l'utile di pertinenza del gruppo risulta pari a 33,05, il patrimonio spettante ai soci di minoranza di B e di C è aumentato di 1,55 e il debito verso i medesimi soci per dividendi da distribuire ammonta a 0,4. Tali importi sono così determinati:

Utile di pertinenza del gruppo

- 20 relative all'utile d'esercizio della società A;
- 9 (pari al 90 per cento di 10) relative alla quota di pertinenza della società A dell'utile d'esercizio prodotto dalla società B;
- 4,05 (pari al 90 per cento di 4,5) relative alla quota di pertinenza della società A dell'utile d'esercizio prodotto dalla società C.

Variazione del patrimonio di terzi

- 1,05 spettanti ai soci di minoranza della società B, di cui 0,6 di diretta pertinenza ([1]) e 0,45 per la quota loro attribuita dell'incremento patrimoniale della società C;
- 0,5 (pari al 10 per cento di 5) spettanti ai soci di minoranza della società C.

Passività verso i soci di minoranza

- 0,4 relative ai dividendi assegnati ai soci di minoranza della società B.

Conformemente alle istruzioni del presente manuale le variazioni suddette debbono essere ricondotte nelle pertinenti voci dello stato patrimoniale consolidato relativo al 31/12/1994 che, pertanto, si presenta così

BILANCIO CONSOLIDATO

20.	Titoli del Tesoro rifinanziabili	41	**50.**	Altre passività	0,4
30.	Crediti verso clientela	235	**90.**	Fondi rischi su crediti	21
			120.	Differenze negative di consolidamento	47
			140.	Patrimonio di pertinenza di terzi	24,55
			150.	Capitale	100
			170.	Riserve *a)* riserva legale	50
			200.	Utile d'esercizio	33,05
		276			**276**

[1] L'importo di 0,6 rappresenta la quota (10 per cento) dell'utile d'esercizio della società B (10) di pertinenza dei soci di minoranza diminuito dei dividendi (0,4) assegnati ai medesimi.

02A10990

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651491/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITARIA E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINNESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**
Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i *provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle* quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di **€ 80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035